



Collana di documentazione a cura di Angela Granata

*a cura di*  
Pasquale Costante, Angela Granata, Mario Petrosino

# Aggiornamento per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE  
PROVEDITORATO AGLI STUDI DI POTENZA  
Ufficio Studi e Programmazione  
Area di sostegno e di supporto alla didattica

NELLA STESSA COLLANA

*Autonomia. Management. Qualità della Scuola*  
a cura di Angela Granata

*Aggiornamento per una nuova paideia*  
a cura di Mario Ferracuti e Angela Granata

*Aggiornamento per una scuola di qualità*  
a cura di Mario Ferracuti e Angela Granata

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE  
PROVEDITORATO AGLI STUDI DI POTENZA  
UFFICIO STUDI E PROGRAMMAZIONE  
AREA DI SOSTEGNO E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

## AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ATTI DEL CONVEGNO  
LE PROBLEMATICHE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NELLE  
ISTITUZIONI SCOLASTICHE

*D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche*

POTENZA, 14 - 16 dicembre 1998

*a cura di*

Pasquale Costante, Angela Granata, Mario Petrosino



## AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

- 9 *Presentazione*  
GAETANO MARTUCCI, Provveditore agli Studi di Potenza
- 13 *Introduzione ai lavori*  
FERNANDO MISURIELLO
- 15 *Presentazione del corso*  
MARIO PETROSINO
- 25 *Scuola e cultura della sicurezza*  
ANGELA GRANATA
- 27 *Saluto*  
GIOVANNI BRINDISI
- Relazioni*
- 29 *Informazione statistica e prevenzione*, PASQUALE COSTANTE
- 79 *Aspetti applicativi delle nuove normative in materia di sicurezza sul lavoro*, SALVATORE ROMANELLI
- 85 *Sistema infortunistico e prevenzione in relazione al rischio in genere*, ALESSANDRO ROMEO
- 103 *La prevenzione incendi negli istituti scolastici alla luce del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche*, EMANUELE FRANCUILLI
- 115 *La responsabilità dei dirigenti scolastici (con particolare riferimento alla disciplina penale)*, ALBERTO IANNUZZI

141	Aspetti giuridici della legislazione a tutela della sicurezza e della salute, DOMENICO MUTINO
163	Valutazione dei rischi: scheda di lavoro, PASQUALE COSTANTE
177	Competenze e responsabilità dell'Amministrazione Comunale, GIUSEPPE LISI
181	Documento finale, PASQUALE COSTANTE - MARIO PETROSINO
187	Programma dei Lavori
193	Partecipanti al Convegno

## AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA

### NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

GASTONO MARTELLI

Presentazione agli Studi di Roma

Il Convegno, che ha permesso, oltre alla conoscenza che tutti noi abbiamo di tutti coloro che operano nel settore della sicurezza pubblica, ha stabilito spunti alla valutazione dei numerosi problemi nelle istituzioni scolastiche, dotti e riproposti per tutti. Il settore di lavoro sarà riservato ad un maggiore impegno.

Questo polivalente è quello di fornire alcune informazioni di carattere generale sugli aspetti di maggior rilievo prodotti dal D. Lgs. 475/74, al fine di avviare una certa interpretazione ed attuazione delle norme disposte, non solo dalle autorità scolastiche e legislative ma anche dalle scuole.

È importante conoscere la cultura della prevenzione e della sicurezza nella scuola e far sapere del bisogno di elaborare ed attuare programmi di lavoro.

Con l'emanazione del D. Lgs. 30 Settembre 1974 n. 302 viene a essere richiesta un'attività non solo di un gruppo che coinvolge esperti e tecnici ma di un gruppo per la valutazione e la azione per l'attuazione della prevenzione, dove è importante che la scuola per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori possa disporre un apposito di docenti, esperti e specialisti, di informazione (spesso anche materia di insegnamento).

Del lavoro, sempre attuale, la cultura della prevenzione e della sicurezza, un'attività di lavoro, all'interno delle istituzioni scolastiche ed universitarie.



## PRESENTAZIONE

Il ruolo del provveditorato nell'attuazione della normativa sulla sicurezza

GAETANO MARTUCCI

*Provveditore agli Studi di Potenza*

Il Convegno, che ho fortemente voluto nella convinzione che solo l'unione sinergica di tutti coloro che operano nel settore della sicurezza può dare un qualificato apporto alla soluzione dei numerosi problemi nelle istituzioni scolastiche, dovrà rappresentare per tutti gli addetti ai lavori uno stimolo ad un maggiore impegno.

Obiettivo principale è quello di fornire alcune informazioni di carattere generale sugli aspetti di maggior rilievo introdotti dal D. Lgs. 626/94, al fine di consentire una corretta comprensione ed attuazione delle numerose disposizioni previste dalle normative tecniche e legislative ad esso collegate.

Promuovere in sostanza la cultura della prevenzione e della sicurezza nelle scuole e favorire nel contempo il dibattito ed il confronto tra tutti i soggetti interessati.

Con l'emanazione del D. M. 29 Settembre 1998 n. 382 viene a essere colmato un vuoto normativo in un ambito che dovrebbe essere considerato strategico per la diffusione e lo sviluppo della cultura della prevenzione, dov'è auspicabile che la tutela per la sicurezza e la salute dei "futuri lavoratori" possa divenire un argomento di dibattiti, incontri e comunque, di informazione (meglio sarebbe materia di insegnamento).

Dal decreto emerge chiaramente la volontà del Legislatore di creare un sistema di sicurezza all'interno delle strutture scolastiche ed educative,



basato sulla collaborazione con gli enti locali e gli enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, data la potenziale insufficienza di capacità interne alla scuola oltre alle ridotte risorse finanziarie per sostenere l'applicazione della normativa.

Tali sinergie potrebbero rivelarsi preziose nel momento in cui, proprio nello spirito collaborativo voluto dal legislatore, le professionalità specifiche siano fornite dall'ente locale: solo attraverso la collaborazione si potranno raggiungere gli obiettivi di interesse comune per l'intera collettività.

Il D. M. attribuisce, agli uffici scolastici territorialmente competenti, il compito di promuovere ogni iniziativa opportuna per coordinare e ricordare, in merito, le istituzioni scolastiche con gli enti a qualunque titolo coinvolti.

La promozione di qualsiasi iniziativa mirata a questo fine richiede, sicuramente, un impegno di risorse umane competenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Queste risorse, stando ai dettati degli art. 3 e 4 del D. M. 382/98, dovrebbero essere presenti anche negli enti locali tenuti alla fornitura degli edifici scolastici, di cui alla legge n. 23/1996.

Questa Amministrazione non mancherà di avviare un proficuo dialogo con gli Enti locali e altri organismi interessati, al fine di agevolare e snellire per i dirigenti scolastici, quelle inevitabili fasi interlocutorie e programmatiche necessarie a coordinare ogni azione mirata al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. In questa prima fase di avvio a regime, al fine di individuare un punto di riferimento unitario e fornire ogni possibile assistenza al superamento delle numerose problematiche operative connesse all'attuazione della citata normativa, si istituirà un Gruppo Tecnico di coordinamento provinciale per la sicurezza nelle istituzioni scolastiche, con compiti essenzialmente di indirizzo e monitoraggio per tutte le iniziative relative agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

Il gruppo redigerà delle linee guida con lo scopo di fornire elementi per un corretto approccio alla prevenzione oltre a proporsi come interlocutore delle istituzioni per stimolare l'adozione di provvedimenti necessari, attraverso un'attività propositiva.

Tale iniziativa nasce con una duplice finalità: promuovere la cultura della sicurezza e lo sviluppo dell'aggiornamento e, contemporaneamente,

te, vigilare sul rispetto della normativa, fornendo pareri e indicazioni. Un servizio che sarà istituito al fine di dare un apporto concreto ai numerosi interrogativi e di testimoniare nei fatti il senso di profonda responsabilità civile sulle problematiche della sicurezza.

L'iniziativa, sollecitata più volte dai Dirigenti scolastici, rappresenterà un primo importante passo verso la prevenzione oltre ad offrire un servizio di promozione, informazione e documentazione, mettendo al servizio delle scuole la professionalità e le competenze tecniche di esperti. Il Provveditorato potrà diventare un riferimento per le scuole e gli enti locali.

Concludo con un sentito ringraziamento agli illustri relatori che, accogliendo il nostro invito, hanno con le loro relazioni arricchiranno sicuramente le nostre conoscenze e contribuiranno in modo determinante alle finalità del Convegno.



## INTRODUZIONE AI LAVORI

FERNANDO MISURIELLO

*Vice Procuratore agli Studi*

*Referente dell'U. S. P. per la 626*

Nel mese di maggio scorso e precisamente dal 19 al 27 maggio 1998 si è tenuto a cura del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale - Divisione IV della Formazione, a Vietri sul Mare (Sa) un seminario di studio per i referenti della formazione del personale della Amministrazione centrale e periferica al quale io sono stato invitato a partecipare. Nelle tre giornate di lavoro, la prima è stata completamente dedicata alle problematiche del decreto legislativo 626 del 1994 ed in particolare sono state illustrate le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza e di tutela della salute che vanno applicate a tutti i luoghi di lavoro compresi quelli della Pubblica Amministrazione fino ad ora meno coinvolti, nella applicazione di misure di prevenzione e protezione.

Il decreto, che recepisce le direttive europee e tratta aspetti tecnici specifici, ha carattere fortemente innovativo perché coinvolge nella gestione della tutela della salute tutti i lavoratori e prevede, quindi, la formazione e l'informazione degli stessi lavoratori nell'ottica di una unitarietà strategica delle attività volte ad eliminare i rischi nei luoghi di lavoro.

Pertanto la formazione e l'informazione dei lavoratori diventano un preciso obbligo di legge in base agli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 626, la cui gestione è demandata al datore di lavoro che si avvarrà della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione.

L'impegno, quindi, per formare ed informare tutti i lavoratori è cer-

tamente complesso ed estremamente oneroso, soprattutto per una struttura dalle dimensioni enormi quale è appunto la Pubblica Istruzione con le sue 8.000 unità di personale Amministrativo, i suoi 12.000 Capi di Istituto, le 134.0000 unità di personale di segreteria ed A.T.A 760.000 docenti di ruolo, senza contare il personale non di ruolo, ed i 7.700.000 alunni, che sono anche loro destinatari di informazione, in quanto equiparati, per alcuni aspetti dei rischi, ai lavoratori.

Pertanto anche gli alunni vanno adeguatamente informati sui fattori di rischio esistenti all'interno della istituzione scolastica.

Il nostro Ministero, quindi, si è trovato nella necessità di ottemperare ai precisi obblighi di legge dando direttive ed organizzando un modo di fare formazione ed informazione tenendo conto delle specifiche dimensioni della propria struttura.

Come è ben noto datore di lavoro per l'Amministrazione Centrale è il Direttore Generale del Personale, mentre per le strutture periferiche è il Provveditore agli Studi o il Sovrintendente Scolastico.

Per le Istituzioni scolastiche invece datore di lavoro è il Capo di Istituto, che ha quindi la responsabilità della sicurezza e della tutela della salute all'interno della propria scuola, non solo verso il personale docente e non docente, ma soprattutto verso gli alunni, che rivestono l'aspetto dei lavoratori dipendenti.

Per andare incontro a queste necessità, quindi, il Ministero, attraverso il proprio ufficio della formazione che fa capo alla Divisione IV della Direzione Generale del Personale, ha predisposto un corso di *autofor-*  
*mazione* relativo alla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro inviando un CD-ROM della durata di 20 ore circa che è stato inserito nella cartella unitamente alle note esplicative e che sarà oggetto di una ampia illustrazione nel corso di questo seminario e che successivamente a cura vostra sarà oggetto di formazione all'interno di ciascuna struttura scolastica.

Così il Ministero della Pubblica Istruzione ha inteso dare un primo impulso organizzativo per ottemperare agli obblighi di legge della formazione ed informazione sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda i Capi di Istituto, il Ministero ha privilegiato la strada dei corsi di aggiornamento destinati annualmente appunto ai Dirigenti Scolastici.

Di qui la necessità di destinare questo corso alle tematiche della sicurezza ed agli aspetti connessi alla applicazione della attuale normativa.

Da una indagine che è stata fatta a cura del Ministero attraverso la rilevazione di alcuni dati mediante la compilazione di apposite schede, è emersa, per la provincia di Potenza, la seguente situazione che è riportata qui di seguito:

DECRETI LEGISLATIVI N. 626/94 E N. 242/96

PRIMO RAPPORTO CONOSCITIVO SULLO STATO DEI LAVORI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

DIREZIONI DIDATTICHE	SI	TOTALE
1. È stato redatto il documento di valutazione dei rischi?	10	42
2. È stato nominato il medico competente?	2	
3. È stato nominato il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione?	14	
SCUOLE MEDIE	SI	TOTALE
1. È stato redatto il documento di valutazione dei rischi?	8	40
2. È stato nominato il medico competente?	2	
3. È stato nominato il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione?	13	
ISTITUTI POLICOMPRESIVI	SI	TOTALE
1. È stato redatto il documento di valutazione dei rischi?	5	27
2. È stato nominato il medico competente?	2	
3. È stato nominato il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione?	12	



LICELI, ISTITUTI MAGISTRALI ECC. 1. È stato redatto il documento di valutazione dei rischi? 2. È stato nominato il medico competente? 3. È stato nominato il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione?	SI 3 1 9	TOTALE 14
ISTITUTI TECNICI 1. È stato redatto il documento di valutazione dei rischi? 2. È stato nominato il medico competente? 3. È stato nominato il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione?	SI 4 6	TOTALE 14
ISTITUTI PROFESSIONALI 1. È stato redatto il documento di valutazione dei rischi? 2. È stato nominato il medico competente? 3. È stato nominato il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione?	SI 2 5	TOTALE 6
ISTITUTI D'ARTE 1. È stato redatto il documento di valutazione dei rischi? 2. È stato nominato il medico competente? 3. È stato nominato il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione?	SI 1 2	TOTALE 2

Da questi dati si evince molto chiaramente la necessità che la problematica connessa alla 626 vada affrontata con particolare attenzione ed energia e quindi è auspicabile che dopo questo corso ci sia un maggiore impegno da parte di tutti almeno nell'evidenziare gli aspetti salienti e necessari perché emergano gli interventi ritenuti più opportuni e praticabili al fine di calare nelle nostre realtà il problema e si possano trovare, con la collaborazione di tutti, i percorsi possibili e gli interventi utili e necessari, sempre con buon senso e con una buona dose di impegno reciproco.

## PRESENTAZIONE DEL CORSO

MARIO PETROSINO

*Direttore del corso*

*Dirigente Scolastico I. T. C. "E. S. Nitti" - Potenza*

Carissimi

tutti noi siamo consapevoli che il processo di autonomia in atto irrimediabilmente nella scuola italiana pone sempre più i capi di istituto al centro di questo processo facendone gli elementi propulsori del cambiamento e indispensabili per condurre a buon fine questa straordinaria stagione di novità. Naturalmente proprio perché di novità si tratta, anche se preceduta da anni di dibattito, confronti anche severi, l'autonomia non sempre trova terreno fertile in tutti gli operatori della scuola per cui ancora una volta e più di prima i dirigenti scolastici sono chiamati ad accentuare le loro capacità di promuovere la cultura della negoziazione, di facilitare la comunicazione interna all'organizzazione scolastica, di riorientare costantemente i comportamenti, le scelte, le aspettative verso i fini istituzionali, di conoscere le competenze, gli interessi culturali del personale per meglio valorizzarlo ed impegnarlo nella ricerca e nella sperimentazione, di creare e rinforzare il senso di identità, di appartenenza all'Istituzione scolastica.

Compiti, come avete sentito, non facili, soprattutto in considerazione del fatto che, dovendo essere diretti ad assicurare la qualità dei processi formativi, diventa importante e necessario il coinvolgimento degli enti territoriali ai quali la legge assegna interventi insostituibili per l'efficienza del servizio scolastico.

In questo scenario di trasformazioni e di grande dinamismo legislati-



vo si colloca anche l'applicazione del decreto legislativo 626 del '94 e i successivi provvedimenti che ne hanno meglio definito gli ambiti di intervento nelle Istituzioni scolastiche.

Come sempre i presidi e i direttori didattici sono stati subito chiamati in causa poiché individuati, da un provvedimento ad hoc, come datori di lavoro con tutte le responsabilità e le conseguenze che questa qualità comporta in ordine alla corretta applicazione della norma.

Non che questo ci spaventi più di tanto poiché se è vero che l'esistenza di una legge che indica la strada da seguire è sempre meglio del vuoto normativo, è anche vero che per noi assicurare la sicurezza e le migliori condizioni di salute negli ambienti scolastici agli alunni e al personale è sempre stato un elemento centrale della nostra attività professionale; quindi non è nuovo il problema semmai sono nuove le procedure e le implicazioni per il forte accento che la legge pone sul coordinamento con gli enti locali e con quelli preposti alla sorveglianza, ciascuno per le competenze attribuite.

E qua sta il punto e il problema centrale dell'applicazione del 626 nelle scuole; noi abbiamo assoluto bisogno della collaborazione degli enti locali, dobbiamo lavorare gomito a gomito con gli Uffici competenti poiché solo da questa collaborazione può derivare la corretta applicazione delle norme facendoci tutti campare più tranquilli e soprattutto assicurando a tutte le scuole le condizioni richieste per la sicurezza e la salute.

I dirigenti scolastici non si vogliono scaricare di responsabilità ma neanche ne vogliono in overdose per cui se ciascuno fa il proprio dovere viene assicurata la serenità di tutti.

Il corso che oggi inizia spero serva a chiarire le idee e a rafforzare i rapporti di collaborazione a cui accennavo.

D'altra parte il problema non è solo delle scuole; oggi credo un po' tutti ci dobbiamo confrontare, anche se con aspetti diversi, con le attività di prevenzione e i problemi connessi. Purtroppo l'aspetto innovativo del decreto legislativo 626 ha comportato inevitabilmente nuovi obblighi per i dirigenti scolastici: tra questi la valutazione (preventiva) di tutti i rischi in ogni ambiente di lavoro, nonché lo sviluppo di modalità operative e di strategie attuative più idonee ad assolvere i numerosi adempimenti relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Purtroppo ancora l'applicazione del Decreto crea non poche difficoltà in un sistema organizzativo complesso, quale appunto è un'istitu-

zione scolastica e più in generale nelle strutture pubbliche e private, che non hanno ancora acquisito un'adeguata "cultura della sicurezza", che non hanno ancora focalizzato l'importanza della relazione che intercorre tra "situazione di igiene e sicurezza" in cui viene svolta una determinata attività ed il "livello di qualità" dell'attività stessa.

Come ben sapete poi in un sistema complesso intervenire su uno solo degli elementi costitutivi non produce i risultati sperati per cui bisogna che l'azione avvenga a tutto campo conciliando informazione, formazione, comportamenti, regole, strutture e strumenti. Per quanto riguarda la formazione, nella fatispecie, in ogni istituto scolastico, gli obiettivi possono essere suddivisi, in ordine di priorità, e adoperando un lessico che ci è familiare, in base alla conoscenza (sapere) alle abilità (saper fare) e agli atteggiamenti (saper essere), questo per dire che gli obblighi derivanti dall'attuazione del D. Lgs. 626 nell'ambito dell'Istituzione scolastica, oltre a richiedere una sufficiente interiorizzazione della normativa tecnica, legislativa ed organizzativa (sapere) prevedono necessariamente degli atteggiamenti da parte dei "soggetti responsabili" (saper essere) che devono sviluppare specifiche procedure attuative, organizzative e relazionali (saper fare) indispensabili per adeguare gli ambienti alla vigente normativa.

Per noi capi di istituto diventa quindi un bisogno indispensabile conoscere e interpretare correttamente la normativa al fine di evitare interpretazioni e forzature errate o volutamente drammatizzanti sia sugli obblighi che sui costi connessi.

Ecco le ragioni fondamentali di questo corso che l'U. S. P. ha proposto con grande senso del concreto venendo incontro ad un diffuso bisogno di conoscenza, di confronto e di socializzazione dei problemi e delle soluzioni.

Il corso articolato in tre giornate di lavoro, vuole fornire ai dirigenti scolastici alcune informazioni di carattere generale sugli aspetti di maggior rilievo del D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche al fine di consentire una corretta comprensione ed attuazione delle disposizioni previste dalle normative tecniche e legislative ad esso collegate. Volendo essere più concreti il corso ha anche l'obiettivo di proporre indicazioni, consigli, informazioni sulle principali misure di prevenzione, - di informare circa i rischi più frequenti; - di informare in merito a normative, legislazioni, adempimenti previsti, responsabilità dei dirigenti scolastici; - di contribuire alla formazione di una cultura della

sicurezza; – di stabilire, se possibile, un protocollo d'intese con gli enti locali competenti al fine di ricordare le azioni ed evitare inutili e perniciosi scaricabarile.

La giornata di oggi prevedeva l'intervento del dott. Martinelli – Dirigente del M. P. I. – che avrebbe dovuto parlare sugli aspetti peculiari della sicurezza nella scuola. Purtroppo, per motivi di salute, è senza voce, ha dovuto rinunciare per cui avremo subito l'intervento dell'ing. Pasquale Costante che illustrerà un CD del Ministero, che trovate in ogni borsa, con il quale vengono fornite indicazioni per assolvere agli obblighi fondamentali previsti dal D. Lgs. in materia di formazione dei lavoratori e successivamente presenterà i risultati di un'indagine statistica effettuata in tutte le scuole della Provincia.

Tali risultati offriranno lo spunto per avviare un dibattito critico su quelle che sono le diverse problematiche presenti nelle scuole della provincia di Potenza.

Nel pomeriggio il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione e Infortuni dell'ASL di Potenza, ing. Romanelli, ci parlerà delle nuove normative in materia di sicurezza sul lavoro e del ruolo dei servizi di vigilanza e controllo.

La giornata di oggi si concluderà con l'intervento di alcuni funzionari dell'INAIL sul tema degli infortuni e della prevenzione.

Nella mattinata di domani ci sarà l'intervento dell'ing. Franculli – Vice comandante dei vigili del fuoco – che illustrerà i principi base della prevenzione incendi e il quadro della normativa tecnica specifica.

Seguirà l'intervento del dott. Romano dell'ASL di Potenza in merito alla sorveglianza sanitaria effettuata nei casi previsti dalla normativa (con la nomina del medico competente).

Nel pomeriggio si procederà con i lavori di gruppo con la compilazione della scheda – linee guida per una valida ricognizione dei rischi nella propria scuola – allegata alla documentazione che vi è stata consegnata e con la redazione di un documento finale in cui potranno essere forniti suggerimenti per meglio gestire i rapporti con le Amministrazioni e gli Organi di vigilanza.

Le schede consentiranno di verificare lo stato di attuazione della normativa nelle scuole, e saranno utile strumento per la programmazione degli interventi da parte sia delle stesse scuole che delle Amministrazioni locali competenti.

L'ultimo giorno sarà dedicato agli aspetti giuridici della nuova legi-

slazione e alle responsabilità dei Dirigenti scolastici con gli interventi del Pretore di Potenza dott. Alberto Iannuzzi e dell'avv. Mutino dell'Avvocatura dello Stato di Potenza.

Nel pomeriggio infine una tavola rotonda che vedrà protagonisti tutti i maggiori responsabili degli Uffici tecnici delle Amministrazioni, Organi di vigilanza e il Pretore di Potenza.

Come avete sentito il programma è molto concreto, aderente alla nuova immagine di dirigenti che si vogliono confrontare con i problemi reali che vengono vissuti giorno per giorno.

Un grazie anticipato a tutti quanti hanno accettato di partecipare ai nostri lavori in qualità di relatori, al Provveditore dott. Martucci per la costante disponibilità al servizio della scuola, al dott. Misuriello prodigo di indicazioni e suggerimenti, alla dott.ssa Granata che come sempre, quale responsabile del Servizio Aggiornamento dell'Ufficio Studi e Programmazione del provveditorato, si è presa sulle spalle l'organizzazione di questo corso e un grazie a voi tutti per essere qui presenti, mi auguro in atteggiamento di ascolto e di partecipazione. Auguri a tutti di buon lavoro.

## Scuola e cultura della sicurezza

ANGELA GRANATA

*Responsabile Area di sostegno e supporto alla didattica*

*Proveditorato agli Studi*

L'attenzione sempre più elevata che viene rivolta in questi ultimi anni agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali è il segno della consapevolezza della priorità assoluta da riconoscere al diritto alla salute, alla dignità della persona, al valore sociale del lavoro.

Uno dei principi di fondo, che ha guidato le riflessioni dei partecipanti ai lavori di gruppo, è la necessità di realizzare una "formazione globale" nella scuola per favorire l'apprendimento di comportamenti sicuri.

La diffusione di una coscienza del rischio deve trovare prima attuazione nella scuola, dove il giovane impara a conoscere i rischi e a convivere con essi. Le buone abitudini devono essere acquisite il più presto possibile, pertanto è essenziale che la formazione alla sicurezza inizi sin dai primi anni della scuola e prosegua nel corso dell'età adulta adattandosi all'età, ai rischi incontrati, ai compiti e alle responsabilità.

La scuola è quindi la prima palestra per un'attività di informazione e formazione.

"Investire nella prevenzione" significa non solo perseguire un obiettivo altamente sociale ma anche ridimensionare il costo degli eventi professionali.

È essenziale in questo quadro, investire nella informazione e formazione, rivolgendo l'attenzione ai giovani nella convinzione che uno studente informato oggi sui rischi che si corrono sarà domani un lavoratore più attento alla sicurezza propria ed altrui.

Il carattere interdisciplinare dell'educazione nel campo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro fa sì che l'educazione e la formazione non dovrebbero limitarsi alla prevenzione dei rischi professionali ma estendersi a tutte le sfere in cui ogni individuo potrebbe determinare o partecipare alla creazione dei rischi o dei pericoli.

Per quanto riguarda l'integrazione della formazione e informazione nell'ambito dell'educazione scolastica, oltre al piano di evacuazione come strumento operativo, è sentita l'esigenza di avviare programmi di "Educazione comportamentale e alla Protezione civile", come strumenti educativi.

Esperienza interessante è stata quella realizzata nell'ambito del "Progetto scuola sicura".

Nato come programma didattico, finalizzato a inserire nella scuola dell'obbligo l'insegnamento della protezione civile, il progetto ha poi visto ampliare le tematiche affrontate.

I promotori, Ministero degli Interni e della Pubblica Istruzione, hanno ipotizzato e sperimentato l'inserimento, nella scuola dell'obbligo, di un programma globale di educazione incentrato sui rischi naturali, su quelli dell'ambiente domestico e scolastico e, infine, anche sulla sicurezza e la prevenzione connesse al lavoro.

L'Ufficio Studi e Programmazione, al fine di fornire un servizio concreto e reale alle scuole, sta provvedendo ad una ricognizione ed esame delle esperienze pregresse ed in atto nelle scuole in tema di Sicurezza, all'elaborazione di modelli e materiali di supporto da proporre alle scuole, ad una formazione specifica per docenti referenti per la protezione civile, alla divulgazione delle informazioni e alla pubblicizzazione delle esperienze più significative delle scuole.

In sostanza, con l'apporto di professionalità tecniche qualificate nello specifico settore, si propone di fornire strumenti e soluzioni per l'applicazione delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro ai datori di lavoro.

## GIOVANNI BRINDISI

*Presidente Distretto Scolastico n. 2 di Potenza*

Nell'onorarvi della responsabilità della Presidenza del Consiglio Scolastico Distrettuale di Potenza sento doveroso rivolgere un saluto a tutte le autorità ed ai Capi d'Istituto. La Scuola non può vivere, né essere considerata avulsa dal contesto generale della società. Ed è per questo che si avverte l'esigenza di un progetto scuola che possa convergere le attese e gli interessi da parte:

- delle famiglie, sempre più in difficoltà nella educazione dei figli;
  - dei giovani, che manifestano legittime aspettative per un loro proficuo inserimento nel mondo del lavoro;
  - del mondo dell'economia, che intende confrontarsi con la scuola per stabilire forme positive di raccordo;
  - del mondo della cultura, per l'attuazione degli autentici valori della nostra tradizione;
  - del mondo degli adulti, per le richieste di educazione permanente e ricorrente;
  - del mondo delle emarginazioni, che confida per un recupero dei "deboli" all'interno della società;
  - degli operatori scolastici, che avanzano legittime richieste di valorizzazione e di rivalutazione del loro ruolo professionale e sociale.
- Da questa obiettiva convergenza di interessi deve scaturire una solida alleanza fra le diverse componenti del Paese/finalizzata alla realiz-



## Informazione statistica e prevenzione

PASQUALE COSTANTE

R. S. P. P. I. T. C. "F. S. Nitti" - Potenza

zazione dell'auspicata svolta culturale che deve portare ad un diverso atteggiamento della società civile nei confronti della scuola. Ad una nuova domanda di scuola, espressa dalla società con persuasiva lucidità culturale/occorre rispondere con una offerta che superi definitivamente la stagione delle improvvisazioni e sottovalutazioni, e che si manifesti con credibilità attraverso l'elaborazione e la realizzazione di un progetto-scuola incentrato sulla politica delle riforme.

L'interazione piena e convinta fra i difficili compiti educativi ai quali essa è chiamata ad assolvere e la necessità che il processo formativo dei giovani si completi attraverso il contatto con la realtà quotidiana, impone una stretta cooperazione fra tutte le forze sociali operanti sul territorio. Si sente anche l'esigenza di far sì che le singole unità scolastiche siano in grado di realizzarsi, attraverso un maggior coinvolgimento degli organi collegiali, come soggetti di vita culturale aperta alle esigenze formative dei giovani. L'istituzione scolastica può riconoscersi in questo obiettivo, valorizzando soprattutto l'impegno a favorire nella scuola un clima di reciproca fiducia e collaborazione tra tutte le componenti scolastiche. Nell'ottica dell'Autonomia Scolastica viene maggiormente rivalutata la figura del Dirigente scolastico, che è chiamato oggi a gestire, con nuove funzioni e responsabilità, un'organizzazione sempre più complessa; che vive il passaggio da scuola-apparato a scuola-servizio e che deve essere in grado di erogare un'offerta formativa di qualità. Anche gli Enti locali dovranno assumersi maggiori responsabilità; essi dovranno necessariamente dare risposte per il miglioramento della sicurezza delle strutture scolastiche, problema che spesso crea disagi e disorganizzazione dal punto di vista didattico. Il Consiglio Distrettuale può svolgere, in questo contesto, una importante funzione e in tale direzione desidero orientare i miei propositi. Grato per la collaborazione che offrite nel sostenere le iniziative che il Distretto propone alle scuole, vi auguro buon lavoro.

Il campo d'applicazione della previgente legislazione sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro prevede esplicitamente tra i destinatari della norma le istituzioni scolastiche.

Secondo quanto esplicitamente indicato nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive integrazioni e modifiche (di seguito denominato D. Lgs. 626), l'Istituto Scolastico risulta luogo di lavoro in cui, al pari di tutti i settori di attività privati e pubblici, occorre obbligatoriamente attuare "le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro".

Il Regolamento concernente l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro delle istituzioni scolastiche ed educative, adottato con Decreto M. P. I. 29/09/1998 n. 382 (necessario per modellare le norme della sicurezza alle particolari esigenze delle scuole), costituisce il presupposto per rendere operative, nei confronti delle scuole, le previsioni normative in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 626.

Le disposizioni contenute nel citato decreto interessano le istituzioni scolastiche sotto un duplice aspetto:

- individuazione della figura del *datore di lavoro*;
- individuazione della figura del *lavoratore*.

Il legislatore ha equiparato la posizione del Capo di Istituto a quella del datore di lavoro.

Con Decreto Ministro Pubblica Istruzione 21/06/1996 n. 292, emanato ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 242/96, sono stati individuati come datori di lavoro i dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai quali, pertanto, fanno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di riferimento con tutte le implicazioni di ordine amministrativo-contabile e penale che ne derivano.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, articolati in precisi obblighi, il dirigente scolastico può avvalersi della collaborazione di nuove figure (figure sensibili), con specifiche competenze e idonea formazione. Tuttavia, bisogna tenere presente che il principio della *non trasferibilità* degli obblighi e delle responsabilità in materia di sicurezza risulta vincolante, in quanto il Preside ed il Direttore Didattico non possono trasferire sui collaboratori e/o subordinati i propri compiti istituzionali.

L'art. 2 del decreto ha definito la figura dello studente, equiparandolo ad un lavoratore.

Ai sensi del Decreto n. 382 del 29/09/1998 "sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'art. 2 comma 1-lett.a del D. Lgs. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche e educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del Decreto 626, ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il 626 fa discendere particolari obblighi".

Il D. Lgs. 626, che recepisce ben otto direttive europee riguardanti la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, pone al centro della nuova organizzazione della sicurezza il datore di lavoro ed il lavoratore come protagonisti di azioni volte a ridurre i rischi alla fonte.

Al datore è affidata, pertanto, ampia discrezionalità sulla valutazione del rischio, sulla programmazione della sua prevenzione, sui mezzi organizzativi e tecnici da utilizzare per la eliminazione o riduzione del rischio.

A tale maggiore libertà e autonomia fa riscontro un ferreo sistema punitivo: l'inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comporta sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa) variabili non solo in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge, ma anche in funzione degli effetti (a terzi, all'ambiente etc) che tale violazione ha prodotto od avrebbe potuto produrre.

Le questioni sollevate dall'introduzione del decreto attingono a molteplici aspetti: organizzativi, giuridici, tecnici e finanziari.

L'eventuale fabbisogno finanziario si pone sostanzialmente per le seguenti attività:

- stesura del documento di valutazione dei rischi (è evidente, fra l'altro, che la valutazione dei rischi e la individuazione delle misure di tutela, richiedono competenze tecniche rinvenibili solo in alcune tipologie di istituzioni scolastiche);
- nomina del R. S. P. P., nell'impossibilità di provvedere a soluzioni interne;
- eventuale nomina del medico competente.

Il suddetto D. Lgs. 626, con le integrazioni e le modifiche apportate dal D. Lgs. 242/96, definisce una serie di obblighi gravanti sui Presidi e Direttori didattici in materia di sicurezza; fra questi adempimenti obbligatori spiccano per importanza, diffusione e complessità la *formazione e l'informazione di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica* (artt. 21 e 22 del D. Lgs. 626).

Il D. Lgs. 626 ha carattere innovativo, soprattutto perché l'attenzione al rischio deve essere un impegno comune di tutti i lavoratori (espressamente sancito).

Si ha un nuovo approccio, sostanzialmente organizzativo, fondato sull'*autore sponsabilizzazione* dei soggetti coinvolti: i lavoratori, da soggetti tutelati, divengono partecipi ed autori della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di questa autore sponsabilizzazione fanno parte integrante l'informazione e la formazione (come sue componenti essenziali), che, effettuate a tutti i livelli, comportano investimenti bassi e risultati altissimi (rapp. costo/benefici elevatissimo).

Ovunque si parla di prevenzione, autoprotezione e di tutela dell'ambiente, ma spesso non si conoscono nemmeno le più elementari norme di sicurezza.

Va doverosamente richiamata, quindi, l'attenzione sul particolare rilievo della materia nell'ambiente scolastico, dove è indispensabile realizzare un'accurata e sistematica azione di sensibilizzazione, informazione e formazione a vari livelli, volta a *creare una coscienza del rischio ed una cultura della Prevenzione*.

Preparare, attraverso l'informazione e la formazione, docenti e alunni ad affrontare un evento calamitoso rientra in un piano di interventi informativi ed educativi a cui la scuola non può sottrarsi.

L'impegno per formare ed informare tutti i lavoratori risulta complesso ed estremamente oneroso sotto il profilo finanziario, soprattutto per organizzazioni di grandi dimensioni come le scuole, con tutto il personale di segreteria, il personale ATA, docenti di ruolo e non, alunni (equiparati, per alcuni aspetti dei rischi, ai lavoratori).

Questi ultimi, ancorché non destinatari delle procedure di formazione e informazione dovute ai lavoratori, considerati i problemi di carattere organizzativo connessi alla consistenza numerica, vanno comunque adeguatamente informati sui fattori di rischio esistenti all'interno dell'istituzione scolastica.

Tale obbligo potrà essere soddisfatto mediante la produzione e diffusione di opuscoli sintetici e di agevole consultazione, nei quali siano riassunti i principi indicati dalla normativa di riferimento, unitamente a quelle informazioni ritenute utili rispetto all'organizzazione dell'istruzione scolastica in materia di sicurezza.

Il Ministero della P. I., nel cercare di venire incontro alle necessità comuni a tutti i responsabili delle istituzioni scolastiche, ha predisposto l'uso di un CD-ROM con il quale il datore può assolvere agli obblighi fondamentali previsti dal D. Lgs. 626.

Il software (corso di auto-aggiornamento in cui il singolo fruitore interagisce direttamente con il programma) elabora percorsi formativi differenziati in relazione al luogo di lavoro e al ruolo dell'utente, con relativa certificazione dell'avvenuto adempimento.

In situazioni particolari si può pensare ad una fruizione collettiva del prodotto, anche in modo coordinato tra gruppi di scuole: in questi casi occorrerà suddividere i lavoratori in gruppi aventi analoghe funzioni e porre la giusta attenzione in merito alla frequenza degli stessi alle varie sessioni di aggiornamento.

Nelle scuole dovranno essere trattenuti tutti i documenti (copia attestati di frequenza, registri) atti a dimostrare che tale formazione è avvenuta.

Per il personale docente sarà il dirigente scolastico, d'intesa con il collegio dei docenti, a stabilire, al pari delle altre iniziative, le modalità di attivazione di questa formazione.

Il CD-ROM assolve agli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori, del loro rappresentante e del datore di lavoro (se questo non va a ricoprire altro incarico significativo per la disciplina), escludendo invece la formazione delle figure "sensibili" (responsabile servizio prevenzione e protezione, responsabile anti-incendi, responsabile pronto-soccorso) per le quali occorre una formazione dedicata, oltre quella fornita dal programma.

Il CD-ROM fornisce, inoltre, un significativo contributo alla redazione del documento di valutazione, poiché richiama, durante l'iter formativo del datore di lavoro, tutti gli aspetti essenziali su cui soffermarsi per una valida ricognizione dei rischi che gravano sui lavoratori.

Ad integrazione del prodotto multimediale, occorre sicuramente promuovere iniziative di formazione per i dirigenti scolastici, dirette a porre i capi d'istituto nella condizione di meglio assolvere al proprio compito specifico ed essere, altresì, in grado di ricoprire il ruolo di RSP, ove consentito (scuole con meno di duecento dipendenti, esclusi gli alunni).

Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge, un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni scolastiche *una cultura della sicurezza sul lavoro*.

Cultura della sicurezza significa:

- avere coscienza del rischio reale che si corre e convivere con esso;
- attivazione delle procedure necessarie per prevenirlo, limitarlo;
- conoscenza dei comportamenti da adottare in caso di emergenza;
- creazione di un registro dei controlli periodici dove verbalizzare gli esiti di tutte le verifiche;
- protezione dal rischio residuo.

Un modo di vivere che ci deve vedere tutti attori.

Cultura della sicurezza non è solo degli organi di vigilanza, degli addetti alla sicurezza: per una corretta prevenzione che deve essere fatta a tutti i livelli occorre l'apporto di tutti, non solo di esperti.

Non più sicurezza vista come fastidioso, come attività da delegare ad un esperto, perché adotti solo quelle cautele visibili e di limitata utilità (es. la cartellonistica), ma sicurezza intesa come:

- *obiettivo da raggiungere con il concorso di tutti;*
- *attività di pianificazione e programmazione degli interventi (le nuo-*

ve norme cercano di impostare una logica programmatica che, attraverso la conoscenza del problema e la partecipazione di tutte le componenti interessate, porta a pianificare gli interventi di prevenzione prima e indipendentemente dal verificarsi degli eventi lesivi. Va precisato che il legislatore, nel consentire la stesura di un programma di attuazione delle misure di prevenzione, intende concedere ai datori il tempo necessario per adempiere alle nuove disposizioni contenute nel decreto e non certo per regolarizzare inadempienze a norme da tempo vigenti);

- *formazione dei lavoratori* e non più come un insieme di informazioni a volte ovvie, vaghe e generiche, tese più a scaricare di responsabilità i dirigenti che a salvaguardare il lavoratore.

Trattandosi di una norma complessa, che interviene su un testo di per sé già articolato e ricco di riferimenti normativi, è indubbio che la nuova strategia prevenzionistica porterà, almeno all'inizio, un notevole aggravio di impegni, specie nei settori meno preparati; in compenso il salto di qualità, ai fini della sicurezza dei lavoratori, è rilevante.

### *I rischi nella scuola*

La società di oggi sembra essere divenuta la società dei grandi rischi, perché a quelli naturali si aggiungono in misura sempre maggiore i rischi derivanti dalle nuove tecnologie.

Ogni anno si verificano in Italia, all'interno delle scuole, numerosi incidenti.

I dati sono sconcertanti: tra il '94 e il '97 gli infortuni denunciati all'INAIL sono quasi raddoppiati. Quali sono le cause?

Molti edifici sono piuttosto vecchi, non dotati di idonei sistemi di sicurezza, con particolari costruttivi come scale, parapetti ecc. che possono dare adito a pericoli sia dal punto di vista funzionale che strutturale, con arredi progettati non tenendo conto del problema sicurezza (si pensi ai materiali infiammabili, agli spigoli non smussati ecc. con assenza di manutenzione).

È cambiato il modo stesso di insegnare, con un maggiore coinvolgimento degli studenti: il modello di scuola di oggi, con laboratori, stage, attività creative e di manipolazione, offre sicuramente molte più occasioni di rischio anche a causa dell'introduzione di nuove tecno-

logie.

Il vero punto debole per le scuole tecniche sono i laboratori di meccanica, elettronica, chimica, informatica (videotermini: postura, microclima, illuminotecnica ecc.).

Basta un'aula di fotografia in una scuola per sollevare il problema dello smaltimento degli acidi, lo stesso vale per il toner delle fotocopiatrici.

E poi c'è il fattore forse più importante: la presenza contemporanea di molte persone, per cui ogni evento, anche il più piccolo, può diventare molto pericoloso.

L'esperienza insegna che il rischio maggiore è quello derivante dal panico durante l'esodo forzato e non regolato, causato da situazioni di pericolo imprevedibili.

I rischi connessi con l'attività scolastica, derivanti dalla non rispondenza alle norme, possono essere classificati in tre categorie:

1. strutture e impianti;
2. attrezzature utilizzate e/o elementi di arredo;
3. comportamenti dei docenti, del personale, degli alunni.

### *1 - Rischi derivanti dalle strutture e impianti*

Va preliminarmente ricordato come gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche ed educative, sono a carico dell'Ente locale tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626, relativamente ai predefiniti interventi, si intendono assolti da parte dei dirigenti scolastici con la richiesta del loro adempimento all'Ente locale competente (art. 4 comma 12 D. Lgs. 626/94).

Per la prevenzione e la rimozione dei rischi appartenenti a tale categoria, il Preside/Direttore Didattico, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, se riscontra l'esistenza reale di deficienze strutturali o di manutenzione dei locali utilizzati, deve provvedere a richiedere i dovuti sopralluoghi e inoltrare, all'Amministrazione proprietaria dei locali stessi, la richiesta per il loro adeguamento.

Per rendersi conto delle eventuali difformità dell'edificio e della opportunità di informare l'Ente sugli obblighi che gli competono, è indi-



spensabile conoscere quanto riportato al Tirolo II della legge (prescrizioni sulla idoneità dei luoghi di lavoro ai fini della sicurezza, con indicazioni precise sulle dimensioni delle vie di uscita, delle scale, delle porte di accesso ecc.) oltre ad acquisire agli atti della scuola tutta la documentazione di rito (certificato di collaudo, igiene, staticità, prevenzione incendi, esercizio ascensori, scariche atmosferiche, di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, riscaldamento ecc.).

Nel caso in cui il datore, sentito l'eventuale R. S. P. P., ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo (art. 5 Decreto n. 382).

Si ricorda che l'utilizzo di ogni edificio per le attività per le quali è stato costruito, è subordinato alla *autorizzazione del Sindaco* (agibilità, abitabilità) che viene rilasciata previo parere igienico-sanitario della ASL competente.

Qualsiasi edificio utilizzato per l'attività scolastica deve, pertanto, essere preventivamente autorizzato per la destinazione specifica.

Il mancato rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari non garantisce sulla idoneità della struttura sotto il profilo igienico-sanitario e, quindi, eventuali carenze o inidoneità degli ambienti potrebbero non essere note.

L'autorità scolastica competente per territorio, secondo quanto stabilito nel Decreto 382 (art. 5), promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto.

## 2 - *Rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate e dagli elementi di arredo*

Nel ribadire la diretta competenza degli Enti locali in merito alle questioni strutturali, arredi e impiantistica in generale, (fatto salvo, ovviamente, l'obbligo da parte del Capo d'Istituto di adottare ogni misura idonea in caso di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità), si ricorda che è di pertinenza del dirigente scolastico l'adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati alle attività didattiche.

Per quanto riguarda i rischi derivanti da usura e quindi sopravvenuta inidoneità dei materiali forniti dalle Amministrazioni (banchi, sedie,

suppellettili ecc.), il Dirigente deve:

- segnalare all'Amministrazione i materiali da sostituire;
- dare disposizione ai docenti di segnalare i sussidi non più idonei o che possono comportare rischio nella loro utilizzazione, e di non utilizzarli in attesa della loro rimozione.

## 3 - *Rischi derivanti dai comportamenti degli allievi, docenti, personale*

Non è difficile dimostrare che la maggior parte degli incidenti nelle scuole è dovuta alla trascuratezza delle più elementari norme di prevenzione e sicurezza.

Il rischio derivante da comportamenti attivi o omissivi dei docenti, del personale e degli alunni, sia durante le normali attività che in casi eccezionali di emergenza, legata al verificarsi di eventi improvvisi ma non imprevedibili (terremoti, incendi ecc.), può essere eliminato con un'attenta opera di informazione e con prescrizioni, norme di precauzione circa l'utilizzo, conservazione, verifica e manutenzione delle apparecchiature, sostanze, materiali, arredi e quanto altro viene adottato normalmente.

Il Dirigente scolastico deve:

- *informare i lavoratori* in merito a normative, legislazioni, adempimenti previsti, responsabilità degli Operatori scolastici, rischi più frequenti e continui, principali misure di prevenzione;
  - *stabilire apposite regole di comportamento per gli alunni*, durante l'entrata ed uscita quotidiana dalla scuola, in classe, nell'uso dei bagni, nello spostamento in palestra o laboratori ecc.;
  - *richiamare docenti e personale* ad osservare quanto disposto nel Regolamento di Istituto e in apposite circolari interne, per prevenire rischi derivanti da omessa vigilanza;
  - *richiamare docenti, personale e alunni*, ad osservare quanto disposto nel Piano di evacuazione, nelle Circolari interne, negli ordini di servizio, per prevenire rischi derivanti dalla necessità di improvvisa evacuazione dell'edificio (incendi, terremoti).
- Per la tutela della sicurezza dell'ambiente lavorativo esiste, come visto, una consistente serie di normative ed una copiosa legislazione cui ogni datore è tenuto ad uniformarsi. Per ridurre i rischi purtroppo ciò non basta: occorre sensibilizzare tutti i lavoratori verso una migliore conoscenza dell'ambiente scolastico e dei suoi rischi prevalenti, creare, in

definitiva, una coscienza del rischio ed una cultura della sicurezza che non può essere trascurata o sminuita proprio nell'istituzione scolastica.

*Indagine Statistica effettuata dal Provveditore agli Studi nell'anno scolastico 1977/1978: lettura dei dati*

“Prevenire è meglio che curare”.

Tale considerazione nella realtà quotidiana è purtroppo maggiormente disattesa proprio laddove dovrebbe trovare la massima applicazione: nella scuola.

Quel che fino ad ora si è fatto non può in alcun modo considerarsi sufficiente, se solo si dà ascolto alle statistiche che evidenziano una situazione, a dir poco, inquietante.

Quante scuole sono ubicate in edifici strutturalmente idonei e sicuri? Quante scuole hanno una zona di raccolta sicura?

Ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire condizioni di abitabilità soddisfacenti con riferimento ai seguenti parametri (vedi D. M. 18.12.1975):

- *condizioni acustiche* (livello sonoro, difesa dai rumori ecc.);
- *condizioni dell'illuminazione e del colore* (grado e qualità dell'illuminazione naturale e artificiale);
- *condizioni termoisolometriche e purezza dell'aria* (livello termico, igrometria, grado di purezza, difesa dal caldo e dal freddo, dall'umidità ecc.);
- *condizioni di sicurezza* (statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti, la difesa microbiologica, la sicurezza degli impianti sia nell'uso che nella gestione, la difesa dai fulmini ecc.);
- *porte di accesso* alla scuola e a tutti i locali di uso collettivo che devono aprire verso l'esterno;
- *progettazione e esecuzione di opere* relative ad ambienti ove si svolgono attività di movimento, tali da escludere possibili infortuni degli alunni.

In definitiva, ogni edificio scolastico per definirsi “sicuro” (intendendo la sicurezza nel modo più esteso del termine), dovrebbe essere una costruzione antisismica, ben compartimentata contro il fuoco, colbertata e protetta contro gli agenti atmosferici, dotata di idonei sistemi di sicurezza, con particolari costruttivi, come le scale, che non costituiscono

fonte di pericolo, dove esiste una manutenzione efficace e preventiva, con scadenze fisse e programmate. Ma quante scuole hanno realmente tali requisiti?

Per anni questo problema è stato ignorato e ancora oggi manca una cultura della sicurezza. Dovrebbe finire l'epoca del fai da te che sicuramente non garantisce il livello minimo della sicurezza.

Bisogna chiedere un intervento forte degli Enti locali, proprietari degli immobili, perché effettuino controlli su impianti (elettrici, antincendi, riscaldamento ecc.) ed interventi immediati sulle strutture.

La sicurezza non può essere improvvisata e necessita di un aggiornamento continuo.

Con l'introduzione del D. Lgs. 626 e successive modifiche e integrazioni si è avvertita la necessità di dotare il Provveditorato agli Studi di Potenza di un centro di elaborazione dati che cominciasse a creare, sulla base di indicatori via via sempre più completi, una banca di informazioni sullo stato di attuazione della normativa per la sicurezza e sulla necessità di assistenza.

Cominciare a disporre di una dettagliata mappa dei rischi, costruita elaborando le informazioni e i dati richiesti alle scuole, rimane ancora oggi lo strumento indispensabile per poter verificare l'attuazione degli interventi programmati e mettere a punto proposte, di ordine più generale, ritenute necessarie per affrontare e risolvere le problematiche di maggiore rilievo.

L'indagine statistica a campionatura universale, effettuata dal Provveditorato agli Studi di Potenza nell'anno scolastico 1997/'98, è stata finalizzata, pertanto, all'acquisizione dei dati informativi sulle problematiche legate alle prove di evacuazione e sullo stato di attuazione di alcune misure di prevenzione incendi.

Il monitoraggio è stato realizzato somministrando alle scuole di ogni ordine e grado dei cinque Distretti scolastici della provincia la “scheda d'indagine” riportata in appendice e preparata dal Gruppo di lavoro Provinciale Scuola Sicura, costituito presso l'Ufficio Studi e Programmazione del Provveditorato agli Studi di Potenza.

Terminata la rilevazione, di cui si riporta in appendice il dettaglio dei dati raccolti in questo primo anno di osservazione, tutte le informazioni (frequenze assolute) sono state catalogate sia sotto forma di tabelle (tab. 1, tab. 5), relative alle diverse tipologie di scuole e alle aree distrettuali, e sia attraverso la graficizzazione dei risultati più interes-

ti e significativi (fig. 1, fig. 11).

Il numero totale delle schede pervenute è pari a 272, comprensivo delle sezioni staccate.

L'indagine statistica ha fornito utili elementi per una riflessione e per avviare un dibattito critico sugli aspetti di maggior rilievo segnalati dalle scuole.

Di seguito saranno forniti alcuni suggerimenti operativi e informazioni varie, in risposta alle diverse problematiche segnalate attraverso le schede.

Lo studio statistico effettuato ci permette di rilevare che:

1. *Il 73,50% delle scuole ha regolarmente compilato la scheda, trasmettendola in Proveditorato.*

Nel grafico ad istogramma di fig. 1, sono riportate le percentuali, distinte per tipologie di scuole.

Nonostante un limitato numero di scuole intervistate non abbia risposto o abbia fornito dati incompleti o inesatti, si è potuto comunque raggiungere un numero di risposte tale da poter considerare il campione significativo e rappresentativo dell'intero universo.

2. *L'84% delle scuole ha redatto il Piano di Emergenza.*

Il dato è stato calcolato sul totale delle schede scrutinate (272 comprensive delle sezioni staccate).

Nel grafico ad istogramma di fig. 2, sono riportate le percentuali distinte per tipologie di scuole.

3. *Tra le scuole che hanno realizzato il piano (231), così come si evince dalla fig. 3:*

- il 5,19% lo ha fatto visionare ai VV.FF.;

- il 77,49% lo ha redatto la scuola;

- bassa è la percentuale di quelle dove è stato redatto da Tecnici.

È consigliabile che i piani realizzati dalle scuole, in particolare quelli non redati da Tecnici, siano fatti visionare dai VV.FF.

- La maggior parte delle scuole ha provveduto all'affissione di planimetrie e cartellonistica.

Si ricorda che il Piano di Emergenza, tenuto sempre aggiornato, deve contenere, oltre alle Planimetrie, le procedure per l'evacuazione dal luogo di lavoro, misure specifiche per disabili, do-

veri del personale cui sono affidate particolari responsabilità. Bisogna assicurarsi che tutto il personale sia stato informato ed addestrato sulle procedure da attuare.

Il piano deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

4. *Con riferimento alla informazione-sensibilizzazione, quasi tutte le scuole hanno svolto attività di informazione-sensibilizzazione, illustrando il Piano di Emergenza ai lavoratori, distribuendo moduli di evacuazione e materiale della Protezione Civile, procedendo all'assegnazione prelimitare degli incarichi (vedi fig. 4).*

Si ricorda che è obbligo del datore di lavoro fornire ad ogni lavoratore un'adeguata informazione e formazione sui principi base della prevenzione incendi e sugli interventi da attuare in presenza di un incendio.

Ogni lavoratore deve ricevere informazioni:

- sui rischi;

- sulle misure di prevenzione e protezione;

- sull'osservanza di particolari misure, divieti (non usare l'ascensore durante l'evacuazione, tenere chiuse le porte REI, non manomettere la cartellonistica e altri dispositivi);

- sul piano di emergenza e sulle procedure da adottare in caso di incendio;

- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta e gestione emergenze e pronto soccorso, del R. S. P. P.

È bene predisporre per i lavoratori avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o incendio.

5. *La prova di evacuazione, prevista per legge almeno due volte all'anno (D. M. 26.08.1992) è stata effettuata nell'83,46% delle scuole, con risultati positivi nella maggior parte di essi (gli allievi hanno dimostrato di essere ben informati e responsabilizzati).*

I dati più interessanti che emergono dalla lettura del grafico a barre di fig. 5 sono i seguenti:

- il 77,09% delle scuole ha effettuato la prova sulla base di un piano;



- *poche le scuole che hanno coinvolto gli Enti, le Associazioni di volontariato, i genitori;*

- *l'80,62% utilizza le vie di esodo ordinariamente al termine delle lezioni. Facendo utilizzare alle classi, al termine delle lezioni, le uscite di emergenza, si consegue un proficuo addestramento all'evacuazione e ci si familiarizza con le modalità di abbandono dei locali.*

- *Nel 10,57% si è verificato ingorgo ed altro.*

Dove la prova ha rilevato serie carenze è consigliabile ripeterla, dopo che siano stati presi i necessari provvedimenti (es. informazione).

La prova deve coinvolgere il personale nel: percorrere le vie, identificare le porte REI (ove esistenti), identificare la posizione dei dispositivi di allarme, identificare il percorso fino al luogo sicuro.

L'allarme non deve essere segnalato ai VV. FF. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti.

Occorre, infine, incaricare degli addetti opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore su eventuali carenze.

Dove vi sono vie di esodo alternative, l'esercitazione deve basarsi sul presupposto che una di esse non possa essere utilizzata a causa di un incendio.

6. *Il 16,54% delle scuole non ha effettuato la prova e la maggior parte per difficoltà organizzative e strutturali (fig. 6).*

7. *Situazione attuale edificio.*

Dati certamente più preoccupanti riguardano lo stato di attuazione di alcune misure di prevenzione incendi.

Nel grafico a barre di fig. 7, si rileva che:

- *il 13,24% ha il Certificato di Prevenzione Incendi;*

- *il 24,26% ha gli idranti e solo il 37,87% di esse procede ad un controllo periodico;*

- *il 55,88% ha gli estintori in numero sufficiente (vedi CD-Estintori);*

- *il 60% procede alla verifica semestrale degli estintori.*

Si ricorda, secondo quanto previsto dal D. M. 26/08/92, che ogni

tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio:

◇ *Reti di idranti (scuole tipo 1-2-3-4-5):* rete di tubazione ad anello con almeno un idrante con attacco UNI 45 per piano (numero di tubazione flessibile, di lunghezza idonea a raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta). Qualora l'acquedotto non garantisca la portata richiesta dovrà essere installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico, con gruppi di pompaggio (due pompe, una di riserva all'altra);

◇ *estintori portatili* di capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C, di tipo approvato dal Ministero dell'Interno in ragione di almeno 1 per ogni 200 mq con un minimo di 2 per piano;

◇ *impianto di rilevazione automatica d'incendio* solo per ambienti con carico d'incendio superiore a 30 Kg/mq.

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare controlli sui luoghi di lavoro per accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio (predisporre idonee liste di controllo).

*Il datore è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.*

Egli deve attuare la sorveglianza (verificare che le attrezzature e impianti siano nelle normali condizioni operative, accessibili e non presentino danni materiali), il controllo e la manutenzione delle attrezzature e impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

L'attività di controllo periodico (con frequenza semestrale) e la manutenzione debbono essere eseguite da personale competente e qualificato.

- *Il 42,65% delle scuole ha l'impianto di illuminazione di emergenza.*

Tutte le vie di uscita, compreso i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati fino al luogo sicuro. In assenza di illuminazione naturale deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione di corrente.

- *Il 55,15% ha le porte di uscita esterna con maniglione antipanico;*

- *Il 32,72% ha le scale di sicurezza esterne.*

Si ricorda che ogni scuola deve essere provvista di un sistema

organizzato di vie di uscita (dimensionato in base al max. affollamento ipotizzabile - 26 pers/aula) ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro. Gli spazi, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una a prova di fumo. (D. M. 26/08/92). Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre e altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.

- *Quasi tutte le scuole hanno individuato la Zona di Raccolta.*

- *Il 24,63% ha predisposto il Registro dei Controlli periodici.*

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un *registro dei controlli periodici* ove annotare tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio, dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli.

Nei grafici ad istogramma di figg. 8-9 e 10, sono stati riportati i dati relativi allo stato di attuazione di alcune misure di prevenzione incendi, suddivisi per Distretto scolastico.

Le percentuali più basse, così come emerge dalla lettura dei dati, sono relative al *Distretto Scolastico di Senise*.

Interessante infine il confronto fra alcuni di questi dati con quelli risultanti da una precedente ricerca effettuata nel 1994/95, limitatamente alle sole Scuole medie inferiori.

Dal grafico di fig. 11 risulta:

- è aumentata la percentuale delle scuole che hanno predisposto il registro dei controlli periodici e sono dotate di impianto di illuminazione di emergenza;

- è diminuita la percentuale delle scuole che:

- effettuano il controllo periodico degli idranti ed estintori;
- effettuano la prova di evacuazione e procedono all'assegnazione degli incarichi.

Nulla è cambiato per quanto riguarda le scuole che hanno le scale di

sicurezza e le porte con maniglione antipanic.

Tra le altre problematiche segnalate dalle scuole emergono le seguenti:

#### PREVENZIONE INCENDI

◇ *scuole prive di un sistema di allarme (o sistema inefficiente).*

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presente in caso di pericolo. Verificare costantemente che l'impianto sia percepito in tutti i posti di lavoro. Il comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola. Il sistema di allarme può essere costituito dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un suono particolare (scuole tipo 0, 1, 2); per le altre deve essere previsto anche un impianto di altoparlanti.

◇ *scuole prive dell'impianto di illuminazione di emergenza;*

◇ *scuole prive di estintori;*

◇ *scuole prive di idranti (edifici con un numero di presenze contemporanee superiore a 100 persone);*

◇ *idranti non funzionanti (rete non collegata alla condotta d'acqua principale);*

◇ *deposito sostanze combustibili in luoghi non idonei.*

Numerose le scuole che hanno segnalato l'accumulo di rifiuti, carta, materiali per imballaggio, sedie, banchi, materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente, in locali non idonei (locale impianti, sottoscala ecc.). Si ricorda che molti incendi possono essere prevenuti richiamando l'attenzione del personale sui pericoli di incendio e imparando opportune disposizioni. È bene:

- rimuovere e vietare accumuli di materiale comburente nei locali sottoscala e centrale termica e in genere in tutti i luoghi non idonei. Il quantitativo di tale materiale, limitato a quello strettamente necessario, deve essere depositato in appositi locali (luogo isolato o locale separato dal restante tramite porte e strutture resistenti al fuoco REI 60, con apertura di aerazione di sup. non inferiore a 1/40 della sup. in pianta e con estintore), lontano dalle vie di esodo;

- disporre il divieto di usare fiamme libere e di fumare nei depositi e

nelle aree contenenti materiali combustibili o infiammabili;

- Procedere all'identificazione delle aree dove è proibito fumare e alla regolamentazione del fumo nelle altre.

Le aree che normalmente non sono frequentate da personale (cantinieri, depositi ecc.) e tutte le aree dove un incendio potrebbe svilupparsi senza essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili e devono essere adottate precauzioni per proteggerle contro l'accesso di persone non autorizzate.

Il sottoscala è un vano che si è tentati di utilizzare nei modi più incredibili e strani, senza pensare che in caso di incendio, costituendo naturalmente con il vano scala un potente camino di tiraggio, fumi, gas e fiamme possono indirizzarsi verso l'alto con grande facilità.

- ◇ *Impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;*
- ◇ *Modifiche agli impianti elettrici effettuate da personale non qualificato.*

#### SCALE, VIE ED USCITE DI SICUREZZA

- ◇ *Edifici privi di scale di sicurezza esterne (edifici su più livelli);*
  - ◇ *scale di emergenza esterne posizionate in punti poco agevoli per l'evacuazione;*
  - ◇ *edifici privi di adeguate uscite di sicurezza;*
  - ◇ *vie di fuga interne ed esterne all'edificio scolastico non segnalate con apposita cartellonistica e non sicure (presenza di cornicioni pericolanti, uscite che immettono direttamente su strada aperta al traffico).*
- Tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.
- Esse devono sempre condurre ad un luogo sicuro ed evitare percorsi in un'unica direzione. Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a 2 ed esse debbono essere installate in punti ragionevolmente contrapposti.
- (D. M. 10/03/98 - All. III "Misure relative alle vie di fuga").
- La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a m. 60. Vie di uscita, scale, passaggi, corridoi, devono essere sorvegliati continuamente al fine di assicurare che siano liberi da ostruzioni e peri-

coli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. I rifiuti e scarti (mat. combustibili), non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale) bensì in un'area idonea fuori dell'edificio.

#### ◇ *assenza di idonea protezione nelle scale di emergenza.*

SEGNALETICA (vedi CD-Aule).

- ◇ *Segnaletica non conforme al D. Lgs. 493/96;*
- ◇ *Segnaletica non esistente;*
- ◇ *Segnaletica luminosa non esistente.*

La segnaletica deve essere conforme a quanto previsto nel D. Lgs. 493 del 14/8/96 "Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza", che stabilisce i requisiti e le prescrizioni per l'impiego della segnaletica. Importante l'informazione.

#### ZONA DI RACCOLTA

- ◇ *Area non ancora individuata;*
  - ◇ *Assenza di spazi idonei;*
  - ◇ *Area non idonea per la presenza di auto in sosta e/o venditori ambulanti, per attraversamento strada;*
  - ◇ *Area che non presenta sufficienti caratteristiche di sicurezza (presenza di serbatoi, erbacce e materiale di risulta, cavi elettrici sospesi, assenza di protezioni in vicinanza di strade a scorrimento veloce, scarsa illuminazione esterna);*
  - ◇ *Scarsa accessibilità (percorsi accidentati, evacuazione lenta e difficoltosa).*
- Bisogna prevedere adeguata recinzione in prossimità di zone pericolose (strade) e vietare a tutti i veicoli di parcheggiare o sostare in prossimità delle uscite di emergenza e dell'ingresso alla zona di raccolta.

#### PORTE E PORTONI (vedi CD-Porte e Portoni)

- ◇ *Scarsa manutenzione;*
- ◇ *Porte esterne non agevolmente apribili (prive di maniglione antipatico);*
- ◇ *Numero e larghezza porte non conformi a quanto previsto dalla normativa (locali destinati ad uso collettivo);*

- ◇ *Apertura porte (lungo le vie di fuga) in senso contrario al verso dell'esodo.*  
Il datore o persona addetta deve verificare, prima dell'inizio delle lezioni, l'efficienza delle porte in corrispondenza delle uscite di piano e di quelle lungo le vie di esodo (agevole apertura e funzionalità; che non siano chiuse a chiave).

Per ogni tipo di scuola, i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, mense, dormitori, attività parascolastiche ecc.) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di un'uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso dell'esodo, che adduca in luogo sicuro.

Gli spazi adibiti ad aula Magna, se la capienza supera le cento persone e vengono utilizzati per manifestazioni non scolastiche, devono rispondere alle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

Quelle delle aule devono aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 (D. M. 26/08/92).

Anche le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nello stesso verso.

Quelle resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.

## IMPIANTIE AGIBILITÀ DEI LOCALI

- ◇ *manca di adeguata manutenzione, verifica ed adeguamento degli impianti alle disposizioni legislative vigenti in materia (riscaldamento, elettrico, messa a terra, trattamento aria, idraulico ecc.);*
  - ◇ *problemi strutturali;*
  - ◇ *edifici per civile abitazione adattati a scuole e privi di misure atte a garantire il livello minimo di sicurezza.*
- Numerosi Presidi e Direttori Didattici hanno invitato gli Enti proprietari a:

– prendere tutte le iniziative atte ad assicurare l'agibilità statica e igienico-sanitaria dei locali e degli edifici delle scuole nonché a provvedere all'adeguamento degli stessi alle norme di prevenzione incendi di cui al D. M. 26.08.1992, D. Lgs. 626/94 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni (predisporre un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro);

– effettuare periodici controlli ed operazioni di manutenzione, da parte di ditte con personale specializzato, relativamente a tutti gli impianti esistenti (le verifiche dovranno essere appositamente certificate ed annotate su di un registro);

– trasmettere i contratti di appalto per la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti ed attrezzature (elettrico, termico, antincendio ecc.) e gli schemi generali degli impianti.

Si raccomanda di verificare periodicamente il layout degli ambienti di lavoro (con eventuale ridistribuzione dei mobili, delle apparecchiature e postazioni), in modo da ottenere un miglioramento degli spazi di lavoro e consentire, in caso di evacuazione, un sicuro esodo.

## PIANO DI EMERGENZA (vedi CD-Piano di esodo e piano di emergenza)

– *Manca di supporti tecnici e cultura nel campo della prevenzione (esigenza di un coinvolgimento dei Vigili del Fuoco, uffici tecnici e Prorez. Civile nella redazione del piano);*

– *manca di planimetrie fornite dal Comune o dalla Provincia.*  
L'applicazione del D. Lgs. 626/94 crea non poche difficoltà nell'ambito di strutture alle quali, pur identificando i diretti responsabili, non viene fornito un adeguato supporto tecnico, normativo, formativo ed informativo in grado di consentire l'attuazione della vigente normativa nei modi e nei tempi richiesti.

## PROVA DI EVACUAZIONE

- ◇ *non effettuata perché i VV. FF. e il Gruppo Prov. Scuola sicura non hanno risposto alle richieste fatte (si ricorda che è obbligo di legge effettuare la prova almeno due volte all'anno e non occorre la presenza dei VV. FF. o altro Ente);*
- ◇ *non effettuata perché il fenomeno non è stato avvertito;*
- ◇ *difficoltà nel disattivare con rapidità le chiavi di arresto degli impianti, (collocate in posti diversi);*
- ◇ *non disattivata l'erogazione dei servizi (la scuola non ha accesso ai locali dove sono ubicate le chiavi di arresto);*



◊ *non coinvolti contemporaneamente tutti gli alunni dello stesso edificio (Istituti Comprensivi).*

Il Preside e /o Direttore deve prendere ogni iniziativa affinché la prova coinvolga tutti gli alunni presenti nell'edificio. Nella redazione del piano bisogna tenere conto della presenza contemporanea di tutte le persone che occupano uno stesso edificio.

Alcune scuole hanno inviato al Sindaco una relazione dettagliata sull'esito della Prova ed effettuato (dopo la prova) analisi critiche dei comportamenti, al fine di individuare e rettificare comportamenti non idonei emersi durante l'evacuazione.

#### BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 30 D. Lgs. 626: "I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. L'obbligo vige in particolare per porte, vie di circolazione, scale, docce, gabinetti, posti di lavoro occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.

La disposizione non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

Quando non siano installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se questo è predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio e tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure.

#### CERTIFICAZIONE

– *Scuole sprovviste di tutta la documentazione tecnica e autorizzativa.* La documentazione prova la rispondenza delle strutture, macchine, impianti, attrezzature, alle misure di prevenzione, igiene e sicurezza (indicatore di una buona organizzazione e conduzione dell'azienda).

Le stesse attività di controllo e vigilanza prevedono l'accesso e la verifica di dati e documenti.

#### MICROCLIMA E IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO

– *aspirazione da zone inquinate (prese d'aria esterne collocate in prossimità di parcheggi, ai bordi di strade di grande viabilità, a poca distanza dall'espulsione dell'aria viziata, nei locali depositi);*

– *filtrazione inadeguata o inesistente (condotte e locali d'immissione sporchi, con residui di ogni genere);*

– *locali di rigenerazione sporchi, con pareti ad intonaco grezzo di facile sbricolamento con conseguente immissione in ricircolo di aria viziata;*

– *veleno dei topi in polvere disseminato in grande quantità, senza controllo, nelle centrali e/o nelle camere di condizionamento.*

Il datore deve provvedere a rendere il microclima degli ambienti lavorativi il più possibile vicino al benessere termico (installazione di un sistema di controllo locale di temperatura e umidità), mediante idonei impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.

In caso di progettazione, funzionamento e manutenzione inadeguata essi, infatti, possono contribuire al deterioramento della qualità dell'aria (*costituite una fonte d'inquinamento microbiologico degli ambienti interni*).

E bene richiedere agli Enti locali:

– *tutta la documentazione tecnica dell'impianto di condizionamento e/o ventilazione, con attestazione:*

a. che i sistemi di coibentazione dell'impianto non siano realizzati con modalità e materiali che comportano la dispersione di inquinanti nell'aria;

b. che l'impianto garantisce in tutti i locali con permanenza di persone un adeguato microclima in conformità alle norme UNI.

– *la predisposizione di un programma per la manutenzione periodica e la pulizia dell'impianto di trattamento aria, al fine di garantire in tutti i locali un adeguato microclima sia durante la stagione estiva che invernale (temperatura ed altri parametri microclimatici adeguati all'organismo umano per tutto il tempo di lavoro).*

E bene:

– *effettuare regolarmente la pulizia dei filtri e di tutte le parti ove si possono depositare sedimenti o sporcizia tali da essere fonte di pericolo per i lavoratori;*

– *controllare che le bocchette di prelievo dell'aria siano collocate in modo da garantire il prelievo di aria salubre.*

Nonostante la legislazione sulla prevenzione abbia prodotto impulsi di adeguamento, soprattutto per effetto degli ultimi D. Lgs., poco si è fatto e molta è la strada ancora da percorrere per raggiungere il livello minimo di sicurezza.

Bisogna recuperare il ritardo che si registra rispetto ad altre realtà europee che hanno da tempo adottato misure e comportamenti finalizzati a convivere con i rischi naturali e tecnologici.

Il fatalismo con cui per troppo tempo sono state accettate le catastrofi deve appartenere al passato: una società civile deve essere in grado di prevenire garantendo quei sistemi di difesa che la scienza e la tecnologia possono porre a disposizione di tutti.

Sono convinto che solo attraverso la presa di coscienza e la conoscenza dei problemi da parte delle istituzioni, attraverso un'accurata e sistematica azione di sensibilizzazione, informazione e formazione ai vari livelli, si possano senz'altro conseguire notevoli risultati nei confronti di un fenomeno che può assai meglio essere prevenuto che curato.

Fig. 1 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione delle scuole Anno scolastico 1997/98






Fig. 2 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione delle scuole  
Anno scolastico 1997/98




Fig. 3 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione delle scuole  
Anno scolastico 1997/98






Fig. 4 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione delle scuole  
Anno scolastico 1997/98




Fig. 5 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione delle scuole  
Anno scolastico 1997/98






Fig. 6 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione delle scuole  
Anno scolastico 1997/98




Fig. 7 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione delle scuole  
Anno scolastico 1997/98






Fig. 8 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione delle scuole  
Anno scolastico 1997/98




Fig. 9 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione delle scuole  
Anno scolastico 1997/98






Fig. 10 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione delle scuole  
Anno scolastico 1997/98





Fig. 11 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione delle scuole  
Anno scolastico 1997/98







Tab. 2 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione nelle scuole

## SCUOLE ELEMENTARI

3) Prova di evacuazione	Distretto Scolastico n. 1			Distretto Scolastico n. 2			Distretto Scolastico n. 3			Distretto Scolastico n. 4			Distretto Scolastico n. 5		
	LAVELLO			POTENZA			MOLITERNO			LAURIA			SENISE		
	Totale schede N. 9			Totale schede N. 34			Totale schede N. 16			Totale schede N. 23			Totale schede N. 10		
	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto
È stata effettuata la prova	8	1		24	9	1	11	4	1	20	1	2	11	2	
Non effettuata per difficoltà tecniche	1			6											
Non effettuata per difficoltà strutturali	1			8									1		
Non effettuata per difficoltà organizzative	1			8			1						1		
Non effettuata per difficoltà didattico-educative	1														
Evacuazione effettuata sulla base di un piano	4	4		15	4	5	9		2	18	1	1	10		
Coinvolti Vigili del Fuoco															
Coinvolto ufficio Tecnico Provincia															
Coinvolto ufficio Tecnico Comune				8			3			2			5		
Coinvolto Com. Comun. Prot. Civ.	1			5			2								
Coinvolto Gruppo di volontariato	1						1			1					
Coinvolti genitori				1											
Si è proceduto all'affissione di planimetrie e segnaletica	5	4		28	5	1	9	6	1	16	4	3	11	2	
Le vie di esodo risultano ben segnalate	7	2		31		3	11	4	1	17	4	2	12		

Tab. 2 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione nelle scuole

## SCUOLE ELEMENTARI

4) Problemi emersi nel corso dell'evacuazione	Distretto Scolastico n. 1			Distretto Scolastico n. 2			Distretto Scolastico n. 3			Distretto Scolastico n. 4			Distretto Scolastico n. 5		
	LAVELLO			POTENZA			MOLITERNO			LAURIA			SENISE		
	Totale schede N. 9			Totale schede N. 134			Totale schede N. 16			Totale schede N. 23			Totale schede N. 10		
	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto
Gli alunni sono usciti senza sovrapposizioni di file	8			23		1	11			20			11		
Gli alunni sono usciti al passo	6		2	23		1	11			20			11		
In prossimità delle uscite si è verificato ingorgo		8		3		20		11		3	17				11
Le uscite di sicurezza sono state controllate dal personale ausiliario	2			22		1	11			18		2	5	5	
Si è proceduto ad interrompere l'erogazione del gas, luce, acqua	4			13			10	1		16	4		6	5	
Le vie di esodo vengono utilizzate ordinariamente al termine delle lezioni	7			23			11			16			8		
5) Situazione attuale dell'edificio															
È stato rilasciato il Certificato di prevenzione incendi	1	8		3	22	9	2	12	2	1	13	9			11
Gli estintori vengono verificati ogni sei mesi	4	4	1	22	11	1	10	2	4	13	5	5	5	6	
Gli estintori sono in numero sufficiente	5	4		19	15		11	3	2	12	7	4	5	8	
Esistono idranti	2	6	1	7	24	3	5	9	2	2	18	3			13
Gli idranti vengono periodicamente controllati		2		3	4		2	2	1	1	1				
Esiste l'impianto di illuminazione di emergenza		7	2	19	14	1	5	10	1	9	10	4	1	12	
Le porte di uscita sono dotate di maniglioni antipánico	4	5		26	8		8	7	1	10	11	2	2	11	
Esistono scale di sicurezza esterne	2	7		16	17	1	2	10	4	4	14	5	3	12	
È stata individuata la zona di raccolta	5	4		32	2		12	2	2	18	2	3	11		
È stata riportata la zona di raccolta nelle planimetrie	3	2		26	6		11	1		10	8		8	5	
È stato predisposto un registro dei controlli	1	7	1	4	25	5	6	8	2	5	14	4			11



Tab. 3 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione nelle scuole  
ISTITUTI COMPRENSIVI

4) Problemi emersi nel corso dell'evacuazione	Distretto Scolastico n. 1			Distretto Scolastico n. 2			Distretto Scolastico n. 3			Distretto Scolastico n. 4			Distretto Scolastico n. 5	
	LAVELLO			POTENZA			MOLITERNO			LAURIA			SENIGALLIA	
	Totale schede N. 7			Totale schede N. 23			Totale schede N. 5			Totale schede N. 4			Totale schede N. 2	
	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO
Gli alunni sono usciti senza sovrapposizioni di file	6			20			5			4				
Gli alunni sono usciti al passo	4		2	20			5			4				
In prossimità delle uscite si è verificato ingorgo	1	5			19	1	1	4			2	2		
Le uscite di sicurezza sono state controllate dal personale ausiliario	6			19	1		4		1		1	3		
Si è proceduto ad interrompere l'erogazione del gas, luce, acqua	3	3		13	4		5				4			
Le vie di esodo vengono utilizzate ordinariamente al termine delle lezioni	2			17			5				3			
5) Situazione attuale dell'edificio														
È stato rilasciato il Certificato di prevenzione incendi		7		2	21			1	4		4			
Gli estintori vengono verificati ogni sei mesi	5	1	1	16	6	1		5			3	1		
Gli estintori sono in numero sufficiente	4	2	1	13	9	1	3		2			4		
Esistono idranti	2	5		5	18		1	2	2			4		
Gli idranti vengono periodicamente controllati	1	1		5			1					4		
Esiste l'impianto di illuminazione di emergenza	3	4		8	14		1	4			1	1	2	
Le porte di uscita sono dotate di maniglioni antipanico	4	3		15	8		1	4			2	1	1	
Esistono scale di sicurezza esterne	4	3		6	17		1	2	2		1	2	1	
È stata individuata la zona di raccolta	5		2	22		1	3	2			4			
È stata riportata la zona di raccolta nelle planimetrie	3	2	2	15	8		2	2	1		3	1		
È stato predisposto un registro dei controlli periodici		5	2	11	9	3		5			4			

Tab. 4 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione nelle scuole  
SCUOLE MEDIE

1) Piano di emergenza	Distretto Scolastico n. 1			Distretto Scolastico n. 2			Distretto Scolastico n. 3			Distretto Scolastico n. 4			Distretto Scolastico n. 5	
	LAVELLO			POTENZA			MOLITERNO			LAURIA			SENIGALLIA	
	Totale schede N. 13			Totale schede N. 22			Totale schede N. 11			Totale schede N. 12			Totale schede N. 5	
	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO
È stato realizzato il piano	13			18	3	1	8		3	9	3		3	1
È stato redatto sulla base delle linee guida	12	1		15		3	5		3	9			3	1
È stato redatto da un Tecnico Comunale				4			2			1				
È stato redatto da un Tecnico abilitato														
È stato redatto dalla Scuola	11			15			7			8			2	
È stato visionato dai VV.FF.	1	12		1	15	2	1	7			7	2		4
2) Informazione-Sensibilizzazione														
È stato distribuito il materiale della Protezione Civile	13			22			8		3	9	2	1	3	1
È stato illustrato il dossier "Progetto Scuola Sicura"	13			20	1	1	8		3	9	1	2	3	1
È stata proiettata la video-cassetta	11	2		20	1	1	8		3	8	4		4	
Attività svolte sulla base delle indicazioni fornite	13			19		3	8		3	9	1	2	4	
È stato illustrato il Piano di evacuazione	12		1	21	1		8			9			3	
Sono stati distribuiti moduli di evacuazione alle classi	11	1	1	21	1		7	1	3	8	4		2	2
Si è proceduti all'assegnazione preliminare degli incarichi	12		1	21		1	8		3	6	4	2	3	1

SCUOLE MEDIE

3) Prova di evacuazione	Distretto Scolastico n. 1			Distretto Scolastico n. 2			Distretto Scolastico n. 3			Distretto Scolastico n. 4			Distretto Scolastico n. 5	
	LAVELLO			POTENZA			MOLITERNO			LAURIA			SENIGALLIA	
	Totale schede N.13			Totale schede N. 22			Totale schede N. 11			Totale schede N. 12			Totale schede N. 10	
	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO
È stata effettuata la prova	12	1		20	1	1	8		3	10	1	1	3	1
Non effettuata per difficoltà tecniche														
Non effettuata per difficoltà strutturali	1			1						1			1	
Non effettuata per difficoltà organizzative	1									1			1	
Non effettuata per difficoltà didattico-educative	1												1	
Evacuazione effettuata sulla base di un piano	10	1	1	13	1	6	8			6	2	2	3	
Coinvolti Vigili del Fuoco	1			1										
Coinvolto ufficio Tecnico Provincia	1													
Coinvolto ufficio Tecnico Comune	1			8			2			2			1	
Coinvolto Com. Comun. Prot. Civ.	1			1										
Coinvolto Gruppo di volontariato	1			1						1				
Coinvolti genitori	2			2						2				
Si è proceduti all'affissione di planimetrie e segnaletica	12		1	22			8		3	9		3	3	1
Le vie di esodo risultano ben segnalate	13			21		1	8		3	10		2	4	

Tab. 4 - Schede di rilevamento sulle problematiche legate alla prova di evacuazione nelle scuole

SCUOLE MEDIE

4) Problemi emersi nel corso dell'evacuazione	Distretto Scolastico n. 1			Distretto Scolastico n. 2			Distretto Scolastico n. 3			Distretto Scolastico n. 4			Distretto Scolastico n. 5	
	LAVELLO			POTENZA			MOLITERNO			LAURIA			SENIGALLIA	
	Totale schede N. 13			Totale schede N. 22			Totale schede N. 11			Totale schede N. 12			Totale schede N. 10	
	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO
Gli alunni sono usciti senza sovrapposizioni di file	12			20			8			9	1		3	
Gli alunni sono usciti al passo	12			20			8			10			3	
In prossimità delle uscite si è verificato ingorgo	1	11		1	18	1	3	5		1	9			3
Le uscite di sicurezza sono state controllate dal personale ausiliario	11	1		17		3	6	1	1	7	3		2	1
Si è proceduto ad interrompere l'erogazione del gas, luce, acqua	7	5		13		7	6	2		1	7	2	2	1
Le vie di esodo vengono utilizzate ordinariamente al termine delle lezioni	11			13			8			8			2	
5) Situazione attuale dell'edificio														
È stato rilasciato il Certificato di prevenzione incendi	3	8	2	3	17	2	4	5	2	4	5	3		4
Gli estintori vengono verificati ogni sei mesi	5	6	2	12	8	2	7	4		9	2	1		4
Gli estintori sono in numero sufficiente	5	8		16	5	1	9	2		7	4	1	1	3
Esistono idranti	3	9	1	11	9	2	2	9		2	9	1	2	2
Gli idranti vengono periodicamente controllati	1	2		3	7	1	1	1			2			2
Esiste l'impianto di illuminazione di emergenza	3	10		15	6	1	4	7		6	6			3
Le porte di uscita sono dotate di maniglioni antipanico	6	6	1	14	7	1	5	6		6	6		1	3
Esistono scale di sicurezza esterne	3	9	1	14	7	1	3	8		6	5	1	1	3
È stata individuata la zona di raccolta	12	1		21		1	10		1	8	2	2	3	1
È stata riportata la zona di raccolta nelle planimetrie	11	1	1	14	4	4	10	1		6	4	2	3	1
È stato predisposto un registro dei controlli periodici	4	8	1	11	9	2	4	7		4	6	2	2	2





	Distretto Scolastico n. 1			Distretto Scolastico n. 2			Distretto Scolastico n. 3			Distretto Scolastico n. 4			Distretto Scolastico n. 5		
	LAVELLO			POTENZA			MOLITERNO			LAURIA			SENTINELLA		
4) Problemi emersi nel corso dell'evacuazione	Totale schede N. 10			Totale schede N. 8			Totale schede N. 5			Totale schede N. 7			Totale schede N. 5		
	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto	SI	NO	Non risposto
Gli alunni sono usciti senza sovrapposizioni di file	9			6			4			7					
Gli alunni sono usciti al passo	9			6			3		1	7					
In prossimità delle uscite si è verificato ingorgo		9		1	5			3	1	1	5	1			
Le uscite di sicurezza sono state controllate dal personale ausiliario	7	1	1	6			4			6		1			
Si è proceduto ad interrompere l'erogazione del gas, luce, acqua	7	1	1	2	4		1	2	1	4	2	1			
Le vie di esodo vengono utilizzate ordinariamente al termine delle lezioni	4			6			3			6					
5) Situazione attuale dell'edificio															
È stato rilasciato il Certificato di prevenzione incendi	2	5	3	1	5	2	3	1	1	4	3				1
Gli estintori vengono verificati ogni sei mesi	9	1		6		2	5			7					1
Gli estintori sono in numero sufficiente	8	2		6	1	1	5			4	2	1			1
Esistono idranti	5	4	1	4	3	1	2	2	1	3	3	1			1
Gli idranti vengono periodicamente controllati	2	3		1	3		1	1	1	2	1				1
Esiste l'impianto di illuminazione di emergenza	7	3		6	2		5			4	2	1			1
Le porte di uscita sono dotate di maniglioni antipánico	9	1		7	1		3	2		5	2				1
Esistono scale di sicurezza esterne	5	5		7	1		2	3		4	3				1
È stata individuata la zona di raccolta	10			7	1		3		2	6		1		1	
È stata riportata la zona di raccolta nelle planimetrie	9	1		4	3	1	4	1		6	1				1
È stato predisposto un registro dei controlli periodici	1	8	1	2	5	1	1	4		1	6				1

Aspetti applicativi delle nuove normative in materia di sicurezza sul lavoro

SALVATORE ROMANELLI

Responsabile Ufficio Prevenzione e infornimi ASL di Potenza

Premessa

A distanza di cinque anni dalla pubblicazione del D. Lgs. 626/94 e di due anni dalla sua piena entrata in vigore, assistiamo ancora nella Pubblica Amministrazione, Enti Locali, o articolazioni periferiche di Enti Centrali, ad una applicazione schizofrenica della norma.

- una certa attenzione ed adesione agli aspetti formali della norma;
- una sostanziale disattenzione alla realizzazione concreta e sostanziale del sistema di prevenzione che il 626 disegna in termini di organizzazione, sistema informativo, distribuzione di responsabilità, attuazione delle misure preventive e protettive ecc. Si è, in ultima analisi, predispone la "scatola" che dovrebbe fare da contenitore al sistema preventivo (individuazione dei "Datori di Lavoro" nominando i servizi di Prevenzione e Protezione aziendale e i RLS, effettuando la "Valutazione dei Rischi", anche se è lecito nutrire, in molti casi, dubbi sulla qualità di questo processo ecc.), ma la scatola stessa è rimasta quasi sempre vuota di contenuti, di azioni, di interventi.

Anche per il mondo della scuola l'approccio è stato per ora fortemente orientato agli aspetti burocratici e formali: il D. M. del Ministro della Pubblica Istruzione del 21/06/96 individuava puntualmente le figure dei datori di lavoro nell'ambito degli uffici ed istituzioni dipenden-

ti dal Ministro della Pubblica Istruzione. Tra essi per le scuole, i Presidi o rispettivamente Direttori Didattici.

Successive circolari e note hanno dimostrato quanto contraddittoria ed aleatoria possa essere l'individuazione dei datori di lavoro come mero atto formale, senza che vi siano dietro i necessari presupposti organizzativi. Infatti, la circolare n. 14 del 14/01/98 del Capo di gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione ricordava ai Presidi la necessità di subordinare gli interventi per la prima attuazione del 626 nella scuola all'adesione del decreto Interministeriale (previsto nel citato D. M. del 21/06/96 all'art. 03) che dovrà individuare le particolari esigenze connesse al servizio espletato. Una successiva nota della Direzione Generale del Personale degli affari Generali ed Amministrativi, Direzione VIII del Ministro della Pubblica Istruzione, sostiene che non si possa porre a carico dei capi di istituto (ex presidi), individuati come datori di lavoro, gli adempimenti e le connesse responsabilità previste dal D. Lgs. 626/94 in quanto gli oneri necessari a sostenere tale applicazione non possono essere individuati a prescindere dalle specifiche indicazioni per l'applicazione della norma al caso particolare delle scuole.

Tutto ciò si commenta da se, e la dice lunga sui livelli di elaborazione e di operatività per l'applicazione del 626 nel mondo scolastico.

È da ricordare, inoltre, che a proposito della sicurezza negli edifici scolastici sono state emanate negli ultimi anni diverse disposizioni, che costituiscono forti punti di riferimento, ma sempre nel senso di individuazioni di deroghe e proroghe: ad esempio la legge del 23/12/96 n. 649 proroga fino al 31/12/99 l'obbligo di adeguamento degli edifici scolastici di proprietà pubblica a quanto previsto da 626/94 e da D. M. del Ministero degli Interni del 26/08/92 (norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) e delle legge 46/90.

Il D. M. 238/98, anche a fronte di alcune dimenticanze e posizioni opinabili, fornisce un valido supporto procedurale per l'attuazione del D. M. 626/94, nonché per identificare i compiti e le responsabilità degli operatori all'interno delle istituzioni scolastiche.

Anche se il tempo trascorso per la sua emanazione non è stato certamente quello previsto dal D. Lgs. 626/94, è auspicabile che metta in moto tutte le procedure previste dalle norme legislative e si giunga quanto prima all'attuazione pratica della normativa tecnica e di sicurezza.

#### *Novità del D. Lgs. 626/94*

La portata innovativa del D. Lgs. 626/94 è rappresentata dal principio della "programmazione della prevenzione" e dal conseguente obbligo, a carico del datore di lavoro, della valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi è infatti lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo.

La valutazione dei rischi non può essere effettuata in astratto, ma deve tradursi in un documento contenente:

- una relazione, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali, conseguente alla valutazione di cui sopra;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'obbligo di documentare la valutazione dei rischi, come quello di aggiornarla, sono peraltro sanzionati penalmente ad esclusivo carico del datore di lavoro (art. 89, primo comma, D. Lgs. 626/94).

#### *La concreta attuazione del D. Lgs. 626/94 nelle scuole*

La gestione della sicurezza non deve rappresentare un fatto aggiuntivo rispetto alla finalità fondamentale della scuola ma deve con essa integrarsi.

La scuola infatti è un organismo dinamico nel quale, più o meno rapidamente, mutano le condizioni al contorno: muta, nel tempo, lo stato e le modalità di fruizione degli ambienti; vengono acquisite nuove apparecchiature, o introdotte nuove sostanze; cambia il personale (corpo docente, gli allievi, anch'essi destinatari delle norme in particolare in quanto fruitori di laboratori, biblioteche ecc., si rinnovano parzialmente ogni anno).

Si indica di seguito, senza la pretesa di essere esaustivi, una metodologia da seguire per concretizzare l'attuazione del D. Lgs. 626/94.

#### *A. Identificazione:*

- Dei fattori di pericolo;
- Dei lavoratori esposti;

• Di norme e parametri di riferimento.

**B. Valutazione:**

- Stime dell'entità di esposizione;
- Stime della gravità degli effetti che ne possono derivare;
- Stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
- Valutazione del rischio;
- Confronto con il livello del rischio accettabile.

**C. Controllo e gestione:**

- Ricerca di misure tecniche, organizzative, procedurali per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero di esposti;
- Definizione di un piano e cronogramma per mettere in atto le misure individuate;
- Definizione delle misure per il mantenimento e il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo;
- Attuazione del piano e verifica dell'efficacia;
- Revisione ed aggiornamento della valutazione e del piano.

*Valutazione dei rischi*

Valutare i rischi significa attribuire loro un valore, quantificarli. Per la valutazione del rischio connesso al verificarsi di un particolare evento sfavorevole occorre valutare sia la probabilità di quell'evento sia l'entità delle conseguenze dannose, quindi definire la relazione che intercorre tra i due parametri ed il rischio. Un criterio di valutazione è quello basato su matrici di valutazione del tipo:

		P			
		4	8	12	16
	4	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4

D

$R = P * D$

R = indice di rischio

P = probabilità

D = danno

P	Giudizio	Definizioni e criteri
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la non conformità alla norma ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si ha notizia di danni già verificatisi per la stessa mancanza in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcun stupore.
3	Probabile	La non conformità può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. Si conosce qualche episodio verificatosi in seguito alla mancata attuazione di misure e procedimenti preventivi.
3	Poco probabile	La non conformità può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
1	Improbabile	La non conformità può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.

D	Giudizio	Definizioni e criteri
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irrever-

	sibili e/o parzialmente invalidante.
2 Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1 Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibile.

In base al valore di R così ottenuto si stabilisce l'urgenza e la priorità dei provvedimenti da assumere.

$R > 8$  Azioni correttive indilazionabili

$4 < R < 8$  Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

$2 < R < 4$  Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine

$R = 1$  Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.

#### *Attuazione delle misure di prevenzione e protezione*

Sulla base della valutazione dei rischi occorre definire gli interventi di prevenzione e protezione da attuare per conseguire le finalità seguenti.

a) Ricondurre il rischio a valori accettabili, nel caso in cui la valutazione abbia evidenziato una situazione inaccettabile;

b) Mantenere, nel tempo, il livello di sicurezza raggiunto;

c) Migliorare, nel tempo, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal proposito è necessario definire un cronogramma, cioè un programma delle misure che specifichi i tempi di attuazione. Secondo i principi della prevenzione gli interventi riferiti a un particolare fattore vanno considerati secondo una scala gerarchica di preferibilità che va dagli interventi alla fonte agli interventi sul percorso di trasmissione, alle misure di protezione collettiva, sino, infine, agli interventi di protezione individuali.

Sistema infortunistico e prevenzione in relazione al rischio in genere

ALESSANDRO ROMEO

*Formatore INAIL*

Le statistiche ufficiali fotografano una situazione pesante nel campo della sicurezza sui posti di lavoro.

Cinquantamila miliardi, di cui undicimila sostenuti direttamente dall'INAIL, ma, soprattutto 1.200 morti e 14.000 invalidità permanenti l'anno, pesano terribilmente sulla coscienza sociale del paese.

Questo significa che ancora niente o poco è stato fatto per costruire un sistema di sicurezza degno di una nazione civile.

La prevenzione va fatta perché è un dovere della società, perché l'infortunio non è una fatalità, perché incide sui costi della collettività, ma anche delle aziende.

È necessario, allora, investire con fiducia in sicurezza, perché vi è la garanzia del ritorno e in termini economici e in qualità della vita, ma delinea organizzativamente, anche, una migliore qualità del processo produttivo.

È dalla conoscenza del processo aziendale la fonte da cui partire per modellare una disciplina prevenzionistica che non guardi solo all'aspetto oggettivo, ma, nel tenere conto dell'applicazione delle misure tecniche, faccia affidamento sul fattore umano da coinvolgere attraverso una penetrante opera di sensibilizzazione che può determinare quella che è definita come "cultura di tipo partecipativo".

L'emanaazione del Decreto Legislativo 626/94, con le successive

modificazioni, si iscrive tra le iniziative legislative tese a rendere "accettabile" il rischio; infatti, nel ribadire l'aspetto ergonomico della prevenzione, introduce un insieme di figure sinergicamente orientate verso l'obiettivo sicurezza, ma fornisce, anche, uno strumento, il documento di rischio, che consente di avviare una riorganizzazione pianificata e razionale del sistema aziendale tesa alla riduzione e/o controllo dei fattori di rischio.

Il mondo scolastico è, oggi, coinvolto nel progettare e programmare un modello di sicurezza in sintonia con l'evoluzione dei processi di produzione e con le esigenze della società moderna.

Il nuovo modello e la natura manageriale della Dirigenza rappresentano una evoluzione in positivo che consente di "reingegnerizzare" sia i processi educativi sia quelli amministrativi ed adattarli alle mutate esigenze della sicurezza.

La scarsa attenzione rivolta alla rilevazione dei rischi in ambito scolastico è spesso causa di infortunio.

Infatti, si ritiene, a torto, che gli ambienti scolastici, per loro natura, siano scarsamente riconducibili ad un'alta frequenza di rischio e che la gravità del danno, vale a dire ciò che la collettività ha perduto in termini di giornate di lavoro e capacità lavorativa a causa degli infortuni sul lavoro, è scarsamente incidente.

La lettura dei dati INAIL, nell'ultimo triennio, interessanti il settore scolastico, dimostra invece che il fenomeno infortunistico incide in maniera significativa sul totale degli infortuni.

Una analisi più attenta dimostra che la maggiore forma di accadimento è determinata da carenze organizzative ovvero da cattiva manutenzione di impianti.

La mancanza di strisce antiscivolo, l'ingombro delle vie di fuga, l'uso scorretto degli impianti sono gli elementi che spesso determinano gli infortuni.

A conferma di quanto detto vi è l'analisi della sede della lesione che vede la mano e l'occhio tra quelle più ricorrenti, seguite dal braccio e la caviglia; non mancano, infine, lesioni più gravi, come i traumi cranici con conseguenze mortali.

L'andamento infortunistico nel settore scuola non rientra, quindi, tra le aziende che possono ritenere il loro "rischio accettabile"; ciò è dovuto essenzialmente a tre fattori: *carenze organizzative, comunicazione incongruente, formazione/informazione inadeguata.*

I processi interni sono, tuttora, scarsamente adeguati alle mutate esigenze dell'organizzazione scolastica, ovvero non sono riprogettati alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza. La mancanza di comunicazione all'interno, unita ad una scarsa informazione e formazione rappresentano la maggiore fonte di rischio. Al Dirigente Scolastico, "Datore di Lavoro", spetta il compito di farsi carico di rivedere i processi lavorativi analizzando le componenti organizzative: struttura, ambienti, mezzi e personale, ricercando le fonti di rischio e formando e informando i lavoratori.

Valutare i rischi significa, essenzialmente, individuare i centri e/o le fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché, l'esposizione a rischio degli stessi.

Per fare ciò è determinante il coinvolgimento, in primis, del lavoratore e la continua interazione con le altre figure, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti, Rappresentante dei Lavoratori, nella consapevolezza che il rischio all'interno di una struttura è in continua evoluzione e che una sua sottovalutazione significa: *grave omissione.*

La scuola ha un compito in più, quello di promuovere la cultura della prevenzione, in termini di investimento sui giovani, cittadini e lavoratori di domani, ai quali affidare il compito di riportare gli infortuni in termini fisiologici.

Una fonte di sostegno per ogni azione rivolta a promuovere consapevolezza nella prevenzione potrà essere trovata utilizzando gli strumenti posti a disposizione dall'INAIL che, in base all'art. 24 della 626/94, è deputato, tra gli altri, a fornire consulenza, assistenza e informazione.

Un impegno quello dell'INAIL che investe l'intera organizzazione che è a disposizione della scuola con i suoi tecnici, i normativi e i formatori, ma, anche, con una grande banca dati che costituisce uno dei mezzi di conoscenza dei rischi e rappresenta uno strumento formidabile per costruire la griglia di valutazione dei rischi. Sottovalutare il rischio, quindi, è una omissione che espone le persone ad un pericolo immediato; conoscere, ridurre o eliminare i rischi significa migliorare la qualità del lavoro e della vita, guardando con serenità al futuro.



**Sicurezza:** informazione e formazione nella scuola  
*(Si riportano, trasformate in testo, le schede che con grafici e immagini vengono utilizzate per l'informazione sulla sicurezza)*

INAIL

DIREZIONE REGIONALE BASILICATA

*Le norme*

303/55	89/391/CEE Direttiva quadro
547/55	
277/91	Decreto 26/8/92
626/94	Decreto n. 382/29/9/98
242/96	

*Glossario minimo sulla sicurezza*

- *Sistema organizzativo:* sistema di elaborazione di fattori in ingresso (input), di prodotti in uscita (output).

- *Organizzazione:* insieme di relazioni che intercorrono tra i vari soggetti che, all'interno di una determinata struttura, concorrono ad uno stesso fine.


- *Sicurezza e salute nell'analisi organizzativa:* fenomeno riguardante i problemi che influenzano l'integrità psicofisica dei lavoratori. Nell'analisi organizzativa la sicurezza e la salute devono essere viste come una attività dell'azienda, risultante da una serie di decisioni e di operazioni interne ed esterne attuate dagli individui che ne fanno parte.

- *Approccio sistemico:* si basa sul concetto di sistema, cioè su un insieme di elementi in continua interazione tra di loro.

- *Caratteristiche dell'approccio sistemico:* sistema aperto in quanto si mantiene autonomamente attraverso scambi con l'esterno.

- *Ciclicità del processo:* meccanismi o sistemi ciclici mediante i quali le relazioni di interdipendenza tra le parti si mantengono e si trasformano permettendo l'esistenza del sistema stesso.

*Sistema organizzativo scolastico*



## Componenti organizzative


Struttura / ambienti e mezzi / Risorse umane

- *Equilibrio delle componenti*: l'intero sistema si basa sulla capacità di equilibrio delle sue componenti in termini di sicurezza della struttura, dei mezzi e ambienti e comportamento sicuro del personale.
- *Psicologia del lavoro*: nella struttura organizzativa di impresa è elemento fondamentale il meccanismo psicologico.
- *Percezione del rischio*: per la sicurezza e la tutela della salute è fondamentale la differenza tra *rischio soggettivo* e *rischio oggettivo*; quanto più si sottovaluta il rischio tanto più è potenzialmente pericoloso.

## Teoria di E. Spaltro - Infortunio in funzione del

- *pericolo*: condizione oggettiva che caratterizza un ambiente e che può essere misurata in termini probabilistici di eventualità di un danno alle persone.
- *rischio*: percezione soggettiva del pericolo.
- *situazione di incertezza*: spinta dell'individuo tra sicurezza e rischio determina situazioni di incertezza.


## Azioni finalizzate alla sicurezza



90

## Teoria della dissonanza cognitiva

Dissonanza individuale nel caso della sicurezza e tutela della salute è lo scarto tra pericolo oggettivo e pericolo soggettivo



In caso di non utilizzo dei DPI FESTINGER suggerisce tre vie:

- ◇ cambiare un elemento cognitivo comportamentale, cioè riuscire a far adottare un nuovo comportamento;
- ◇ cambiare un elemento cognitivo ambientale;
- ◇ aggiungere nuovi elementi cognitivi che operino nel senso della diminuzione della dissonanza.


91

## La formazione nella prevenzione

Come processo tendente a far crescere l'individuo all'interno dell'organizzazione d'appartenenza, attraverso un cambiamento che opera a tre livelli:

1. a livello di conoscenze, per modificare la struttura conoscitiva delle nozioni che l'individuo possiede;
2. a livello delle capacità, per cercare di attivare e migliorare le capacità di agire e/o svilupparne delle altre;
3. a livello dei comportamenti, con lo scopo di creare nell'individuo degli atteggiamenti favorevoli agli obiettivi del processo formativo.

### Sistema organizzativo scolastico



– Il *pericolo* è la potenzialità di una determinata entità (processo produttivo, macchina, sostanza) di provocare danni;

– Il *danno* è la lesione fisica come conseguenza diretta o indiretta di esposizione al pericolo;

– Il *rischio* è la combinazione della probabilità (o frequenza) del verificarsi di un evento dannoso e della gravità (magnitudo) delle sue conseguenze in una situazione di pericolo.

L'analisi del rischio si effettua facendo uso sistematico delle informazioni disponibili per identificare i pericoli, valutare il rischio e adottare misure di riduzione.

Nel rischio elettrico la fonte di pericolo è il filo scoperto mentre il rischio è la combinazione tra la probabilità di accadimento (rara, occasionale, frequente) e la gravità del danno o magnitudo (formico-lio, scossa, folgorazione).

Nel rischio incendio la fonte di pericolo è la presenza di materiale combustibile mentre il rischio è la combinazione tra la probabilità (legata alla presenza di comburente) e gravità del danno (sia per le strutture che per le persone).

### Tipologie di rischio:

rischi di origine naturale  
rischi individuali in casa, sul lavoro, sulla strada  
rischi tecnologici.

Nelle società moderne il rischio diventa "complesso" e legato a molte cause. Ciò comporta una analisi in dettaglio per verificare e identificare:  
cosa può succedere  
con quale probabilità  
con quali conseguenze.

### Fattori di rischio legati alla analisi dei processi organizzativi

#### Fattori di rischio ambientali:

- ◇ Stati di non salute connessi al lavoro
- ◇ Rischi connessi alle mansioni svolte dalle varie figure professionali.

*Fattori di rischio ambientale*  
*Condizioni generali dell'ambiente - Art. 33 D. Lgs. 626/94*

- ◇ Pavimenti  
Devono essere esenti da protuberanze, cavità, piani inclinati, antisdruciolevoli
- ◇ Pareti  
dipinte a tinte chiare e/o lavabile
- ◇ Vetrate  
realizzate in materiali di sicurezza, in modo da non presentare pericoli, ad un metro da terra
- ◇ Affollamento  
Condizioni generali di rischio
- ◇ Evacuazione dei locali  
Le vie di transito devono essere libere da ingombri e adeguatamente segnalate
- ◇ Funzionamento della struttura  
revisione periodica degli impianti e dispositivi di sicurezza
- ◇ Condizione di igiene  
Corretta manutenzione per evitare il processo di degrado
- ◇ Temperatura dei locali  
La temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi dei lavoratori. Si parla di benessere o conforto termico quando non si avvertono sensazioni di caldo o di freddo e si può mantenere un equilibrio termico senza sudorazione.

La temperatura ideale varia tra i 18° e i 24° con un tasso di umidità tra il 40 e il 60% e un movimento d'aria di 0,3 m/sec.

- ◇ Rischio  
Da sbalzi termici (raffreddamento)

Da ventilazione scorretta

- ◇ Illuminazione  
I luoghi di lavoro debbono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di sufficiente illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Inoltre è necessario tener conto:
  1. Presenza assenza di abbigliamento
  2. Colore della luce
  3. Distribuzione delle ombre.

<i>Intensità minima della luce</i>	
Ambienti destinati a deposito	10 lux
corridoi e scale	20 lux
lavori grossolani	40 lux
lavori di media finezza	100 lux
lavori fini	200 lux
lavori finissimi	300 lux

- ◇ Rumore  
I livelli di rumore nei luoghi di lavoro non devono superare i 50/60 dB.  
Livelli superiori provocano affaticamento, scarsa attenzione e diminuzione di apprendimento.

## Attenzioni!!!

I tipi di rumore e valori in decibel sono i seguenti:

soglia di udibilità	0
fruscio di foglie	10
voce bisbigliata	30
rumore medio diurno in un locale di città	40
musica a basso volume	40
conversazione normale	50/60
rumore di una autovettura	60/70
traffico stradale	70/80
officina meccanica di media rumorosità	70
traffico stradale intenso	80
trombe di automobile	90
veicolo pesante	90
metropolitana	100
colpo di cannone	130
soglia dolore	130
motore di aviogetti	140
missili in partenza	180

**I livelli di rumore nei luoghi di lavoro non devono superare i 50/60 dB. Livelli superiori provocano affaticamento, scarsa attenzione e diminuzione di apprendimento**

### ◇ Sedie ergonomiche

Per un sedile ergonomico bisogna considerare le prescrizioni minime previste dall'allegato VII del D. Lgs. 626/94. Deve essere: sicuro, pratico, adattabile, confortevole, solido, adeguato.

### La norma: UNI 7713

(arredamenti scolastici, tavolini e sedie) approvata l'1.11.1997 - D. M. 2 marzo 1978 pubblicato in G. U. n. 100 del 12.4.78



*Stato di non salute connessi al lavoro.*  
*La fatica mentale*

- *La fatica mentale* è la somma delle diverse sollecitazioni a cui è sottoposta una persona.

In particolare una analisi di Chiappino e Tomasini riconoscono come fattori concorrenti:

- ◇ delusione riguardo lo stipendio e/o incentivi
- ◇ scarse opportunità di carriera
- ◇ compiti ripetitivi
- ◇ mancanza di responsabilità
- ◇ ambiguità del ruolo.


*Lo stress*



Risposta dell'organismo alle sollecitazioni che tendono a modificare lo stato di equilibrio psicofisico che producono manifestazioni fisiche e psichiche.

*Cause:* rumore, condizioni ambientali sfavorevoli, ritmi di lavoro, ripetitività delle mansioni.





Posizione assunta dal corpo in un preciso momento o durante lo svolgimento di una azione o operazione.

È importante una "educazione posturale" tenuto conto che una scorretta posizione determina un carico sui dischi con gravi conseguenze per la colonna vertebrale.

*Rischi connessi alle mansioni svolte dalle varie figure professionali*

◊ Capi d'istituto

Manager scolastico: il rischio è sul versante dello stress e della fatica mentale.

◊ Docente

I rischi sono: rumorosità - stress - sforzo vocale - allergie - infortuni - posture - rischio biologico.

◊ Personale amministrativo

*Responsabile amministrativa*

I rischi: fatica mentale - rischio biologico - stress - esposizione VDT - esposizione a sostanze per fotocoproduzione - esposizione ai rumori.

*Assistente amministrativa*

I rischi: infortuni generici - fatica mentale - rischio biologico - stress - esposizione VDT esposizione a sostanze per fotocoproduzione - esposizione ai rumori.

*Assistente tecnico*

Il lavoro si svolge in laboratori meccanici, elettrotecnici, chimici  
I rischi: connessi alle attrezzature in uso (le attrezzature devono rispondere alla previsione delle norme di cui al D. P. R. 547/55).

*Collaboratore scolastico*

I rischi: stress - rischio biologico - rischi dovuti alle operazioni di pulizia - infortuni in genere.

*Personale di cucina*

I rischi derivano da strappi muscolari, movimentazione manuale di carichi, ordinaria manutenzione utensili, servizi connessi alla attività di cucina.

◊ Studente

I rischi più rilevanti derivano dall'ambiente, dalla postura, dalla movimentazione dei carichi, dalla esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici, stress.

Il D. Lgs. 242/96 stabilisce che sono da considerarsi lavoratori "gli allievi degli istituti di istruzione secondaria ed universitari, nonché i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature in genere, agenti chimici, fisici e biologici".

## Il rischio elettrico


- La pericolosità del rischio elettrico consiste nell'attraversamento della corrente nel corpo umano (si ha l'elettrocuzione o folgorazione) e dalla possibilità di innescare incendi.

- L'incendio si ha o per corto circuito o per sovraccarico

- L'elettrocuzione si può avere per contatto diretto o contatto indiretto







Per gli impianti elettrici tenere conto della legge 46/90

- *Comburente/combustibile*: sostanza e preparati che a contatto con altre sostanze provocano una forte reazione esotermica.



Sul posto di lavoro sottovalutare il rischio costituisce un comportamento ommissivo paragonabile ad una grave condizione di pericolo

## D. Lgs. 493/96: Segnaletica di sicurezza



La prevenzione incendi negli istituti scolastici alla luce del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche

EMANUELE FRANCUCCI

*Comando Vigili del fuoco di Potenza*

#### *Premessa*

Il D. Lgs. 626/94, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, non ha apportato sostanziali modifiche alla precedente normativa sulla sicurezza antincendio; ne ha, anzi, ribadito la validità, quale riferimento obbligatorio per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza.

Tuttavia tale provvedimento ha innovato profondamente il panorama legislativo in vigore, poiché ha introdotto una diversa impostazione nell'approccio con le problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il decreto in questione prevede l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- individuazione e valutazione dei fattori di rischio;
- eliminazione degli stessi, ovvero, laddove ciò non sia possibile, riduzione al minimo e controllo costante dei medesimi;
- programmazione delle attività di prevenzione;
- predisposizione delle procedure da attuare in caso di emergenza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;

– informazione, formazione e consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

Come appare evidente, si tratta di un cambiamento di filosofia, poiché le aziende, da soggetti passivi ed acritici di norme e prescrizioni, divengono soggetti attivi nell'attuazione della prevenzione.

#### *Sicurezza antincendio negli istituti scolastici*

È giurisprudenza ormai consolidata (ultimo riferimento normativo il Decreto Ministeriale P. I. n. 382 del 29/09/98) quella di equiparare ai lavoratori subordinati, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di video terminali.

L'art. 4 del D. Lgs. 626/94 prescrive l'elaborazione di un documento che contenga:

– una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; tale valutazione, che consiste nell'individuazione dei pericoli, si pone come strumento fondamentale per:

• l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate o da attuare, in conseguenza della valutazione dei rischi;

• la formulazione di un programma di attuazione delle misure stesse.

Per quanto attiene il settore specifico della prevenzione incendi, occorre:

1. procedere all'identificazione di tutti i fattori che costituiscono potenziale pericolo in caso di incendio, quali:

- presenza di materiali combustibili ed infiammabili;
- presenza di sorgenti di ignizione;
- eventuale presenza di lavorazioni pericolose;
- carenze costruttive ed impiantistiche;
- carenze organizzativo-gestionali.

2. procedere all'individuazione delle persone che risultano esposte ai rischi identificati, con particolare riguardo a coloro che risultano maggiormente esposti, come i portatori di handicap. Occorre quindi, verifi-

care, per ciascun fattore di rischio, se esso possa essere eliminato, ridotto oppure se sia necessaria l'adozione di ulteriori misure di sicurezza antincendio.

A tale fine occorre fare riferimento alle norme di sicurezza vigenti. Si evidenzia, a questo proposito, il decreto del Ministero dell'Interno 26/08/92 che definisce i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone contro il rischio di incendio. Tali norme, una cui schematizzazione è riportata nelle tabelle allegate, devono trovare integrale applicazione negli edifici e nei locali di nuova costruzione o negli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali.

Tuttavia all'art. 13 di tale normativa è previsto che negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, entro il 31/12/2004, devono comunque essere attuate alcune prescrizioni relative a:

- separazioni da altre attività;
- compartimentamento al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni e caratteristiche di scale ed ascensori;
- misure per l'evacuazione in caso di emergenza;
- spazi a rischio specifico quali, ad esempio, spazi per esercitazioni, spazi per depositi, servizi tecnologici (impianti di produzione di calore, impianti di condizionamento e di ventilazione, impianti centralizzati per la produzione di aria compressa), spazi per l'informazione e le attività parascolastiche, autorimesse, spazi per servizi logistici (mense, dormitori);
- impianti elettrici;
- impianti di allarme;
- mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi;
- segnaletica di sicurezza;
- norme di esercizio.

Si tratta, come è facilmente immaginabile, di una serie di interventi particolarmente rilevanti. Fino al 31/12/2004 dovranno comunque essere rispettate almeno le misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi di cui al D. M. I. 8/3/85.

Dopo aver eliminato o ridotto i vari fattori di rischio, occorre infine procedere ad una stima del livello di rischio residuo, ai fini della predisposizione di un programma per la gestione della sicurezza



antincendio.

Come si è già detto, la valutazione dei rischi si qualifica come uno strumento preliminare fondamentale ai fini dell'individuazione delle misure da attuare per ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio, limitare le conseguenze, consentire l'evacuazione in sicurezza dai locali e garantire l'intervento dei soccorritori.

Le suddette misure possono essere attuate mediante l'adozione dei seguenti principali provvedimenti:

- prevedere adeguate caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture portanti e di separazione;
- limitare la presenza di sostanze pericolose;
- predisporre vie di esodo sicure, garantirne la piena agibilità e segnalarle ed illuminarle opportunamente;
- installare "a regola d'arte" gli impianti tecnologici e garantirne l'efficienza mediante una regolare manutenzione;
- installare idonei presidi antincendio, segnalarne opportunamente l'ubicazione e verificarne periodicamente l'efficienza;
- predisporre idonee procedure gestionali dell'attività;
- predisporre un accurato piano per la gestione delle emergenze;
- informare e formare il personale, sia sulle misure da attuare per evitare l'insorgenza di incendi, sia sulle procedure da attuare in caso di emergenza.

Ultimata la valutazione dei fattori di rischio occorre procedere alla definizione di un programma di attuazione e controllo delle misure di sicurezza, con particolare riferimento a:

- misure di prevenzione, tese a ridurre la probabilità di insorgenza di incendi: tali misure consistono essenzialmente in divieti, obblighi, precauzioni, per esempio sull'utilizzo di impianti, apparecchiature, fiamme libere ecc.;
- controllo e manutenzione dei mezzi mobili e degli impianti di estinzione, dei mezzi di comunicazione di soccorso, dei sistemi di allarme e di rivelazione di incendio, degli impianti e delle apparecchiature di emergenza;
- predisposizione di un piano di emergenza, in cui siano dettagliatamente individuate le procedure da attuare in caso di emergenza;
- informazione e formazione del personale.

Qualunque provvedimento di prevenzione possa essere adottato per ridurre la probabilità di accadimento di un incendio, non si può escludere con certezza la possibilità che tale evento si manifesti.

In questi casi è necessario che siano attuate precise procedure, che non possono essere lasciate all'improvvisazione del singolo, ma affinché esse risultino pienamente efficaci, devono essere preventivamente pianificate, con simulazioni da effettuarsi almeno due volte l'anno.

SEZIONI CARATTERISTICHE NOTE

CLASSIFICAZIONE

Tipologie scolastiche

6 Classifiche  
da 0-100 presenze: 101-300 presenze  
301-500 presenze: 501-800 presenze  
801-1.200 presenze: >1.200 presenze

per presenze > 100 unità  
serve munirsi del C.P.I. da richie-  
si al comando Prov. Vigili del Fuoco

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Scelta sito

Lontana da attività con gravi rischi  
di incendio e/o esplosione (raffine-  
rie, industrie ecc.)

vedi D. M. 18/12/75 (G. U. n.  
2/2/76)

Ubicazione

isolato  
edificio  
misto

purché le altre attività siano co-  
patibili con quella scolastica

Accesso e fruibilità aree esterne  
per il soccorso

Deve consentire l'attività di soccor-  
so dei Vigili del Fuoco.  
Deve consentire l'accostamento del-  
le autoscalse almeno su una finestra  
o balcone di ogni piano.  
Ove non è possibile

per tutti gli edifici  
per edifici con altezza >12 mt.  
fino 24 mt. scale di afflusso protette  
>24 mt. scale di afflusso a pro-  
di fumo

Separazioni

In edifici con attività miste  
è richiesta compartimentazione  
REI 120 senza comunicazioni

Eccezione: trannite filtri a prova  
fumo per tipologie speciali (scuo-  
infermeria, artistica, scuola convi-  
to ecc.). Alloggio custode: accessi  
indipendente e comunicazione con  
porte REI 120.

COMPORIAMENTO AL FUOCO

Strutture

Resistenza al fuoco in funzione del  
carico di incendio

riferimento Circ. 91 M. I. del 14/9/6  
comunque sempre  
≥ REI 60 fino H = 24 m  
≥ REI 90 per H > 24 m

Arredi e complementi strutturali  
(Porte, tende, finestre,  
pavimenti ecc.)

Reazione al fuoco dei materiali clas-  
sificati da documentare all'organo  
del controllo, verifica e certifica-  
zione.

riferimento: D. M. 26/6/84  
Vie di esodo 50% Classe  
50% Classe  
altri ambienti  
pavimenti Classe 2: gli altri ma-  
teriali Classe 1 e 2 se presenti  
impianti spegnimento e segna-  
zione. Rivestimenti lignei trat-  
tati con vernici Classe 1. Ten-  
daggi e simili sempre Classe 1

Max affollamento ipotizzabile

26 persone in aula x num. aule +  
num. persone addetti ai servizi x 1,20

Refettori e palestre: 0,4 x mq. L

VALUTAZIONE

Max affollamento ipotizzabile

Capacità di deflusso

n. max di persone che esce  
da vano largo 60 cm. (modulo)

Valore costante per ogni piano

Vie di esodo

almeno due uscite verso luogo sicuro

Scala per normale afflusso (caratt. generali) e scala sicura esterna/p. f. esterna/p. f. interna deve intendersi luce netta

Altezza vani di uscita

≥ 1,20 mt. per multipli di modulo

Porte aule

larghezza non meno di 1, 20 mt.  
apribili interamente

una porta per ogni 50 persone più di 25 presenze apertura l'esterno senza ostacolo e ridu-  
vie di esodo (vale per officine  
boratori con più di 5 persone)

Lunghezza vie di uscita

≤ 60 mt. da luogo sicuro

Larghezza totale uscite di piano

Max affollamento x 60  
Capac. Deflusso

ovvero numero dei moduli ne-  
ri (approssimando un numero  
per dimensione unitaria per  
fino a tre piani f.t.

Larghezza totale uscite all'aperto

Σ Flussi piani sup. + Max. aff. p. t.  
Capacità deflusso x 60

Σ Max aff. di due piani consecutivi  
più affoll. + Max aff. p. t.

Capacità deflusso x 60

Numero uscite

non meno di due per piano e con-  
trapposte ragionevolmente

vale anche per officine, labo-  
aule convegno, mense, dor-  
ecc.

Tipo di impianto  
impianto a campanello con suono convenuto per l'emergenza. Impianto a diffusione sonora

per Scuole 0-1-2 (fino a 500 presen-  
per tutte le altre Scuole  
Entrambi i sistemi devono avere  
mandi in luoghi sempre presidiati

## IMPIANTI ELETTRICI

Impianto principale  
Interruttore generale segnalato con gancio a distanza in zona presidiata e/o negli accessi

A norma Legge 1/3/68 n. 186

Impianto di sicurezza

Finalizzato esclusivamente:  
- Illuminazione vie di esodo  
- Impianti di segnalazione allarme

Alimentato da sorgente indipendente  
Per Scuole 3-4-5 impianto separato  
Possibilità di attivazione anche manuale. Autonomia 30' - Luminosità almeno 5 LUX

IMPIANTI FISSI E MOBILI  
DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI

Rete idranti

Preferibilmente rete chiusa colonna montante per ciascun vano scala di afflusso o protetta

ad anello, protette dal gelo, urti, furti  
co derivazione cassetta UNI 45 al piano per idrante/naspo. Tubulazione flessibile ogni 50 ml. reali ai piani

Colonna montante in zona filtro

per scale a fumo esterne/interni

Attacco di mandata VV. F.

ai piedi di ogni colonna montante  
per edifici ai più di 3 piani f.t. al piano di almeno una colonna montante per gli altri tipi

Approvvigionamento idrico

Portate idriche  
Minimo erogazione idrica

360 l/min. per colonna con funzionamento continuo di 2 colonne  
3 idranti per colonna in posizione idraulicamente più sfavorevole con portata 120 l/min., pressione 1,5 atm  
autonomia 60'

Riserva idrica in caso di insicurezza delle condizioni idrauliche da acquedotto cittadino

vasca idrica con capacità predeterminata. Linea preferenziale per impianto rilancio. Per Scuole tipo 4-5 doppio gruppo di pompaggio con alimentazione differenziata

Estintori

capacità estinguente  $\geq$  13A-89 B-C del tipo approvato

almeno 2 per piano ovvero uno per ogni 200 mq. di pavimento o frazione, uno ogni 150 mq. nei depositi

Impianti speciali

rivelatore di incendio ed estinzione automatica di incendi nei

locali fuori terra, locali interrati con carico di incendio  $> 30 \text{ kg/m}^2$

Ipoteologie

combinazione dei colori e delle forme dei segnali di sicurezza

vedi 1). I.gs. 14/10/96 n. 49  
scritture per la segnalazione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

N. II. contro il 16/9/1997 per scuole costruite dopo il 18/12/1975 adeguare escluso le sezioni "abitazione, cucina, sala per il pranzo". Per le scuole costruite prima del 18/12/1975 adeguare entro 5 anni, escluse le sezioni "spazi ed in più: strutture, sezionamenti, valutazioni larghezza totale uscite.

## TABELLA 2. SPAZI A RISCHIO SPECIFICO

NOTIZIONI

CARATTERISTICHE

NOTE

## 1.1 ASSIEGNAZIONE - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

Spazi per esercitazioni

Ubicazione: p. t. o 1° interrato

Locali con presenza di gas con densità  $> 0,8$  (g.p.l., propano ecc.) fuori e senza comunicazione con piani interrati

(polistre, laboratori, officine ecc.)

Resistenza al fuoco

in funzione carico incendi  
minunque almeno REI 60

Aerazione permanente

1/20 sup. in pianta in presenza  
sostanze infiammabili/esplosive  
cui 1/3 filo pavimento di  
atestrata esistendo gas con de-

Collegamenti interni

tramite porte REI 60 chiusi  
con i depositi

Spazi per depositi (magazzini, archivi, scorte pulizie per usi didattici amministrativi ecc.)

Ubicazione: p. t. o 1°/2° interrato  
Resistenza al fuoco (per carico incendio) 30 kg/mq prevede impianto spegnimento automatico)

Sup. max 1.000 mq. 1°/2° f. in funzione carico incendio o  
in funzione carico incendio o  
che almeno REI 60 inclusi  
accesso con parte autochiusa

Aerazione naturale permanente

1/40 sup. in pianta

Impieghi speciali

liquidi infiamm. fuori volume  
Tollerati 20 lt. liq. infiamm.  
terno, in appositi armadi  
con vasca contenimento

Estintori

almeno uno di tipo approvato  
200 mq. di deposito; ogni  
per depositi di infiammabili

Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche (auditori, aule magne, conferenze, rappresentazioni)

Ubicazione: p. t. o 1° interrato  
Comunicazione interne

per attività e manifestazione  
lastiche si applicano norme  
15/2/52. Si deroga alle norme  
sopra solamente nelle ore in  
spesa l'attività scolastica e  
dell'isolamento tramite zone

Autotirinnesse	si applicano norme specifiche	D.M. 1/2/86
Mense	si applicano norme specifiche	Letr./Circ. n. 8242/4183 del 5/4
Dormitori	si applicano norme specifiche	Letr./Circ. n. 27030/4122/1 del 10/74

**SERVIZI TECNOLOGICI**

Impianti produzione calore	Riscaldamento a combustibile liquido, gassoso	Vedi norme specifiche. Divieto uso di stufe di qualsiasi tipo
Impianti condizionamento e ventilazione	Centralizzati - Potenze > 75 KW (Condiz.) e/o 50.000 mc (Trattam. aria) Localizzati	locale ad esclusivo servizio REI con porte di pari resistenza
	Canalizzazioni	NO in luoghi sicuri, vie di esodo locali a rischio specifico ovvero attraversamento permesso se racciato in strutture di pari resistenza
	Dispositivi di controllo	blocco manuale in luogo presidiato blocco automatico termostatico impianti con portata > 20.000 mc reinserimento manuale-blocco tramite rilevamento fumi per impianti portata > 50.000 mc/h e reinserimento manuale
Impianti produzione area compressa	Impianto di scambio termico	fluido refrigerante non infiammabile
	Per potenze > 10 KW	locale ed esclusivo servizio, attacco ed aereato permanentemente 1/15 sup. in pianta - Strutture 60 incluso porte accesso

*Nota Bene: da adeguare entro il 6/9/97 tutte le scuole esistenti con esclusione degli impianti di condizionamento Ventilazione - Aria compressa per quelle scuole costruite prima entrata in vigore del D. M. 18/12/1975.*

**Tabella 3. NORME DI ESERCIZIO PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE. NORME DI ESERCIZIO PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER ATTIVITÀ ESISTENTI ADEGUAMENTO ENTRO IL 16/9/97**

SEZIONI	CARATTERISTICHE	NOTE
Controlli e manutenzione registrati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impianti elettrici ordinari e di sicurezza</li> <li>Impianti fissi antincendi (riserva gruppo pompaggio, rete, idranti, manichette)</li> <li>Spegnimento automatico, rivelatori di fumo e gas</li> <li>Impianti di allarme (campanelli e diffusione sonora)</li> <li>Isolanti</li> </ul>	<p>Il registro, numerato nelle pagine deve essere reso disponibile agli accertamenti da parte delle autorità competenti (Corpo VV. FF., US Forze Polizia, ISPELS ecc.)</p> <p>Il titolare della attività può nella gestione dell'esercizio avvalersi di un responsabile della sicurezza.</p>

Porte REI e dispositivi di chiusura automatici	Dispositivi di sicurezza e controllo (blocco manuale imp. elettrico - blocco e riarmo canalizz. e ventilazione	
Intercettazione fluidi/gas lavoratori, serrante tagliafiamma)	Segnaletica di sicurezza	
Limitazioni carichi d'incendio	Arce a rischio specifico	
Predisposizione di piani di emergenza	Procedure codificate di cosa fare in caso di situazioni di pericolo	obbligo di effettuare almeno volte l'anno prove di evacuazione
Controllo efficacia vie di esodo	Percorribilità, fruibilità delle uscite	
Controllo dell'osservanza dei divieti	Divieto di fumare o uso di fiamme libere	nei depositi, laboratori, archivi
Divieto di travasi di sostanze infiammabili	Divieto di travasi di sostanze infiammabili	
Controllo dell'osservanza degli obblighi	Intercettazione flussi di combustibili. Superamenti dei carichi di incendio. Manomissioni cartello mistica di sicurezza. Disattivazione utilizzatori elettrici ecc.	nelle officine e laboratori di nelle mense, negli archivi, nei depositi

La responsabilità dei dirigenti scolastici  
(con particolare riferimento alla disciplina penale)

ALBERTO IANNUZZI

*Pretore di Potenza*

1. *Premessa*

La peculiarità delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici, nonché la varietà e la complessità delle questioni da affrontare giustifica una trattazione sintetica del tema, non disgiunta dalla necessità di fornire utili spunti di riflessione, con la pretesa non di poter risolvere tutti gli interrogativi suscitati dalla normativa in esame, ma di chiarire quanto meno i termini essenziali delle questioni da affrontare sul piano operativo, al fine di individuare i criteri che devono presiedere agli interventi da effettuare nell'ambito della struttura scolastica.

Pertanto, ritengo più rispondente alle esigenze degli operatori scolastici procedere non tanto ad un'esposizione analitica dei numerosi adempimenti prescritti dalla legislazione vigente, quanto focalizzare l'attenzione su alcuni profili di carattere generale, nonché sui principi fondamentali che regolano la materia in esame, in modo da fornire dei riferimenti generali, utili a risolvere anche problemi concreti.

L'auspicio è che la conoscenza della materia e delle connesse problematiche ponga il dirigente scolastico nella condizione di poter calibrare le proprie scelte e perseguire nel modo migliore la finalità preminente, che ispira la legislazione in esame, in modo da prevenire l'insorgenza delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla violazione degli



obblighi prescritti, nell'ottica di delineare l'intervento repressivo come "extrema ratio".

## 2. Introduzione

Un osservatore attento all'evoluzione della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non può fare a meno di rilevare che il D. Lgs. 626/1994, così come modificato dal D. Lgs. 242/1996, pur dando attuazione all'interno del nostro ordinamento ad una serie di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, presenta caratteristiche di novità minori di quello che può apparire inizialmente.

Infatti, le nuove disposizioni vanno ad inserirsi, anche se non sempre in modo armonico, all'interno di un quadro normativo preesistente, i cui riferimenti principali sono rappresentati dagli artt. 32 e 42, comma 2, della Costituzione (che tutelano la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e pongono la sicurezza e la dignità umana come limiti dell'iniziativa economica), dall'art. 2087 c.c. (che obbliga l'imprenditore ad adottare le misure che, secondo la pariticità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro), dai numerosi decreti prevenzionistici degli anni cinquanta, con i quali si è cercato di dare attuazione a tali principi, e dai più recenti decreti di recepimento delle prime direttive comunitarie emanate in *subiecta materia*.

Questo fenomeno di successione nel tempo di leggi, non sempre ispirate ad un disegno unitario, ha finito per creare un assetto normativo caratterizzato dalla coesistenza e dalla reciproca interferenza di vecchie e nuove disposizioni, che non sempre è facile comporre all'interno di un quadro unitario, con tutte le difficoltà che ne derivano per l'interprete.

Basti notare, al riguardo, che i vecchi decreti prevenzionistici sopravvivono in gran parte all'entrata in vigore del D. Lgs. 626, poiché le ipotesi di abrogazione o sostituzione espresse sono estremamente limitate, e l'art. 98 del D. Lgs. cit., che regola il meccanismo di abrogazione tacita per incompatibilità, prevede che "restano in vigore, in quanto non specificamente modificate dal decreto medesimo, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro". Nell'ottica della

massima tutela possibile delle condizioni di lavoro, che tradizionalmente contraddistinguono la normativa di prevenzione, ciò significa che le vecchie disposizioni restano in vigore, quando regolano una materia diversa da quella disciplinata dalle nuove norme e che, ove le disposizioni sopravvenute riguardano lo stesso oggetto, si applica il principio di specialità, per cui la norma speciale, seppure entrata in vigore prima, derogava la disposizione di carattere generale introdotta successivamente, salvo che sia altrimenti stabilito (es. l'obbligo di mettere a disposizione attrezzature di lavoro idonee ai fini della sicurezza, prescritto in modo generico dall'art. 35 della 626/94, era e rimane regolato per alcune attività specifiche dall'art. 374 D. P. R. 547/1955).

Questa impostazione viene riconfermata anche dal recente D. M. n. 382 del 29.9.1998, contenente le norme di individuazione delle particolari esigenze negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, laddove al comma 4° dell'art. 1, con una clausola di salvaguardia generale, dispone che "Restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione e protezione previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, gli obblighi di adempimenti stabiliti dal Decreto del ministero dell'interno 26 agosto 1992..., *recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, e quelli previsti dal decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, riguardanti la protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare dal piombo, dall'amianto e dal rumore*".

Peraltro, i principi fondamentali sanciti dalle norme costituzionali e quelli desumibili dai decreti prevenzionistici prevenienti sono sicuramente utili per l'interpretazione della nuova normativa, ed anzi il D. Lgs. 626 dichiaratamente ne rappresenta per molti aspetti un ulteriore sviluppo. Né può sottrarsi che molti degli istituti che caratterizzano il D. Lgs. 626/94, quali ad es. la pianificazione della sicurezza o la sorveglianza sanitaria, non erano estranei alla precedente normativa.

In realtà la vera novità è rappresentata dalla previsione della loro *applicazione generalizzata* e non più soltanto in aspetti *settoriali* del mondo produttivo, con gli intuibili riflessi in ordine agli *aspetti organizzativi* delle imprese.

### 3. Caratteri generali della disciplina pendente

Uno dei caratteri peculiari della legislazione sulla prevenzione, introdotta negli anni cinquanta era costituito dalla *formulazione estrema*

mente sintetica dei principi generali e dal contestuale inserimento di una disciplina settoriale estremamente detagliata, volta ad individuare gli obblighi specifici gravanti sui singoli soggetti mediante l'indicazione diretta dei molteplici adempimenti, utili al raggiungimento del risultato della tutela della sicurezza dei lavoratori, con ricorso a clausole generali, ispirate a tale finalità, nei casi in cui la particolarità delle attività lavorative impediva di scendere ulteriormente in detagliate indicazioni.

Il D. Lgs. 626 invece accentua notevolmente gli aspetti procedurali e di pianificazione delle obbligazioni del datore di lavoro, e ad essi affida in percentuale molto rilevante il raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza. Ciò si riflette anche sulla disciplina del sistema sanzionatorio.

Infatti, il D. Lgs. 626 mantiene la stessa tecnica di individuazione delle fattispecie di reato utilizzata nei decreti prevenzionistici, con una sola norma incriminatrice predisposta per la violazione di molteplici norme preattive, il cui contenuto non è richiamato mediante rinvio al contenuto della disciplina, ma attraverso l'indicazione numerica dell'articolo e del comma. Pertanto le varie ipotesi di reato sono costituite da norme a struttura complessa, derivanti ciascuna dalla combinazione di più norme imperfette, l'una contenente il precetto e l'altra la sanzione.

Ma ciò, in relazione alle già viste caratteristiche di formulazione dei precetti, comporta il proliferare delle fattispecie di reato, talora senza reale necessità, venendo ad essere sanzionate omissioni di adempimenti procedurali non essenziali alla tutela dell'interesse protetto, e spesso con risultati opposti a quelli perseguiti, poiché la formulazione eccessivamente analitica di una disposizione ne riduce inevitabilmente il campo di applicazione, lasciandone fuori molte ipotesi che meriterebbero di esserne disciplinate.

#### 4. Interesse protetto, natura dei reati, elemento soggettivo

L'interesse protetto dalle disposizioni penali del D. Lgs. 626 si ricava agevolmente dal testo dell'art. 1, comma 1, secondo cui esso "prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro".

Nel segno della continuità con il tradizionale sistema penale speciale in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, le violazioni penali del D. Lgs. 626 assumono natura di contravvenzione, con carattere, quindi, di minore gravità rispetto ai delitti, ma con un significa-

tivo aggravamento del trattamento sanzionatorio.

Infatti, mentre per tutte le violazioni dei precedenti decreti prevenzionistici veniva prevista di regola la pena dell'ammenda e quella dell'arresto era riservata solo ad alcuni reati più gravi commessi dai datori di lavoro e dai dirigenti, ed anche per questi unicamente in riferimento ai casi "di maggiore gravità", con il D. Lgs. 626 viene adottata la scelta che successivamente verrà generalizzata per tutte le contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro dagli artt. 26, 27 e 28 del D. Lgs. n. 758/1994. Si prevede cioè per tutte le violazioni del decreto, sia pure con minimi e massimi edittali in misura diversa per le diverse contravvenzioni, la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Ciò si risolve in una maggiore tutela dell'interesse protetto non solo direttamente, con riferimento all'afflittività della pena ed al suo effetto di prevenzione, ma anche indirettamente, per effetto delle ricadute che tale scelta determina sull'applicazione di alcuni istituti, che influiscono direttamente sulla possibilità di accertamento e punizione dei reati.

Infatti, per quanto riguarda l'elemento psicologico dei reati, le contravvenzioni sono punibili anche soltanto a titolo di colpa, e ciò agevola indiscutibilmente la repressione dei comportamenti incriminati, in quanto, anche se la colpa non si può presumere e deve essere accertata in concreto, è sufficiente per la condanna dei responsabili un semplice addebito di imprudenza, negligenza, o imperizia.

Inoltre, il termine di prescrizione passa da due a tre anni (e da tre anni a quattro anni e mezzo se si considerano le eventuali interruzioni) e ciò indiscutibilmente agevola il perseguimento dei reati, evitandone l'estinzione per effetto della prescrizione, che altrimenti costituirebbe la regola, in considerazione della notoria lunghezza della durata dei procedimenti penali.

Con riferimento al suddetto istituto, si deve rilevare anche che la quasi totalità delle contravvenzioni previste dal decreto ha natura di reato omissivo a carattere permanente. Ciò comporta che la permanenza dura fino a quando il contravventore non elimina, con una condotta di segno contrario, l'inadempimento della sua obbligazione di sicurezza, ovvero sino al momento in cui l'inadempimento diventi impossibile, con la conseguenza che fin quando non cessa la permanenza non inizia a decorrere il termine di prescrizione.

Infine, la previsione della pena alternativa dell'arresto conferma

definitivamente l'esclusione della possibilità per i responsabili di ricorrere all'istituto dell'oblazione c.d. obbligatoria, prevista dall'art. 162 c.p., nella quale è consentito all'imputato di sottrarsi all'accertamento della responsabilità mediante il pagamento di una somma di denaro, corrispondente ad un terzo del massimo dell'ammenda prevista per il reato commesso e delle spese processuali. L'unica possibilità di oblazione resta quella c.d. discrezionale prevista dall'art. 162 bis c.p., in relazione alla quale il giudice ha facoltà di negare il ricorso all'oblazione non solo nei casi di "conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contraeventore" (il che nella materia si deve ravvisare fino al momento della realizzazione delle misure di sicurezza che siano state omesse), ma anche con "riguardo alla gravità del fatto".

A seguito delle ulteriori novità introdotte dal D. Lgs. 758/1994 l'oblazione c.d. discrezionale concorre con la possibilità di definizione dell'illecito in sede amministrativa prevista dagli artt. 21, comma 2, e 24, comma 1, che determina l'estinzione dei reati, purché il contraeventore abbia otemperato nel termine assegnatogli alle prescrizioni impartitegli dall'organo di vigilanza, al fine di eliminare la contravvenzione accertata.

##### 5. Soggetti responsabili

La disciplina dei destinatari dei precetti penali ripropone, con alcuni adattamenti, la tradizionale quadripartizione tra contravvenzioni commesse da datori di lavoro e dirigenti, da preposti, da progettisti, fabbricanti e installatori, e da lavoratori. La novità è rappresentata dalle contravvenzioni commesse dal medico competente. Per ciascuna di tali categorie uno specifico articolo del titolo IX individua le ipotesi di responsabilità penale.

Per quanto riguarda datori di lavoro, dirigenti e preposti, i rispettivi obblighi di "osservanza delle disposizioni del presente decreto" si differenziano sulla base del criterio tradizionale delle "rispettive attribuzioni e competenze" nell'esercitare, dirigere o sovrintendere alle attività soggette.

Circa, poi, la ripartizione di responsabilità tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, la legge indica il criterio in generale, ma non delinea in concreto le rispettive attribuzioni e competenze; sicché occorre fare riferimento al concreto modello organizzativo, come risultante da disposizioni di carattere generale o particolare, eventualmente di carattere

normativo, specie se si tratta di pubbliche amministrazioni. In caso di dubbio, utili elementi possono essere ricavati dall'individuazione e dall'analisi delle stesse disposizioni penalmente sanzionate, che certamente costituiscono esempio delle attribuzioni tipiche di ciascuna categoria.

##### 6. Lavoratori, con particolare riferimento agli studenti

Poiché l'obbligo di sicurezza grava solo per aspetti minimi su tali soggetti, le ipotesi di reato previste a carico dei lavoratori sono estremamente ridotte dal punto di vista numerico.

Pertanto la nozione di lavoratore formulata dal legislatore risponde, più che alla necessità di delineare i destinatari di fattispecie penali, all'esigenza di delimitare il campo di applicazione dell'intera normativa.

Sotto questo profilo si deve notare una complessiva estensione dell'area di tutela, in piena coerenza con l'enunciazione generale dell'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 626, secondo cui le prescrizioni a tutela delle condizioni di lavoro si applicano "in tutti i settori di attività privati e pubblici".

La nozione di lavoratore contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 626 continua a fare evidente riferimento alla nozione di lavoratore di lavoro subordinato delineata nel codice civile negli artt. 2094 e 2095 c.c., ma con evidenti e significative integrazioni e modificazioni nei decreti prevenzionistici. L'intenzione del legislatore, volta alla estensione dell'area di applicazione del D. Lgs. 626, è innanzitutto nel riferimento ai rapporti di lavoro "anche specie in caso di prestazioni occasionali". La stessa estensione è stata operata in materia di assicurazione che assume particolare rilevanza in un momento storico di modelli tradizionali dei rapporti di lavoro, anche per l'influenza di esperienze straniere, si vanno sempre più diversificando e modificando e risentono in misura sempre maggiore di caratteri atipici del parametro classico della subordinazione.

La stessa tendenza si manifesta anche nell'indicazione di equiparati ai lavoratori, ai fini dell'applicazione della tutela della sicurezza durante il lavoro.

Accanto al tradizionale riferimento ai soci lavoratori di cooperative, di società, si pone l'indicazione degli "utenti dei servizi di ordine o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso i datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali".

Anche la categoria degli studenti subisce un allargamento, e viene a comprendere gli studenti universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale.

Per quest'ultima categoria il D. M. n. 382/98 ha delimitato ulteriormente l'ambito di operatività dell'equiparazione, che nel D. Lgs. 626 era estesa a tutte le ipotesi di uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, ovvero di agenti chimici, fisici e biologici. Al riguardo, tale assimilazione viene ritenuta operante solo nei casi in cui i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione agli agenti suindicati, nonché l'utilizzo di strumenti di lavoro in genere, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (con tutte le implicazioni connesse all'obbligo di sorveglianza sanitaria). Viene inoltre individuato il limite temporale entro il quale è destinata a valere l'equiparazione, prevedendosi espressamente che quest'ultima opera nei periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alle strumentazioni e ai laboratori in questione.

Tali precisazioni probabilmente sono dettate, oltre che dalla necessità di adattare la disciplina del D. Lgs. 626 alle peculiarità della realtà scolastica, anche dall'intento di evitare l'eccessiva dilatazione della responsabilità dei dirigenti scolastici, contenendola, di contro, entro i limiti strettamente funzionali allo svolgimento del servizio. La stessa preoccupazione muove verosimilmente le ulteriori previsioni contenute nell'art. 1 comma 2° del decreto, laddove si precisa - forse in modo ultroneo - che le attività svolte nelle anzidette strutture hanno istituzionalmente carattere dimostrativo-didattico, che tali specificità ed i limiti temporali rilevano nella redazione del documento dei fattori di rischio, costituendo il parametro di riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza in materia.

A questo punto occorre evidenziare che l'estensione della tutela alla categoria degli studenti rischia, tuttavia, di essere per molti aspetti solo apparente. Infatti il terzo inciso del comma 2° cit. precisa che "I predetti allievi non vengono computati nel numero dei lavoratori quando da tale numero discende l'applicazione di particolari disposizioni del decreto". Da ciò discende la concreta possibilità che non trovino applicazione alcune disposizioni, la cui osservanza è collegata al numero dei lavoratori.

## 7. I datori di lavoro

La definizione di datore di lavoro non era presente nei vecchi decreti prevenzionistici, che facevano riferimento implicito a nozioni da ricavare altrove ed in particolare nel codice civile. Essa viene introdotta dal legislatore con l'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 626, e si ricava dalla combinazione di due elementi tipici.

Il primo, di carattere eminentemente civilistico, utilizza il dato della titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore, ed è riferibile tanto alle persone fisiche che a quelle giuridiche.

Il secondo, invece, facendo riferimento alla responsabilità dell'impresa o di una sua unità produttiva derivante dalla titolarità dei poteri decisionali o di spesa, sembra riguardare più propriamente soltanto le persone fisiche, e rappresenta il riconoscimento normativo del criterio dell'"effettività", già elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ai fini dell'individuazione delle responsabilità penali nell'ambito di realtà organizzative complesse.

## 8. I datori di lavoro nelle pubbliche amministrazioni

All'interno delle pubbliche amministrazioni le particolari caratteristiche della relativa organizzazione lavorativa rendevano opportuna una specifica definizione di datore di lavoro. All'uopo il legislatore vi ha provveduto utilizzando il criterio di effettività, stabilendo all'art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 626 che nelle pubbliche amministrazioni "per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale". A sua volta l'art. 30 del D. Lgs. 242, che ha introdotto tale definizione, stabilisce che debbano essere "gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche a procedere alla individuazione di tali soggetti, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività". Particolari modalità di applicazione delle norme del decreto sono poi previste per le amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 626.

Entrambe le previsioni si riferiscono alle "amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 3.2.1993, n. 29", secondo il quale "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministra-

*zioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative*”.

Esaminando il nucleo essenziale delle disposizioni in questione si può rilevare che i concetti di “poteri di gestione” e “autonomia gestionale” rinviano chiaramente alla normativa speciale, e in particolare ai poteri di “gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ... mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo” previsti per i dirigenti dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 29, ed ai “budget” che a tali soggetti debbono essere assegnati ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), 16, lett. c), e 17, comma 1, lett. c) dello stesso decreto, sia che si tratti di dirigenti generali che di dirigenti semplici. Essi equivalgono, sul versante dell'organizzazione pubblicistica, ai “poteri decisionali e di spesa” assunti quale connotato dell'effettività per i datori di lavoro privati.

Sulla scorta della suddetta normativa sembrerebbe doversi ritenere che la qualifica di datore di lavoro non possa o non debba spettare al dirigente che non abbia reali ed effettivi poteri di gestione, che lo pongano in grado di provvedere in piena autonomia di valutazione e di decisione a tutti gli adempimenti che fanno carico al datore di lavoro.

In ogni caso compete agli organi di direzione politica o di vertice provvedere all'individuazione dei dirigenti investiti della qualifica di datore di lavoro, e ciò essi debbono fare “*tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici*”, cioè facendo riferimento alle concrete caratteristiche organizzative dell'amministrazione di appartenenza.

Ciò significa necessariamente che i provvedimenti in questione non hanno effetto e valore costitutivo della qualifica di dirigente-datori di lavoro, ma natura meramente ricognitiva di una posizione funzionale del soggetto all'interno dell'organizzazione della pubblica amministrazione pienamente conforme alla previsione legislativa, caratterizzata dalla titolarità di poteri di gestione. Pertanto, a rigore l'assenza di tale requisito sostanziale dovrebbe comportare l'illegittimità del provvedimento di individuazione, con una duplice conseguenza sul piano delle responsabilità penali; poiché, da un lato, non può essere considerato responsabile di alcuna violazione il dirigente illegittimamente individuato come datore di lavoro, ma al quale non siano stati attribuiti reali poteri di gestione, dall'altro, deve essere considerato titolare dell'obbligazione di sicurezza e responsabile delle relative violazioni l'organo di vertice o di direzione politica realmente investito del potere decisionale.

L'art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 626 non contiene alcun riferimento agli organi politici delle pubbliche amministrazioni, che sono presi in considerazione dall'art. 30 del D. Lgs. 242 al solo scopo di identificare l'autorità che deve provvedere all'individuazione dei dirigenti investiti della qualifica di datore di lavoro.

Sembra però evidente che, nei casi in cui nell'organizzazione dell'ente tale figura dirigenziale manchi, o l'individuazione avvenga senza che vi sia stato il conferimento di reali poteri di gestione, il principio di effettività, che permea tutta la materia, richieda necessariamente una interpretazione estensiva del concetto di dirigente, che consenta di comprendere anche il responsabile politico dell'ente, così qualificandolo come datore di lavoro. Non si possono, infatti, ammettere lacune nella tutela delle condizioni di lavoro, ed occorre tenere conto che la seconda parte dell'art. 2, comma 1, lett. b), che contiene la definizione del datore di lavoro pubblico, non è previsione del tutto autonoma, ma specificazione del principio espresso nella prima parte, avente portata generale, sicché il criterio della responsabilità riferito all'amministrazione pubblica consente detta conclusione.

Nei casi sopra indicati ogni remora ad attribuire responsabilità penali dirette agli organi di vertice o di direzione politica delle pubbliche amministrazioni dovrebbe venire meno di fronte alla constatazione che in virtù dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 29, soltanto ad essi spetta “ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa” e che “nelle materie soggette alla disciplina ... delle leggi sul lavoro ... operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro”.

9. *I dirigenti scolastici e l'onero da responsabilità per gli interventi strutturali e di manutenzione*

Per quanto attiene specificamente al settore scolastico, la figura del datore di lavoro è stata individuata con il decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 21 giugno 1996, nel capo dell'istituto, vale a dire nel Preside e nel direttore didattico, mentre con riferimento all'organizzazione periferica su base regionale e provinciale, sono stati indicati rispettivamente il sovrintendente regionale ed il provveditore agli studi.



Poiché normalmente alla fornitura e manutenzione dei locali e degli edifici scolastici provvedono, per forza di legge o in virtù di convenzioni, gli enti locali, ai dirigenti scolastici si applica l'art. 4, comma 12, del D. Lgs. 626, il quale prevede che "gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare... la sicurezza dei locali e degli edifici restano a carico dell'amministrazione fornitrice, e che detti obblighi si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".

Con la previsione normativa testé richiamata, che assume particolare rilevanza nell'ambito scolastico, il legislatore ha stabilito una sorta di dissociazione tra la qualifica di datore di lavoro, che continua ad essere attribuita al dirigente dell'ufficio interessato, e le relative responsabilità, dalle quali costui resta esonerato e che si trasferiscono al responsabile dell'altra amministrazione.

L'operatività di tale esonero, tuttavia, è sottoposta ad alcune ben determinate condizioni.

Innanzitutto, riguarda i soli interventi strutturali e di manutenzione concernenti i locali e gli edifici, e non può estendersi, per ovvie ragioni, agli altri obblighi di prevenzione e sicurezza, che possono e debbono in concreto essere osservati direttamente dal dirigente-datore di lavoro, ad es. mediante interventi concernenti l'organizzazione del lavoro, la formazione o la informazione. (Ovviamente quando in concreto il dirigente non abbia neppure tale possibilità operativa si ricade inevitabilmente nell'ipotesi già vista di illegittimità della sua individuazione come datore di lavoro, con tutte le conseguenze già illustrate).

In secondo luogo, la richiesta degli adempimenti deve essere sufficientemente precisa e dettagliata, tenendo conto del fatto che al dirigente-datore di lavoro spetta in via esclusiva, in adempimento degli obblighi che a lui incombono, di procedere alla valutazione dei rischi, alla redazione del documento ed all'individuazione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere, competendo al responsabile dell'amministrazione solamente la realizzazione degli interventi richiesti, secondo i normali principi dell'azione amministrativa. Ciò richiede un sufficiente grado di precisione della richiesta in ordine alle misure da applicare, in modo da consentire l'individuazione da parte dell'amministrazione destinataria degli interventi da attuare, che deve però accompagnarsi al necessario rispetto delle scelte discrezionali rimesse all'amministrazione tenuta alla

prestazione dei mezzi, per quanto riguarda l'individuazione delle concrete modalità di intervento.

Infine, la richiesta non deve costituire un mero paravento formale, messo in opera soltanto in vista di un esonero da responsabilità, sicché non basta la sua trasmissione al destinatario, ma occorre da parte del dirigente dell'ufficio interessato la continua, effettiva e reale sollecitazione del suo adempimento, eventualmente anche attraverso una formale messa in mora ai sensi dell'art. 328, comma 2, c.p., ed una successiva denuncia all'autorità giudiziaria.

Pertanto, anche la disposizione in esame verosimilmente costituisce opportuna applicazione del principio di effettività, anche se qualche perplessità nasce in relazione alla facile previsione di palleggiamenti di responsabilità tra dirigenti degli uffici ed amministrazioni, che inevitabilmente si risolveranno in una carenza o attenuazione dell'effettiva tutela delle condizioni di lavoro.

Al riguardo, il D. M. n. 382/1998 cit. si preoccupa di regolare il meccanismo di applicazione dell'esonero, delimitando le rispettive sfere di attribuzioni degli organi interessati, in vista della realizzazione di un'azione di coordinamento. Infatti, dopo aver ribadito all'art. 5 che "ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, il datore di lavoro deve richiedere all'ente competente la realizzazione degli interventi suddetti e che con tale richiesta si intende assolto l'obbligo su di lui incombente", precisa che "nel caso in cui il datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi, adotta ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo". Tale ultima previsione sembra attribuire al dirigente scolastico una sorta di *potere cautelare*, riconducibile alle situazioni d'emergenza, che, da un lato, costituisce espressione dell'obbligo di adottare le misure generali e quelle specifiche previste dagli artt. 3 e 4 co.5 del D. Lgs. 626, dall'altro, trova giustificazione nella necessità di tutelare in via immediata la sicurezza e la salute dei lavoratori all'interno della scuola, nel caso in cui si debba provvedere con urgenza, posto che, diversamente da quello che avviene nella manutenzione volta a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici, in tale evenienza il datore di lavoro-dirigente scolastico si trova nelle condizioni ottimali per valutare e realizzare gli interventi all'uopo richiesti.

#### 10. *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione*

La figura del dirigente non va confusa con quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale può essere reperito tanto all'interno dell'organizzazione lavorativa, quanto all'esterno di detta struttura, ove manchino soggetti idonei allo svolgimento di tali compiti.

Le sue funzioni, delineate dall'art. 4, comma 6, e dall'art. 9 del D. Lgs. 626, sono infatti esclusivamente di collaborazione con l'imprenditore, di elaborazione e proposta per quanto riguarda la valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro, di individuazione delle misure preventive e protettive, dei sistemi di controllo e delle procedure di sicurezza, e di formazione ed informazione dei lavoratori. La sua professionalità è caratterizzata non dalla titolarità di poteri decisionali, ma dalla specifica competenza tecnica che si esprime nel possesso di "attitudini e capacità adeguate".

Ciò non toglie, però, che la veste di dirigente possa essere attribuita al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con specifica delega da parte del datore di lavoro, che attribuisca a tale soggetto una parte delle sue obbligazioni di sicurezza e delle relative responsabilità, purché accompagnata dal conferimento dei corrispondenti poteri decisionali e di spesa. Ma in questo caso, come nelle altre ipotesi di nomina di dirigenti esterni, l'attribuzione di tale qualifica non dipende dalla funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ma costituisce effetto esclusivo della delega. Peraltro, in tale ipotesi — consentita implicitamente dall'art. 1 comma 4 ter, laddove prevede i casi di inammissibilità della delega solo in relazione ai c.d. compiti primari — per la validità ed efficacia della stessa è necessario che sia conferita ad un soggetto tecnicamente capace, disposto ad accettarla, che consenta una dettagliata descrizione delle competenze e delle responsabilità e che, salvi gli opportuni controlli periodici da parte del delegante, escluda forme di ingerenze da parte del datore di lavoro.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è diretto destinatario, in quanto tale, di alcun precetto del D. Lgs. 626 penalmente sanzionato. Può essere però configurata ugualmente una sua responsabilità penale, non solo come dirigente, ove egli in concreto assuma questa veste, ma anche, secondo i principi generali, a titolo di concorso o cooperazione colposa con il datore di lavoro o il dirigente, in relazione a scelte di tali soggetti che siano riconducibili anche alla sua attività

di collaborazione e consulenza.

#### 11. *Le singole contravvenzioni: violazioni degli obblighi generali di tutela della salute e sicurezza*

Sotto la rubrica "obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto" l'art. 4 del D. Lgs. 626 elenca una serie di adempimenti ed obblighi di carattere generale finalizzati alla tutela delle condizioni di lavoro.

A tal riguardo si può osservare che in realtà molti degli indicati doveri generali del datore di lavoro non sono altro che esplicitezza, forse non necessaria, dei principi derivanti dall'art. 2087 c.c. In taluni casi la previsione dettagliata finisce per essere addirittura meno rigida e più attenuata rispetto ad analoghe prescrizioni dei vecchi decreti preventivistici, e ciò in taluni casi può rischiare di risolversi, nonostante l'apparente gravosità e rigidità della disciplina, in una minore tutela delle condizioni di lavoro. (Si confronti ad esempio la cogenza dell'obbligo di "disporre ed esigere" previsto dall'art. 4, lett. c), del D. P. R. 547/1955, con quella dell'obbligo di "richiedere l'osservanza" imposto dall'art. 4, comma 5, lett. f) del D. Lgs. 626).

Peraltro, come si è già detto, in contrasto con le indicazioni della rubrica, il testo dell'articolo, nell'indicare di volta in volta il soggetto obbligato, si riferisce esclusivamente al datore di lavoro, mentre a loro volta gli artt. 89 e 90 per molti degli obblighi in questione prevedono sanzioni penali anche a carico dei dirigenti e dei preposti.

Più precisamente, mentre per la mancata effettuazione degli adempimenti relativi alla valutazione del rischio ed alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui si dirà in seguito, è indicato come responsabile soltanto il datore di lavoro, per le altre violazioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. b) e c), e 4, comma 5, lett. p), sono indicati come responsabili, oltre al datore di lavoro, anche i dirigenti, e per tutte le altre ipotesi di cui all'art. 4, comma 5, lett. da b) a q), alla responsabilità penale di questi due soggetti si aggiunge anche quella dei preposti, anche se differenziata da quella dei primi per la previsione di sanzioni editali inferiori.

È, comunque, assolutamente evidente che debba prevalere sulla formulazione del precetto la specifica e testuale indicazione delle norme sanzionatorie, e che in concreto l'individuazione e ripartizione delle

responsabilità individuali tra i soggetti in questione si debba effettuare, come si è detto, sulla base del criterio della valutazione delle "rispettive attribuzioni e competenze", espressamente indicato nell'art. 1 comma 4 bis del D. Lgs. 626, avendo riguardo al concreto assetto dell'organizzazione del lavoro, derivante dalle scelte dei responsabili e, se si tratta di pubbliche amministrazioni, dalla normativa vigente.

Il risultato di tale indagine può condurre all'individuazione della responsabilità di uno soltanto dei soggetti in questione. Ma, trattandosi della violazione di obblighi che competono a ciascuno di essi in via autonoma e personale, non è esclusa la possibilità della responsabilità concorrente di due o più delle figure in questione, a titolo di concorso o di cooperazione colposa.

#### 12. *Violazioni in tema di designazione degli addetti e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione*

Per quanto concerne lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. 626, il D. M. n. 382/1998 precisa che il datore di lavoro può svolgere direttamente le relative funzioni, quando il numero dei dipendenti della scuola, con esclusione degli allievi, non superi le 200 unità. Peraltro, nelle ipotesi in cui la scelta ricada su altri soggetti, vengono individuate una serie di categorie fra le quali designare tale figura, tutte contraddistinte dalla particolare idoneità a svolgere la suddetta attività, con possibilità di scelta tanto di un dipendente quanto di un professionista esterno.

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è attribuzione esclusiva del datore di lavoro, indicata espressamente come adempimento non delegabile ad altri soggetti dall'art. 1, comma 4 ter, del D. Lgs. 626. Ciò trova agevole spiegazione nella estrema rilevanza della specifica professionalità di tale figura, ai fini di una corretta e completa valutazione dei rischi, e nella conseguente esigenza che alla sua scelta provveda direttamente il datore di lavoro.

Di conseguenza la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è prevista dall'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 626 come reato proprio del solo datore di lavoro, sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre milioni a otto milioni. Il reato ha carattere omissivo, di natura permanente, nel senso che la sua consumazione dura fin quando non viene a cessare la situazione

antigiuridica determinata dall'omissione. Peraltro, poiché alla designazione si può sempre utilmente provvedere in un qualsiasi momento successivo, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, e pertanto fino a tale momento non si può ritenere definitivamente consolidata ed esaurita la situazione determinata dall'omissione, la permanenza cessa soltanto con l'eventuale designazione.

Per quanto riguarda in particolare la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, tanto interno quanto esterno all'azienda, l'art. 8, commi 2 e 8, del D. Lgs. 626 prevede che lo stesso debba essere in possesso di "attitudini e capacità adeguate" allo svolgimento dell'incarico. Proprio allo scopo di consentire una verifica esterna di tale requisito, l'art. 8 comma 11 del D. Lgs. 626 richiede che alla comunicazione della designazione, da inviarsi agli organi investiti della vigilanza (Direzione provinciale del lavoro, e servizio di prevenzione delle ASL), sia allegata una dichiarazione dalla quale risulti l'esperienza specifica ed il curriculum professionale del designato.

E, poiché la designazione deve avvenire, secondo la previsione dell'art. 4 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 626, "secondo le regole di cui all'art. 8", non v'è dubbio che l'eventuale designazione di un soggetto privo di "attitudini e capacità adeguate" non soddisfa al precetto normativo, e deve considerarsi "*tamquam non esset*"; sicché, anche in presenza di una simile designazione, il reato resta ugualmente configurato.

Non rileva, in contrario, il fatto che per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non siano richiesti precisi requisiti soggettivi, né una particolare e specifica professionalità, come invece avviene per il medico competente. Ciò, infatti, comporta indubbiamente una difficoltà di individuazione e valutazione dei parametri, ma in linea di principio non impedisce di valutare, almeno con riferimento ai casi più evidenti ed eclatanti, l'adeguatezza delle attitudini e capacità della persona designata rispetto all'incarico, tenendo conto evidentemente della sua professionalità e della sua specifica esperienza, in rapporto alle particolari caratteristiche proprie dell'ambiente di lavoro e della relativa organizzazione.

#### 13. *Violazioni in tema di nomina del medico competente*

Ad essa deve provvedere il datore di lavoro, per cui la mancata nomina è prevista come reato dall'art. 89, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 626.

Anche per il medico competente valgono le stesse osservazioni fatte a proposito del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in ordine all'individuazione del momento entro cui la nomina deve essere effettuata.

Per la figura in questione, a differenza che per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 626 prevede precisi requisiti soggettivi, indicando in modo tassativo i titoli che la persona nominata deve possedere, sicché appare assolutamente certo che la nomina di soggetto non in possesso dei titoli in questione comporta l'integrazione della contravvenzione.

La norma sanziona l'inosservanza del dovere di nomina del medico competente, e solo per effetto della nomina (e dell'accettazione della persona nominata) nasce effettivamente il rapporto fiduciario e di collaborazione che deve intercorrere tra datore di lavoro e medico competente, e si determina l'assunzione da parte di costui delle relative responsabilità.

Sicché, l'atto formale di nomina è richiesto (e l'accettazione è necessaria) anche nel caso che le prestazioni del medico competente siano rese in virtù di un rapporto di lavoro dipendente intercorrente con il datore di lavoro, ovvero in base a convenzione tra il datore di lavoro ed una struttura esterna pubblica o privata, della quale faccia parte il medico competente. Anche in questo caso la mancanza dell'atto di nomina comporta la configurabilità del reato, nonostante l'eventuale svolgimento di fatto delle relative mansioni.

#### 14. *Violazioni in tema di elaborazione del documento di valutazione dei rischi*

Il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 626, costituisce espressione dell'attività di programmazione della sicurezza nell'ambiente di lavoro, che consiste nell'individuazione e valutazione dei fattori di rischio, nonché nella programmazione delle misure di sicurezza e di salute, in funzione di un miglioramento dei livelli di sicurezza generale.

Come si è detto la programmazione di tale aspetto non è una novità assoluta, ma era già prevista dalla precedente normativa.

L'aspetto innovativo è da ricolligare alla generalizzazione di tale obbligo del datore di lavoro, che non resta più confinato in settori particolar-

ri, ma finisce per riguardare indistintamente tutte le attività lavorative.

Pur essendo previsto che il documento debba essere elaborato in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui è obbligatoria la sua nomina, e previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, si tratta di adempimento posto a carico del solo datore di lavoro. Infatti l'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 626 individua il datore di lavoro come unico soggetto responsabile della relativa contravvenzione, consistente nella violazione dell'art. 2, comma 2, per la quale è prevista la pena dell'arresto da tre a sei mesi, o dell'ammenda da tre milioni a otto milioni.

In particolare il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto da tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con opportuni temperamenti soltanto per le piccole e medie aziende.

Anche per il documento di valutazione dei rischi il legislatore ha previsto un termine, questa volta non solo per le attività che fossero già in corso al momento della entrata in vigore della normativa. Infatti, per quelle nuove l'adempimento deve essere effettuato entro tre mesi dall'inizio dell'attività, secondo quanto previsto dall'art. 96-bis del D. Lgs. 626.

L'art. 4, comma 7, del D. Lgs. 626 prevede inoltre che il documento debba essere rielaborato in occasione di ogni modifica del processo produttivo significativa ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, ed anche la violazione di tale prescrizione costituisce contravvenzione a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 626.

Il datore di lavoro deve, inoltre, provvedere all'elaborazione ed al deposito in azienda del documento non appena siano stati superati i livelli dimensionali stabiliti dall'art. 4 comma 11 del D. Lgs. cit. Pertanto, il reato resta definitivamente integrato dalla mancata elaborazione del documento in tale momento, anche se successivamente il numero degli addetti scende nuovamente al di sotto delle dieci unità. Il verificarsi di tale evento non elimina infatti l'omissione già determinatasi, ma, facendo venire meno l'obbligo dell'adempimento "ex tunc", determina soltanto la cessazione della permanenza.

Il contenuto del documento è individuato dall'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 626, e deve consistere in una relazione sull'attività di valutazione, in un'indicazione delle misure da adottare ed in un programma di quelle "ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza".

È importante avvertire a questo proposito che integra il reato anche la

elaborazione di un documento non rispondente a tutte le prescrizioni previste da tale disposizione in ordine al suo contenuto, come può avvenire, ad esempio, nel caso di insufficiente o incompleta individuazione o valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

È opportuno evidenziare, infine, che quanto si è detto in ordine alla responsabilità esclusiva del datore di lavoro circa l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi concerne l'adempimento in sé, anche sotto il profilo del contenuto del documento stesso, in ordine al quale non sono indicate responsabilità dirette di altri soggetti. Ma ciò non riguarda eventuali responsabilità a titolo di colpa per fatti ed eventi (ad es. un infortunio) che integrino altri e diversi reati e siano conseguenza immediata e diretta di una valutazione dei rischi, o di una individuazione delle misure da adottare, erronee, inesatte o incomplete, quando esse siano ascrivibili ad indicazioni provenienti dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del medico competente, fatte proprie e condivise dal datore di lavoro.

In relazione a questi casi si deve osservare, infatti, che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente sono destinatari in via primaria di un preciso obbligo di collaborazione con il datore di lavoro nell'attività di valutazione dei rischi, e che a tale obbligo devono ottemperare con la competenza tecnica e la capacità tipiche delle rispettive figure professionali.

Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro per tali conseguenze dell'attività di valutazione dei rischi rimane ugualmente configurabile nel caso di scelta di soggetti inadonei allo svolgimento di tali compiti (*culpa in eligendo*), o quando si tratti di valutazioni che non esulano dalla sua personale capacità tecnica. Ma ad essa si affianca (o addirittura si sostituisce per i casi riguardanti aspetti che sfuggono del tutto alla capacità di valutazione del datore di lavoro) quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente, in quanto soggetti portatori di una specifica professionalità sul piano tecnico. Una conferma si rinviene nell'art. 8 comma 10 del D. Lgs. cit. che, nello stabilire che il ricorso del datore di lavoro "a persone o servizi esterni" non lo libera "per questo dalle proprie responsabilità in materia", lascia intendere che l'esonero da responsabilità si verifica, invece, concorrendo tutte le altre condizioni generali, quando la scelta del responsabile esterno sia ricaduta su soggetto dotato di adeguate attitudini e capacità.

## 15. Violazioni in tema di sorveglianza sanitaria

L'art. 16 comma 1 del D. Lgs. 626 enuncia il principio generale, secondo cui "la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente". I commi successivi delineano le caratteristiche essenziali dell'attività in questione, che è finalizzata alla valutazione dell'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica e si articola in visite preventive e visite periodiche. L'art. 17 del D. Lgs. 626 stabilisce poi i compiti e le mansioni generali del medico competente in materia di sorveglianza sanitaria. Una serie di successive disposizioni detta, infine, specifiche prescrizioni per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi (art. 48, comma 3, lett. c), di quelli addetti ai videoterminali (art. 55), di quelli esposti ad agenti cancerogeni (art. da 69 a 72), e di quelli esposti ad agenti biologici (art. da 86 a 88).

Le contravvenzioni in materia sono previste dagli artt. 89, 90, e 92, e, con riferimento alle singole previsioni precettive, di volta in volta fanno carico al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed al medico competente.

Non è possibile approfondire in questa sede l'esame delle singole fattispecie. Si può solo rilevare che in generale tutte le contravvenzioni riguardano la violazione di specifici precetti stabiliti di volta in volta con riferimento alle varie ipotesi di sorveglianza sanitaria, e ciò costituisce evidente conseguenza del fatto che la sorveglianza sanitaria non costituisce misura generale di tutela ed i relativi obblighi sussistono nei soli casi espressamente previsti.

### 16. In particolare le violazioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ai videoterminali

Una singolare dissociazione tra contenuto dell'obbligazione di sicurezza e contenuto della fattispecie penale si verifica in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ai videoterminali.

L'art. 55 del D. Lgs. 626 impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria, la cui violazione è sanzionata dagli artt. 89, comma 2, lett. b), e 90, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 626, per il "lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di



cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa", secondo la definizione generale contenuta nell'art. 51, lett. c), del D. Lgs. 626. Essa, com'è noto, è molto più restrittiva di quella offerta dall'art. 2, lett. c) della direttiva del Consiglio 29.5.1990, 90/270/CEE, secondo la quale si intende per lavoratore addetto all'uso di videoterminale "qualunque lavoratore ... che utilizzi regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale, un'attrezzatura munita di videoterminale".

Orbene, non v'è dubbio che nell'individuazione del contenuto dell'obbligazione di sicurezza si debba fare riferimento al contenuto della direttiva.

Essa infatti è sufficientemente precisa e dettagliata, tanto da non richiedere ai fini della sua applicazione ulteriori atti normativi, interni o comunitari, ed appare quindi dotata del c.d. effetto diretto verticale, che obbliga a farne diretta applicazione quanto meno tutti gli organi della amministrazione statale, e quindi almeno i datori di lavoro pubblici.

Inoltre, la direttiva, quale disposizione operante nell'ordinamento giuridico italiano, addirittura in posizione di sovraordinazione rispetto alla normativa interna di rango ordinario, deve essere annoverata tra la "normativa vigente" alla quale far riferimento, secondo l'espressa previsione dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 626, per individuare i casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria.

Infine, il suo contenuto indiscutibilmente concorre a delineare il contenuto dell'obbligo di sicurezza stabilito a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., che non si esaurisce nell'adozione degli adempimenti tassativamente imposti dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività, ma richiede che vengano poste in essere anche tutte quelle ulteriori cautele, che appaiono utili ad impedire effetti pregiudizievoli a carico del datore di lavoro. In sostanza l'art. 2087 c.c., nell'imporre al datore di lavoro, in aggiunta alle misure previste dalla legislazione vigente in materia, anche quelle cautele comunque ritenute necessarie alla luce delle cognizioni tecniche e delle esperienze acquisite, rende obbligatorie tutte quelle forme di tutela che, in mancanza della sua specifica disciplina, sarebbero semplicemente possibili ed utili ai fini della sicurezza dei lavoratori. In quest'ottica deve essere considerato obbligatorio l'espletamento della sorveglianza sanitaria, secondo la tutela più avanzata espressamente delineata direttamente dalla normativa comunitaria, che, essendo in tal modo ufficialmente individuata quale utile strumento di tutela del lavoratore, per questo solo fatto deve essere necessariamente

adottata in adempimento dell'obbligo di sicurezza.

In questo senso si pone espressamente anche la sentenza 12.12.1996 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (quinta sezione) ove si legge testualmente che "per quanto riguarda l'art. 9, n. 1 della direttiva ... nulla consente di suffragare la tesi secondo la quale il beneficio di un adeguato esame degli occhi e della vista ai sensi di tale disposizione non sarebbe concesso a tutti i lavoratori definiti dall'art. 2, lett. c), della direttiva".

Ma l'obbligo in tal modo individuato appare sprovvisto di sanzione penale, poiché, come ha puntualizzato la stessa Corte, la forza cogente della direttiva comunitaria non può arrivare fino al punto di "determinare o aggravare, in base alla direttiva ed indipendentemente da una legge (nazionale) adottata per la sua attuazione, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni".

Pertanto, la violazione dell'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti ai videoterminali è sanzionata penalmente solo quando si tratti di lavoratori che rientrano nella definizione dell'art. 51, lett. c), del D. Lgs. 626.

#### 17. Violazioni in tema di controllo sanitario

Gli adempimenti previsti dalla disciplina della sorveglianza sanitaria non esauriscono gli obblighi in tema di controllo delle condizioni di salute dei lavoratori. Tra essi deve essere annoverato anche "il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici", previsto tra le misure generali di tutela dall'art. 3, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 626, che sembra consentire l'individuazione di un obbligo autonomo ed a sé stante, distinto rispetto a quello della sorveglianza sanitaria.

A tanto si perviene, innanzitutto, sulla base della diversità terminologica adottata dal legislatore, che non è casuale e sembra frutto di una scelta consapevole, poiché il termine controllo si presta ad essere riferito ad attività che si può esaurire anche in un unico atto, mentre la sorveglianza implica lo svolgimento di un'attività organizzata, coordinata e destinata a durare nel tempo.

La differenza terminologica, d'altra parte, corrisponde ad una diversità di contenuto degli obblighi del datore di lavoro e di finalità a cui tende ciascuno di tali istituti, che non è difficile individuare, anche alla luce della specifica disciplina di ciascuno di essi.

Infatti, il controllo sanitario dei lavoratori è espressamente previsto "in funzione dei rischi specifici", e cioè di quelli che caratterizzano in particolare il singolo posto di lavoro, e dipendono anche dalle condizioni di salute del lavoratore. Esso consiste, perciò, nella verifica delle loro condizioni di salute, da effettuare - anche indipendentemente dai presupposti che impongono l'attivazione della vera e propria sorveglianza sanitaria - almeno una volta, in vista della determinazione dei rischi e dei conseguenti necessari accorgimenti di difesa dagli stessi e dell'elaborazione del documento di valutazione.

La sua obbligatorietà deriva dal fatto che non si comprende come altrimenti il datore di lavoro potrebbe procedere, senza una precisa conoscenza dello stato di salute dei lavoratori interessati, all'adempimento di quei numerosissimi obblighi previsti dalla legge, in relazione a particolari condizioni di salute del lavoratore.

Per l'effettuazione del controllo non è necessaria la nomina di un medico competente, ma sembra preferibile che il sanitario incaricato dei controlli sia in possesso degli stessi titoli di specializzazione previsti per tale figura.

In tema di controllo sanitario sono previste sanzioni dirette soltanto a carico dei lavoratori, precisamente dall'art. 93, lett. a), del D. Lgs. 626, per la violazione del loro obbligo di sottoporsi "ai controlli sanitari previsti nei loro confronti", come stabilito dall'art. 5, comma 2, lett. g).

Ma ciò non significa che la violazione del relativo obbligo non venga ad essere sanzionato, sia pure solo indirettamente, anche per il datore di lavoro, sotto il profilo della possibile configurabilità delle contravvenzioni previste per il mancato apprestamento delle misure di volta in volta non adottate in conseguenza della mancata effettuazione del controllo.

#### 18. *Rapporti con la tutela in materia di privacy*

Gli accertamenti diretti alla verifica delle condizioni di salute dei lavoratori integrano un'attività di trattamento di "dati personali sensibili", ai fini dell'applicazione della legge 31.12.1996 n. 675 sulla "tutela delle persone e di altri soggetti, relativamente al trattamento dei dati personali", rispetto alla quale il datore di lavoro assume la qualifica di "titolare", ed il medico competente (ed eventuali dirigenti investiti della cura di tale settore) la qualifica di "responsabile" del trattamento stesso.

L'art. 22, comma 1, della legge 675 stabilisce in linea generale che i dati in questione "possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".

Per quanto riguarda i datori di lavoro privati il Garante, allo scopo di facilitare gli adempimenti previsti a loro carico, ha adottato il provvedimento di autorizzazione generale n. 1 del 19.11.1997, con cui ha consentito il trattamento da parte dei privati dei dati sensibili di carattere sanitario relativamente alle attività del medico competente necessarie ai fini del rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a condizione che nell'esercizio di tale attività siano rispettate le prescrizioni stabilite dalla legge e dalla stessa autorizzazione generale, e sempre a condizione che vi sia il consenso dell'interessato.

Per i datori di lavoro pubblici, invece, la stessa attività di raccolta di dati sensibili non richiede autorizzazione del Garante, e si può ritenere consentita ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 675, in quanto autorizzata direttamente dalla normativa del D. Lgs. 626 in tema di sorveglianza sanitaria e di controllo sanitario dei lavoratori, che a questo fine può essere considerata, come "espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite".

In ogni caso, residua la necessità di un coordinamento tra la previsione del consenso all'acquisizione dei dati di carattere sanitario, richiesto espressamente dall'art. 22, comma 1, della legge sulla privacy, e l'obbligo del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsto dall'art. 5, lett. g), del D. Lgs. 626 sotto comminatoria di sanzioni penali.

Sembra difficile contestare, per quanto riguarda i rapporti di lavoro privati, che senza il consenso scritto dell'interessato sia interdetto al datore di lavoro di procedere all'acquisizione dei dati relativi alla salute del dipendente. Ma non sembra impossibile sostenere, in considerazione del necessario bilanciamento con la tutela costituzionale della salute individuale come interesse collettivo, che in ciò si esaurisce, per tale specifico aspetto, la tutela del diritto alla privacy, rimanendo valido e sanzionato penalmente e comunque disciplinarmente, l'obbligo del lavoratore di assoggettarsi al controllo sanitario, al quale può sottrarsi solo attraverso le dimissioni.

Il problema non si pone invece per quanto concerne i rapporti con datori di lavoro pubblici, per i quali l'art. 22, comma 3, della legge 675 non richiede il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati, au-

torizzato direttamente da espresse disposizioni di legge.

Lo svolgimento dell'attività relativa alla sorveglianza sanitaria ed al controllo sanitario dei lavoratori richiede in ogni caso, indipendentemente dall'autorizzazione, la notificazione al Garante dello svolgimento dell'attività, secondo le prescrizioni dell'art. 7 della Legge 675, e la informazione degli interessati, secondo le prescrizioni dell'art. 10. Si tratta di adempimenti ai quali occorre provvedere prima dell'inizio dell'attività di trattamento. Per quanto riguarda i trattamenti già iniziati le disposizioni transitorie dell'art. 41, comma 2 e 7 bis, hanno previsto la scadenza al 31.3.1998 del termine per la notifica al Garante dei trattamenti iniziati prima del 1.1.1998, e la possibilità di effettuare le comunicazioni agli interessati entro il 30.11.1997.

La violazione dell'obbligo della notificazione al Garante integra il delitto previsto dall'art. 34 della legge 675, sanzionato con la reclusione da tre mesi a due anni, di cui risponde il datore di lavoro, quale titolare del trattamento, ovvero il responsabile che sia stato espressamente delegato a tale adempimento. Invece, la violazione dell'obbligo di informazione degli interessati costituisce illecito amministrativo secondo la previsione dell'art. 39, comma 2, della legge 675.

#### 19. *Concorso con altre ipotesi di reato*

È appena il caso di ricordare che le violazioni degli obblighi imposti dal D. Lgs. 626 possono dar luogo a responsabilità penale anche sotto altro profilo, contribuendo a determinare l'integrazione di reati correlati ed assumendo rilevanza anche quando non siano direttamente sanzionate dal D. Lgs. 626, come elementi di colpa specifica. Vengono in rilievo, a questo proposito, oltre alle contravvenzioni previste da altri decreti prevenzionistici, le disposizioni generali previste dal codice penale, in particolare agli artt. 437 e 451, ed agli artt. 589 e 590.

Termine qui la relazione, pur nella consapevolezza di non aver potuto rispondere a tutti i numerosi interrogativi che la normativa esaminata suscita nell'interprete, ma con l'auspicio di essere riuscito quanto meno a rendervi più consapevoli delle problematiche da affrontare ed a segnare un percorso, sul quale operare delle scelte - mi rendo conto - non sempre agevoli e a volte difficilmente compatibili con le difficoltà concrete in cui il dirigente scolastico si imbatte nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali.

Aspetti giuridici della legislazione a tutela della sicurezza e della salute

DOMENICO MUTINO

*Avvocato dello Stato*

#### 1. *Introduzione*

Ringrazio il dott. Gaetano Martucci, Provveditore agli Studi, che ha ritenuto di invitarmi a questa conversazione con tanti eminenti rappresentanti delle istituzioni scolastiche che saluto.

È quasi ovvio affermare che i Capi di istituto sono chiamati ad amministrare organizzazioni complesse che richiedono un elevato grado di responsabilità e di sensibilità.

Non è facile gestire una struttura multiforme e delicata come la scuola considerare le fondamentali funzioni educative ad essa assegnata, le esigenze spesso contrastanti degli attori scolastici (gli alunni, i genitori, il personale docente, il personale non docente, le rappresentanze sindacali), il rapporto con altre amministrazioni sovente problematico (penso all'endemica carenza di fondi di molti enti proprietari degli edifici scolastici che rende spesso difficile l'esercizio stesso del servizio scolastico).

Le recenti importanti riforme delle pubbliche amministrazioni, alcune già attuate altre solo programmate, e la istituzione di ruoli dirigenziali all'interno di ogni scuola impongono una particolare attenzione per i nuovi modelli dell'agire amministrativo tendenzialmente orientati a realizzare la figura del dirigente manager.

Il mio contributo a questa discussione sui temi della sicurezza e della

salute nelle scuole non può che essere modesto considerati i precedenti numerosi e qualificati interventi grazie ai quali sono state diffusamente illustrate le condizioni di sicurezza e le misure di salvaguardia indispensabili in ogni struttura scolastica.

Mi limiterò ad accennare ad alcune questioni giuridiche e a tracciare alcuni dei profili essenziali delle responsabilità che potrebbero scaturire dalla inosservanza delle norme tese a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei soggetti che a vario titolo agiscono all'interno della scuola.

La prospettiva affrontata dal convegno attiene essenzialmente alle norme in materia di sicurezza e di salute, introdotte dai decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996 che hanno delineato misure, condizioni, obblighi, responsabilità di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori... allievi.

I precitati decreti non esauriscono però la disciplina giuridica della sicurezza e della salute nelle istituzioni scolastiche.

L'azione dei dirigenti scolastici sia in termini di organizzazione dei mezzi e delle misure di protezione, sia in termini di obblighi e di responsabilità connesse alla tutela dei valori della sicurezza e della salute risulta in concreto condizionata da una legislazione complessa.

Limitare l'analisi al solo dato normativo offerto dai precitati decreti significa trascurare aspetti di grande momento soprattutto se si ha riguardo alle ipotesi di responsabilità che possono scaturire dalla violazione di norme comunque tese a tutelare l'integrità psico-fisica dei soggetti che agiscono nella scuola.

Agli obblighi di rilievo penalistico e alle sanzioni di natura contravvenzionale previsti dai decreti in esame vanno aggiunti vari precetti rinvenibili nel codice penale e in discipline antinfortunistiche speciali tuttora in vigore.

Le sanzioni previste dai citati decreti non esauriscono l'ambito delle conseguenze di carattere essenzialmente penale che possono scaturire dalla violazione di norme poste a tutela della sicurezza e della salute.

È agevole poi rilevare come da un unico evento dannoso per l'integrità psico-fisica dei soggetti interessati alla vita della scuola possano derivare varie forme di responsabilità. Alla responsabilità penale (connessa alla omissione o alla incongrua adozione di misure di salvaguardia) si sovrappongono e si affiancano, di regola, profili di responsabilità civile per risarcimento del danno, di responsabilità amministrativa e contabile,

ma anche, nel caso dei dirigenti, di responsabilità dirigenziale.

Prima di fermare l'attenzione su alcuni aspetti di queste forme di responsabilità, nella limitata ottica della violazione di norme poste a tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, appare opportuno richiamare alcune disposizioni finalizzate a garantire condizioni di sicurezza e di salute negli istituti scolastici.

## 2. *Cenni sulla legislazione a tutela della sicurezza e della salute*

È noto che le norme in materia di sicurezza e di salute sui posti di lavoro, sino al 1994, erano quelle desumibili dai decreti attuativi della legge delega 12 febbraio 1955, n. 51; dal D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, contenente le "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e D. P. R. n. 303/1956 contenente "Norme generali per l'igiene del lavoro" (1, 2).

Sono seguiti l'art. 9 del 20 maggio 1970, n. 300 e varie disposizioni contenute nella legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833.

La decisiva affermazione delle norme e dei principi a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro si deve in primo luogo alle norme comunitarie che, a partire soprattutto dagli anni '80, hanno dato un cospicuo impulso alla diffusione di discipline nazionali volte ad assicurare condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro sulla scia di una rinnovata coscienza sociale sempre più attenta ai problemi della protezione dell'integrità fisica e della personalità negli ambienti di lavoro.

Una prima attuazione di direttive comunitarie adottate per fini di tutela della sicurezza e della salute si è avuta con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, (coi quali sono state attuate le direttive dalla 80/1107 alla 88/642 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro).

Con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è stata data attuazione alla direttiva quadro n. 89/391 e ad alcune direttive particolari (nn. 89/654, 89/655, 89/565, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679).

Nella prospettiva qui affrontata assumono rilievo le norme comunitarie recate dalle seguenti direttive: la n. 89/391 del 12 giugno 1989, fondamentale perché sulla stessa sono state modellate le successive in tema di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; la n. 89/654 del 30

novembre 1989, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; la n. 90/270 del 29 maggio 1990, sulle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videotermini; la n. 90/394 del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro; la n. 90/679 del 26 novembre 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. Il D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 è stato in parte successivamente modificato dal D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. È stata già evidenziata la necessità che si proceda, in primo luogo, a verificare se le discipline speciali dettate per particolari settori siano da ritenere abrogate o se perduri la loro efficacia anche dopo l'adozione dei decreti legislativi del 1994 e del 1996. L'art. 98 del D. Lgs. 626/1994 prevede espressamente che "restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate...", le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro". Si impone quindi l'individuazione concreta, caso per caso, delle ipotesi di abrogazione, tacita o espressa, di norme previste da discipline anteriori al 1994.

Fra le abrogazioni o modificazioni espresse meritano di essere segnalate, in relazione al D. P. R. n. 547 del 1955, quelle relative alle vie e uscite di emergenza, a porte e portoni, vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi al registro infortuni. In relazione al D. P. R. n. 303 del 1956 le modificazioni apportate, degne di segnalazione, attengono alle altezze, cubature e superfici degli ambienti di lavoro, pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernai... aerazione dei luoghi di lavoro chiusi, illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro, spogliatoi, docce, lavabi... Quanto alle abrogazioni tacite e alle innovazioni vadette che il D. Lgs. n. 626/94 ha introdotto nuovi ambiti specifici di regolamentazione prevenzionistica, nuovi obblighi prima inesistenti, ha modificato nei contenuti obblighi preesistenti. Tra le novità "la movimentazione manuale dei carichi"; "l'uso di attrezzature munite di videotermini"; la "protezione da agenti cancerogeni"; la "protezione da agenti biologici". I numerosi nuovi obblighi di prevenzione possono distinguersi in obblighi sanzionati e obblighi non sanzionati. Distinzione sulla quale si ritornerà attesa la rilevanza della stessa ai fini delle eventuali responsabilità dei dirigenti scolastici. Per il momento appare sufficiente considerare che tra gli obblighi sanzionati figurano: il servizio di prevenzione e protezione; la riunione periodica di sicurezza; la

consultazione e la partecipazione dei lavoratori; l'informazione e la formazione dei lavoratori; la valutazione dei rischi ed il relativo piano di sicurezza; il piano di emergenza; la tutela dei lavoratori portatori di handicap; la progettazione di luoghi di lavoro e di impianti; la valutazione della compatibilità tra le mansioni da assegnare e le condizioni di salute dei lavoratori.

Tra gli obblighi non sanzionati compaiono le "Misure generali di tutela" (art. 3) e tra queste, ad esempio, quella che prescrive "il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo".

Vi sono poi altri obblighi non nuovi, già previsti dalla legislazione anteriore al D. Lgs. 626/94, ma innovati nel contenuto. Possono citarsi i dispositivi di protezione individuale, gli obblighi dei datori, dei dirigenti e dei preposti, quelli dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 1, 1° comma del D. Lgs. 626/94 le norme recate dal decreto stesso trovano applicazione a tutti i settori di attività "privati e pubblici". Per alcuni settori specifici elencati nel 2° comma, compresi gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, è prevista un'applicazione che tenga "conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreti interministeriali".

Con decreto 29 settembre 1998, n. 382, il Ministro della P. I., di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità e della Funzione Pubblica, ha adottato il "regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni" (G. U. 4.11.1998, s.g. 258).

In sostanza tutte le disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 277/91 (modificato ed integrato dalla L. 23.12.96, n. 649) e n. 626/94 (come modificato ed integrato dal D. Lgs. 242/96) "si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio dalle stesse espletate" come individuate dal decreto n. 382/98.

Sono equiparati ai lavoratori (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 626/94 "gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamen-



te la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini". Il decreto ha cura di specificare che "l'equiparazione opera nei periodi in cui siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione".

Viene ribadito che detti alleivi non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori e in funzione degli obblighi previsti al riguardo dal decreto 626/94.

I datori di lavoro "attivano gli opportuni interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di informazione e di formazione e provvedono alla programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626".

Di rilievo il richiamo contenuto sempre nell'art. 1 del decreto in esame che ribadisce la valenza degli obblighi in materia di prevenzione e protezione previste da altre disposizioni e che richiama espressamente le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (contenute nel D. M. Interno 26 agosto 1992) e quelle relative alla protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici ed particolare dal piombo, dall'amianto e dal rumore (contenute nel D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277).

Non è il caso di indugiare su altri aspetti quali il servizio di prevenzione e di protezione; il documento relativo alla valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, il raccordo con gli enti locali, l'attività di informazione e di formazione, temi già affrontati nei precedenti interventi.

Merita di essere evidenziato, quanto a singoli ambiti applicativi, che le norme del titolo VI del D. Lgs. 626/94 non si applicano, ad esempio, ai lavoratori addetti ai posti di guida di veicoli o macchine, ai sistemi informatici montati a bordo di mezzi di trasporto, ai sistemi informativi destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico, ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro, alle macchine calcolatrici, a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati e delle misure, necessario all'uso diretto di tali attrezzature, alle macchine di video scrittura senza schermo separato (art. 50, 2° comma).

Quanto ai soggetti destinatari della tutela il decreto individua i lavoratori subordinati. Lavoratore, secondo la definizione fornita dal legisla-

tore, è "la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro".

È importante rilevare come l'art. 2, lett. a), equipara ai lavoratori beneficiari della tutela "... gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria o professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli alleivi degli istituti di istruzione ed universitaria e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici".

Detta equiparazione rileva ai fini dell'estensione della tutela e non ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il decreto fa discendere particolari obblighi (art. 2, lett. a), ultimo inciso).

È quasi superfluo avvertire che, secondo un orientamento consolidato, le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sono poste a tutela anche di quanti siano presenti sui posti di lavoro "per qualsiasi motivo connesso con il lavoro (ispettore, committente, fornitore, visitatore autorizzato) (cfr., ad esempio, Cass. 14. 12.1985, n. 12193).

Tra le innovazioni introdotte dal D. Lgs. 626/94 vanno segnalate: una nuova definizione del datore di lavoro, la previsione di obblighi anche per progettisti ed installatori, accanto ai fabbricanti e venditori, per datori di lavoro committenti a tutela dei lavoratori autonomi, per il medico competente, per i lavoratori stessi sui quali incombono anche maggiori obblighi di prevenzione rispetto al passato.

Il decreto sostanzialmente conferma un principio già presente nella legislazione previgente in virtù del quale gli obblighi di prevenzione e le connesse responsabilità contravvenzionali fanno carico ai soggetti gerarchicamente sovraordinati rispetto ai lavoratori e così il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, ciascuno secondo le rispettive attribuzioni e competenze.

Il decreto tuttavia introduce significative novità in quanto prevede definizioni legali come quella del datore di lavoro (solo in parte coincidente con quella delinca nel codice civile).

Il decreto 626/94 delinea la nozione di datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (in quelle di cui all'art. 1, 2° comma del D. Lgs. 3.2.93, n. 29, amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni educative...).

Datore di lavoro, per le pubbliche amministrazioni, è il "dirigente al

quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale; nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale" (art. 2, lett. b, cit.).

L'art. 30 del D. Lgs. 242/96 ha previsto che l'individuazione del datore di lavoro pubblico sia effettuata dagli organi di direzione politica o, comunque, di vertice, delle amministrazioni pubbliche. Questo con l'evadente scopo di evitare che la complessità del sistema delle attribuzioni e delle competenze fra organi pubblici impedisca la concreta applicazione delle norme di prevenzione in esame. È stato rilevato come "...per poter svolgere legittimamente ed efficacemente la funzione di 'datore di lavoro' il dirigente deve essere individuato tra coloro che svolgono le funzioni di gestione al massimo livello ed esercitano poteri di sovraordinazione gerarchica rispetto ai dipendenti, di impegno di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di formulazione ed elaborazione di proposte e programmi di attuazione"<sup>1</sup>.

L'individuazione del datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della P. I. è stata effettuata con decreto del Ministro della P. I. 21 giugno 1996, n. 292.

Datori di lavoro per gli uffici dell'amministrazione periferica sono i Sovrintendenti scolastici ed i Provveditori agli studi; datori di lavoro delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono i Capi delle istituzioni medesime.

Gli obblighi del datore di lavoro pubblico possono essere distinti in obblighi delegabili e obblighi non delegabili. Tra questi ultimi vanno annoverati, ai sensi dell'art. 4, 1°, 2° e 4° comma, lett. a), gli obblighi di impartire disposizioni di sicurezza e igiene al personale sottordinato gerarchicamente, al fine di sollecitare l'adempimento di obblighi comportamentali; gli obblighi di porre in essere gli interventi di natura organizzativa, informativa e formativa; gli obblighi di assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso, seguendo le regole stabilite dall'art. 4, 12° comma, del D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

È questa una disposizione di grande rilievo per i dirigenti scolastici in quanto prevede che: "gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ... la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici

uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal ... decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi, l'elaborazione del documento di sicurezza e i relativi successivi aggiornamenti e specificazioni, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

In presenza di una specifica disposizione volta ad individuare obblighi non delegabili dovrebbero ritenersi tendenzialmente delegabili gli altri obblighi previsti dal decreto e superato l'indirizzo giurisprudenziale teso a limitare la legittimità della delega di funzioni in presenza di necessità di decentramento.

La giurisprudenza ha individuato precisi requisiti di legittimità della delega di funzioni in materia antinfortunistica, requisiti quali: l'effettività del trasferimento dei poteri in capo al delegato con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica; l'esistenza di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie che disciplinino il conferimento della delega e l'adeguata pubblicità della medesima; uno specifico e puntuale contenuto della delega; la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato; il divieto di ingerenza da parte del delegante nell'espletamento dell'attività del delegato; la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato (v. Cass. Pen. 27.5.96, n. 5242).

Quanto alla responsabilità dei dirigenti e dei preposti, coinvolti negli adempimenti di tutela, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, va detto che i dirigenti condividono con il datore di lavoro le responsabilità contravvenzionali, come previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 626/1994 (in rubrica "contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti").

Qualche incertezza deriva dal nuovo sistema sanzionatorio delineato per i preposti, cioè per coloro che sovrintendono direttamente alle attività di lavoro e sui quali gravano principalmente responsabilità in ordine all'attuazione delle disposizioni ricevute dai dirigenti e in ordine alla sorveglianza circa l'effettiva sussistenza ed efficienza delle misure

<sup>1</sup> G. Proia - M. Lepore, voce "Sicurezza e salute dei lavoratori", in Enc. Giur. Treccani, 1996.

di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro o dai suoi delegati (Cass. 8.1.88, n. 41).

L'art. 90 del D. Lgs. 626/94 prevede a carico dei preposti responsabilità contravvenzionali quasi identiche a quelle stabilite per i datori di lavoro e i dirigenti.

È stata suggerita una interpretazione della norma ragionevole e conforme a Costituzione "ed è quella di ritenere che le responsabilità previste per i preposti in relazione a violazione di obblighi contravvenzionali diversi dall'obbligo di vigilanza sono configurabili soltanto nell'ipotesi in cui tali obblighi discendano da una disposizione datoriale o dirigenziale impartita ai preposti, legata al contestuale trasferimento dei poteri necessari ad attuare la disposizione impartita".

Il D. Lgs. n. 626/94 prevede obblighi anche a carico dei lavoratori innovando rispetto alla disciplina delineata dal D. P. R. n. 547/1955 che prevedeva a carico dei datori di lavoro "obblighi" e a carico dei lavoratori "doveri".

È questo il frutto di una "rinnovata concezione dinamica dell'apporto del lavoratore, coinvolto attivamente nella collaborazione per il conseguimento sia degli obiettivi generali... di sicurezza, sia dell'obiettivo particolare dell'autotutela".

L'art. 5, 1° comma, prevede che "ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".

L'art. 5, 2° comma, lett. h) prevede l'obbligo, sanzionato penalmente, di contribuire "assieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o, comunque, necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro".

Questi brevi cenni sugli obblighi dei lavoratori consentono di affermare che ormai accanto alla c.d. "prevenzione tecnologica" (che attiene essenzialmente alle macchine e agli ambienti che devono possedere tutti i requisiti e i dispositivi oggettivi di igiene e sicurezza) si è affermata una

nuova concezione, di impronta comunitaria, della c.d. "prevenzione soggettiva" basata sulla partecipazione del principale destinatario della tutela legale alla sua realizzazione, garantita - nella sua effettività - anche dalla previsione di diritti di informazione e formazione e dalla istituzionalizzazione della figura del "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" <sup>74</sup>.

3. *Profili di responsabilità dei dirigenti per violazione degli obblighi previsti in materia di sicurezza e tutela della salute nelle istituzioni scolastiche ed educative*

3.1. Gli aspetti della legislazione sulla sicurezza e sulla tutela della salute sin qui delineati consentono alcune brevi considerazioni sulle responsabilità dei dirigenti scolastici per violazione degli obblighi previsti in materia nelle istituzioni scolastiche ed educative.

I vari aspetti della responsabilità penale sono già stati diffusamente affrontati dal dott. Alberto Iannuzzi. Merita forse solo di essere ribadita la differenza già richiamata tra obblighi sanzionati e obblighi non sanzionati previsti dal sistema delineato dalle nuove norme sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.

Gli obblighi sanzionati riguardano il servizio di prevenzione e protezione, la riunione periodica di sicurezza, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, l'informazione e la formazione dei lavoratori, la valutazione dei rischi ed il relativo piano di sicurezza, il piano di emergenza, la tutela dei lavoratori portatori di handicap, la progettazione di luoghi di lavoro e di impianti, la valutazione delle compatibilità tra le mansioni da assegnare e le condizioni di salute del lavoratore.

Dettagliata e precisa è l'elencazione delle sanzioni per lo più di natura contravvenzionale dei reati configurabili in ipotesi di violazione degli obblighi previsti dai decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96. Va ribadito che il contegno commissivo od omissivo del dirigente potrà integrare gli estremi di condotte punite con l'irrogazione delle più gravi sanzioni previste dal codice penale (es. omissione di atti d'ufficio) o dalla legge

<sup>72</sup> V. si anche W. De Nunzio, *La responsabilità penale del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nel testo aggiornato del d. lgs. n. 624/1994*, in "Documenti Giustizia", 1996, 205 e ss.

<sup>73</sup> C. Meoli, *Il nuovo ruolo della dirigenza pubblica*, in Foro Amm. 1997, II, 2197 e ss.

<sup>74</sup> S. Scudeller, *La nuova disciplina del rapporto di pubblico impiego con specifico riferimento alla posizione dirigenziale*, in Riv. Amm. Rep. It., 1996, II, 1271 e ss.

<sup>75</sup> D. Resta, *La responsabilità dirigenziale pubblica nella vigente legislazione*, in *Tm*, p. 389 e ss.

zione speciale antinfortunistica come detto per molti verso tuttora in vigore<sup>5</sup>.

È noto che in virtù dei principi desumibili dall'art. 28 della Costituzione anche i dirigenti rispondono dei danni prodotti con loro comportamento nell'esercizio delle loro attribuzioni, non solo verso l'amministrazione (a titolo di responsabilità amministrativa e contabile, e/o di responsabilità dirigenziale), ma anche direttamente verso i terzi, allorché abbiano agito con dolo o colpa grave.

Non esiste perfetta coincidenza fra i casi di responsabilità del funzionario e quelli di responsabilità dell'amministrazione. Vi sono comportamenti che, pur dando luogo a responsabilità per il funzionario, di regola non originano responsabilità per l'amministrazione (atti commessi dolosamente). Vi sono, per contro, comportamenti dei quali risponde l'amministrazione e non anche il funzionario (atti commessi dal funzionario con colpa lieve o lievissima).

Elementi essenziali della responsabilità del funzionario sono l'antigiuridicità del comportamento; l'esistenza di un danno lesivo di un diritto soggettivo; il dolo o la colpa del funzionario.

L'antigiuridicità può consistere non solo nella violazione delle norme imperative ovvero nella violazione di norme di comune diligenza o prudenza, ma anche nell'inerzia.

3.2. La responsabilità civile che può coinvolgere il dirigente scolastico, per violazione degli obblighi di prevenzione e protezioni delineati dai decreti legislativi in esame, attiene ai danni che ledono l'integrità fisica dei soggetti interessati alla vita scolastica, professori e alunni, personale non docente, ma anche persone interessate alla vita dell'istituzione scolastica quali i genitori e i rappresentanti di organismi sindacali.

È certo che fonte di danno risarcibile, ascrivibile a responsabilità del dirigente, può essere anche il pregiudizio subito dagli alunni e dal personale scolastico a causa di deficienze o ritardi nell'adozione delle misure di prevenzione e di protezione.

Non è questa la sede per dar conto delle questioni relative alla responsabilità civile del personale scolastico statale a seguito di danni patiti dagli alunni. Questioni al centro di significative recenti decisioni dei giudici ordinari che, pur riguardando aspetti distinti dagli obblighi di sicurezza e di tutela della salute nelle istituzioni scolastiche in quanto emesse in relazione alla violazione dell'obbligo di vigilanza presso le

scuole statali, ciononostante possono assumere rilievo anche ai fini che qui interessano.

Merita in particolare di essere segnalata la recente sentenza resa dalla Suprema Corte a SS. UU. 11 agosto 1997, n. 7454 che ha individuato nel giudice ordinario (non nella Corte dei conti) il complesso giurisdizionale cui appartiene la cognizione dei procedimenti risarcitori promossi dal terzo danneggiato che abbia convenuto in giudizio sia la pubblica amministrazione che il dipendente pubblico.

Alla Corte dei conti spetta la cognizione delle pretese risarcitorie avanzate dallo Stato nei confronti dei dipendenti che gli abbiano arrecato un pregiudizio e delle azioni di rivalsa promossi dalla pubblica amministrazione che abbia risarcito il danno provocato al terzo dal proprio dipendente, e questo ai sensi dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Altra affermazione contenuta nella sentenza in esame attiene alla legittimazione passiva della sola amministrazione nel giudizio di responsabilità civile, tanto per il danno cagionato dall'alunno a sé medesimo, quanto per il danno cagionato dall'alunno a terzi, laddove il danno derivi dalla violazione dell'obbligo di vigilanza. L'aspetto più rilevante della sentenza attiene però alla presunzione di colpa prevista dall'art. 2048, 2° comma cod. civ. La Suprema Corte ha qualificato l'art. 61 della L. 312/80, *lex specialis* rispetto alle disposizioni contenute nell'art. 2048 cod. civ.; con la conseguenza che degli illeciti commessi dagli allievi soggetti alla vigilanza del personale scolastico dovrebbe rispondere solo il Ministero della P.I., nei confronti del quale il danneggiato non può più invocare la presunzione di *culpa in vigilando* prevista dal codice civile, dovendo viceversa dimostrare il dolo o la colpa grave del personale scolastico.

Interessa più direttamente i temi di questa conversazione una sentenza del Tribunale di Catania, del 15 novembre 1990, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità solidale dell'insegnante, del preside, del vice preside e del Comune per il risarcimento del danno subito da un allievo di scuola media.

Il Tribunale di Catania ha ritenuto sussistente l'obbligo, per il Comune, di destinare all'uso scolastico locali idonei a garantire l'incolumità fisica dei ragazzi (conformi a precise prescrizioni di legge), il divieto, per gli insegnanti, di lasciare l'aula prima dell'arrivo del collega del turno successivo, l'obbligo del preside di predisporre e sollecitare mezzi e so-

luzioni idonee ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, l'obbligo per il vicepresidente di controllare che i cambi di turno, tra professori, si svolgano in modo tale da garantire la vigilanza permanente degli studenti.

Sempre per il Tribunale "ove, per l'effetto, si verifichi - nell'ambito dell'istituto scolastico - un incidente con danni ad uno studente e per l'inidoneità dei locali (nella specie, tra l'altro, dall'aula particolarmente angusta, si accedeva all'area destinata alla ricreazione tramite una porta vetrata costituita da un debolissimo telaio in lamierino e fornito di un vetro ad una lastra unica di tenue spessore) e per l'insufficiente sorveglianza (i ragazzi erano stati lasciati soli, nel cambio turno) sussiste la solidale, concorrente, responsabilità di tutti i soggetti predetti".

Manca al momento una casistica specifica delle ipotesi di responsabilità del dirigente scolastico per violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza del personale scolastico e degli alunni. Sarà la concreta individuazione, interpretazione ed applicazione delle norme da parte della giurisprudenza a delineare e delimitare queste ipotesi.

È possibile tuttavia prevedere che la violazione degli obblighi di salvaguardia della sicurezza e della salute potranno fondare azioni risarcitorie del danno patito da terzi costituendo tale violazione comportamento antigiuridico in contrasto con specifiche norme di legge. Risarcimento che potrà essere richiesto anche in ipotesi di ritardata o omessa adozione delle misure di salvaguardia della sicurezza e della salute. È quasi superfluo evidenziare come, una volta attuata la programmata autonomia delle istituzioni scolastiche, la legittimazione processuale sarà dell'istituto nella persona del dirigente, rappresentante legale dello stesso.

Un aspetto degno di considerazione, in tema di responsabilità civile, attiene all'ampliamento della funzione indennitaria connessa con l'assunzione di obblighi assicurativi nei confronti di eventi dannosi dipendenti dalle attività istituzionali scolastiche.

È noto che, in virtù delle CC. MM. 811/1997 e 23242/98 gli istituti scolastici sono tenuti a stipulare appositi contratti di assicurazione idonei a coprire eventi dannosi che possono interessare gli alunni, ma non solo questi.

Molti istituti hanno stipulato contratti integrativi o con copertura generale in virtù delle quali la società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'amministrazione scolastica di quanto esse siano tenute a pagare quali responsabili civili per fatto del personale docente e non docente e degli alunni, a titolo di risarcimento dei danni cagionati a terzi per

lesioni dell'integrità psicofisica e per danni a cose.

Spesso la garanzia opera anche per l'azione di rivalsa che l'amministrazione, dopo aver risarcito il terzo danneggiato, dovesse esperire nei confronti degli assicurati, ferma l'esclusione per i casi in cui l'evento sia riconducibile a fatto doloso dell'assicurato.

L'assicurazione, di regola, è estesa a tutte le attività scolastiche (e, come si trova scritto nelle polizze, per attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche), purché tali attività rientrino nel programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e portate ad esecuzione dagli organismi scolastici competenti.

A titolo esemplificativo vengono talvolta indicate, accanto alla normale attività di studi, le attività di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campi sportivi, le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche, ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico, ricreativo, sportivo.

La garanzia è anche estesa alle assemblee studentesche tenute all'interno della scuola o all'esterno se tenute nel rispetto delle disposizioni previste dalla C. M. n. 312 del 27.12.79.

Appare così importante per il dirigente scolastico negoziare le clausole contrattuali, adattando il contratto alla specificità del singolo Istituto e allargando, quanto più possibile l'ambito delle ipotesi, dei fatti, delle situazioni, degli eventi dannosi coperti dalla garanzia assicurativa.

Vi sono polizze di "garanzia completa" idonee ad assicurare gli alunni, i dirigenti scolastici, il personale docente e non docente, i componenti di organi collegiali.

In ipotesi di avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione (per la responsabilità civile verso terzi o verso prestatori di lavoro) è indispensabile attenersi alle clausole del contratto. In primo luogo è indispensabile comunicare all'assicuratore il sinistro.

L'art. 1913 del cod. civ. prevede infatti che "L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato e, se non è il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro è avvenuto, all'assicuratore ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso al curatore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto, se non entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di estinzione del sinistro...".

L'onere di avviso è un adempimento necessario all'assicuratore e al cizio del diritto all'indennizzo.



La norma richiede la comunicazione del sinistro e non di altri elementi quali le circostanze del sinistro e l'entità delle sue conseguenze; queste indicazioni, certamente importanti per l'assicuratore, non sono fatte oggetto dalla legge dell'onere di avviso. Appare però opportuno che siano indicati tutti i dati a disposizione dell'assicurato, nel rispetto dei canoni di buona fede e di diligenza negoziale.

Il termine per l'avviso è fissato dalla legge in tre giorni decorrenti dal giorno in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. I tre giorni devono considerarsi come *liberi*, quindi *dies a quo non computatur in termine*. Clausole di polizza che prevedano un termine diverso, sia più lungo che più breve di quello stabilito dalla legge, sono ritenute valide dalla giurisprudenza.

Nessuna forma speciale è prescritta dalla legge per l'avviso del sinistro. Forme particolari possono essere previste nelle polizze. L'inosservanza della forma contrattualmente stabilita non può però sottoporre l'assicurato a sanzioni più gravi di quelle stabilite per l'inosservanza dell'onere di avviso dall'art. 1915 del cod. civ.; non può, cioè essere prescritta la decadenza dall'indennizzo se la violazione non è dolosa.

La norma dell'art. 1913 cod. civ. si applica anche all'assicurazione contro gli infortuni.

L'art. 1915 del cod. civ. prevede che "L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso... perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto". La norma distingue l'inadempimento doloso dall'inadempimento colposo; per il primo viene comminata la decadenza dal diritto all'indennità, per il secondo la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La prova del pregiudizio sofferto grava sull'assicuratore il quale dovrà provare la sussistenza del pregiudizio e l'ammontare del danno subito.

La previsione del 2° comma è inderogabile se non in senso più favorevole all'assicurato; pertanto non sono da ritenersi valide quelle clausole di polizza che comminano la decadenza dal diritto all'indennizzo in ogni caso di inosservanza dell'obbligo di avviso, quindi anche nel caso di inosservanza non dolosa. Per quest'ultima ipotesi non possono essere comminate in polizza sanzioni più gravi della riduzione dell'indennità.

Le clausole che indiscriminatamente considerano la decadenza dall'indennità sono da considerarsi nulle.

Problemi particolari, e conseguenze intuibili soprattutto in termini di

responsabilità civile del dirigente scolastico, possono scaturire dalla mancata stipulazione di un contratto assicurativo idoneo a coprire i rischi per la salute e la sicurezza nelle strutture scolastiche. Nonostante l'adozione di opportune misure di salvaguardia potrebbe invece verificarsi danni. Come si dirà, ai fini dell'accertamento delle responsabilità del dirigente, assume decisivo rilievo, non solo la concreta adozione delle misure in esame, ma anche la efficacia delle stesse a fini di prevenzione.

3.3. È noto che i funzionari che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino un danno all'amministrazione sono tenuti a risarcirlo. Per i giudizi di responsabilità è competente in via esclusiva la Corte dei Conti.

Esula evidentemente dal tema di conversazione la c.d. responsabilità contabile in senso stretto che sorge a carico di quei funzionari che abbiano maneggio di valori e di cose dell'amministrazione (contabili di diritto) o nei confronti di coloro che si ingeriscono senza autorizzazione in tale maneggio (contabili di fatto).

Assumono però grande rilievo altre forme di responsabilità del dirigente: la responsabilità amministrativa e la responsabilità dirigenziale (3, 4, 5, 6, 7, 8).

La *responsabilità dirigenziale* (che non va confusa con la responsabilità disciplinare), già disciplinata dall'art. 19 del D. P. R. 30 giugno 1972, n. 748 con la previsione di una specifica "responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali", ha ricevuto una diversa e più pregnante connotazione a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 29 del 1993.

Le norme del T. U. n. 3/1957 imponevano ai dirigenti una sostanziale conformità del loro comportamento a doveri determinati (di fedeltà, di obbedienza, di legittimità dell'attività...). Con il D. Lgs. n. 29 del 1993 sono state introdotte significative novità in tema di responsabilità dei dirigenti in quanto con lo stesso si impongono contegni non solo conformi alla legge (quindi la legittimità degli atti assunti) ma anche il conseguimento di determinati risultati che rispondano ai criteri di economicità, di efficacia e di efficienza introdotti dalla legge 241/90 e dalle successive leggi di riforma delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 21 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l'art. 21 del D. Lgs. 29/1993 disciplina espressamente la "responsabilità dirigenziale". E prevede che "I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi... comporta-

no per il dirigente interessato la revoca dell'incarico... e la destinazione ad altro incarico...»

Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni.

Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi...

Analoghe disposizioni sono previste dall'art. 25 bis del d. lgs. n. 29/1993 introdotto dal D. Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 che reca la disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dall'art. 21, comma 16, della l. 15 marzo 1997, n. 59.

Detta disposizione prevede che i dirigenti scolastici rispondono "in ordine ai risultati".

Oltre alla responsabilità per i danni procurati dai dirigenti sotto forma di perdita di utilità (il mancato guadagno) per la pubblica amministrazione, si va profilando una nuova gamma di ipotesi nelle quali a rilevare è il mancato conseguimento dei risultati previsti.

È stato affermato che "Mentre nel sistema del testo unico degli impiegati civili dello Stato, la responsabilità amministrativa si verificava in relazione ai danni prodotti dal dipendente nell'espletamento delle sue funzioni, ed il danno consisteva quindi nella perdita subita, con il nuovo sistema voluto dalla legge sulla dirigenza sembra che (essendo rilevante il mancato perseguimento dei risultati), l'area del danno risarcibile da parte del dipendente pubblico si sia allargata, comprendendo, non solo la perdita subita, ma anche il mancato guadagno (cioè il mancato raggiungimento dei risultati previsti)".<sup>6</sup>

La *responsabilità amministrativa* da responsabilità di tipo aquiliano avrebbe assunto i tratti tipici della responsabilità contrattuale, dalla violazione di una obbligazione di mezzo (la prestazione dell'attività dovuta) si sarebbe passati alla violazione di un obbligo di risultato (quello

<sup>6</sup> M. U. Francesc, *La responsabilità dei dirigenti statali nell'esercizio delle funzioni dirigenziali*, Rassegna di giurisprudenza. Profili di riforma, in Foro amm., 1991, 278 e ss.

previsto che ci si attendeva fondato su un dovere di servizio). Con intuibili conseguenze anche sull'*onus probandi*: dalla necessità di provare la colpa del comportamento assunto, richiesta nel caso di obbligazione di mezzi, sarebbe sufficiente il mancato conseguimento del risultato, con onere per l'obbligato di provare che il mancato risultato è stato dovuto a caso fortuito o forza maggiore, in sostanza a causa a lui non imputabile.<sup>7</sup>

Escluso che il mancato perseguimento del risultato possa costituire una violazione di una obbligazione di risultato, lo stesso integrerebbe più semplicemente un "fatto dannoso in relazione al quale il dirigente viene a trovarsi in una situazione di soggezione al giudizio della Corte dei conti, la quale potrà discrezionalmente stabilire, con sentenza determinativa e costitutiva, quanta parte del danno potrà essere a carico del dipendente stesso".<sup>8</sup>

La conclusione è che il mancato risultato può essere indagato dalla Corte dei conti ai fini della statuizione sulle conseguenti responsabilità amministrative, in quanto il mancato risultato, così come la perdita subita, costituisce un fatto dannoso.

Se questa è la prevedibile evoluzione delle forme di responsabilità amministrativa e contabile del dirigente, la tutela della sicurezza e della salute potrà costituire "risultato" il cui mancato conseguimento rileverà non solo ai fini penalistici e civilistici, ma anche amministrativi e dirigenziali integrando ipotesi di danno sanzionabile dall'amministrazione e conoscibile dalla Corte dei conti.<sup>9</sup>

3.4. Merita di essere rimarcata la rilevanza delle regole tecniche ai fini dell'accertamento delle responsabilità per violazione degli obblighi di prevenzione e protezione della sicurezza e della salute ove si consideri che buona parte degli obblighi attiene a misure la cui congruenza ed efficacia vanno desunte da valutazioni tecniche.<sup>10</sup>

Queste ultime assumono rilievo non solo ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa, ma anche di quella civile, penale e

<sup>7</sup> ID., *La responsabilità dirigenziale dei dirigenti della P. A. nel D. Lgs. 3 febbraio 1993*, n. 29. Note di aggiornamento, in Foro amm. 1994, 2622 e ss.

<sup>8</sup> P. Maddalena, *Responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativa*, in Riv. Amm. Rep. It., 1996, I, pp. 177-179.

<sup>9</sup> G. Cogliando, *Problemi vecchi e nuovi del controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni*, in Nuova Rass., 1997, p. 939 e ss.

<sup>10</sup> C. Pinotti, *Profili di rilevanza delle regole tecniche nel giudizio di responsabilità amministrativa*, in Cons. di Stato, 1995, II, 567 e ss.

dirigenziale.

Nell'adozione delle misure di salvaguardia (anche di quelle non sanzionate penalmente) si pongono problemi complessi di natura tecnica, la cui soluzione in parte viene prevista in modo vincolante da precise disposizioni di legge, in parte demandata alla valutazione (tecnico-discrezionale) dei dirigenti.

Presupposto del risarcimento del danno per responsabilità extraccontractuale è la ricorrenza di un comportamento antigiuridico, comportamento che va ravvisato non solo nell'ipotesi in cui sia stato violato un precetto positivo di legge o regolamento, ma anche nelle ipotesi in cui non siano state osservate ragionevoli cautele per evitare il danno.

Gli organi pubblici, nell'esercizio di attività che richiedono scelte di discrezionalità tecnica sono tenuti ad osservare, non solo le norme di legge o di regolamento, ma anche le regole dettate dalla scienza e dalla tecnica, nonché le comuni norme di diligenza e di prudenza.

Qualora disposizioni normative o di carattere tecnico o comunque regole di comune diligenza e prudenza indichino in modo preciso quali siano i mezzi da scegliere e i criteri da seguire per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per prevenire i pericoli ed i danni ai singoli, il funzionario che non si avvale di mezzi idonei o rimane inerte nell'ipotesi in cui egli avrebbe avuto il dovere di agire per impedire l'evento dannoso, incorre in responsabilità, semprché da tale evento sia derivato un danno. I giudici conosceranno così della discrezionalità tecnica o, più correttamente, degli accertamenti, degli apprezzamenti e dei giudizi tecnici che hanno determinato l'adozione delle misure di salvaguardia.

In sostanza gli obblighi che incombono sui dirigenti scolastici e le concrete opzioni previste e da adottarsi in funzione della tutela della sicurezza e della salute rispondono essenzialmente a criteri tecnici.

Criteri che saranno vagliati dai giudici, (in modo pieno da parte del giudice ordinario quanto agli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione), dai giudici amministrativi (nei limiti della rilevazione del vizio di eccesso di potere), dal giudice contabile (portato ad indagare l'apprezzamento tecnico strumentale a scelte discrezionali entro i limiti del fatto o come presupposto per l'esercizio della scelta, secondo canoni di razionalità ed adeguatezza oppure, richiamando regole tecniche per valutare la diligenza o l'esistenza della colpa come imperizia).

La verifica della regola tecnica nell'accertamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa (demandato alla Corte dei Conti

in virtù dell'art. 3, della L. n. 20/1994) assume quindi una rilevanza decisiva anche in relazione alle misure in concreto sollecitate o assunte a tutela della sicurezza e della salute della popolazione scolastica da parte del dirigente.

#### 4. Conclusioni

In conclusione può dirsi che le norme poste a tutela della sicurezza e della salute negli istituti scolastici risultano abbastanza chiare, almeno nelle linee fondamentali. Altrettanto chiare e sicure risultano le responsabilità a carico dei dirigenti scolastici cui viene demandata la previsione e la concreta attuazione delle misure di salvaguardia.

La preoccupazione di adeguare il nostro ordinamento ai principi desumibili dalla normativa comunitaria non pare sia stata accompagnata dalla consapevolezza che l'effettiva realizzazione della tutela della salute e della sicurezza nelle scuole impone, preliminarmente, una più adeguata politica di spesa da destinare all'edilizia scolastica e all'acquisto di idonei materiali. Occorre anche rivedere gli schemi rigidi del rapporto di lavoro che impediscono la realizzazione delle moderne concezioni ergonomiche del lavoro, e rivolgere una attenzione particolare alla formazione e alla formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente e non docente, degli alunni tutti coinvolti nelle attività in esame. In mancanza di una seria considerazione del concreto contesto istituzionale (che appare contrassegnato da vistose carenze strutturali che spesso rendono difficile l'erogazione stessa del servizio scolastico) il sistema previsto dai decreti in esame rimarrà una vuota previsione di principi inapplicabili.

In mancanza di una programmazione della formazione e dell'informazione sui temi in discussione si avranno i noti effetti delle riforme estemporanee la cui attuazione viene rimessa all'entusiasmo, al senso di responsabilità e alla sensibilità istituzionale del singolo dirigente. Quella indispensabile che da sole non potranno assicurare la salute e la sicurezza nelle scuole.

Valutazione dei rischi:  
scheda di lavoro

PASQUALE COSTANTE

L'innovazione più significativa introdotta dal D. Lgs. 626 è la *valutazione dei rischi*, i cui risultati dovranno essere riportati a cura del datore di lavoro nel documento della sicurezza, il vero e proprio documento ufficiale di tutta l'attività prevenzionistica, divenuto obbligatorio e sanzionato penalmente.

Si tratta di una procedura dove il dirigente scolastico, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (R. S. P. P.), degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, del medico competente (ove prevista la sorveglianza sanitaria) e con la partecipazione del rappresentante dei lavoratori, individua le situazioni carenti e ne pianifica le misure di prevenzione.

La valutazione dei rischi, il primo adempimento del datore di lavoro, rappresenta la fase cardine dell'attività prevenzionistica.

Il datore non può delegare questo obbligo: la responsabilità della valutazione dei rischi e le relative azioni di prevenzione, controllo e monitoraggio degli stessi sono a carico del datore, anche nel caso in cui questi si avvalga dell'opera del R. S. P. P.

Non esistono procedure prefissate riguardo alle modalità da seguire per la valutazione del rischio.

Tuttavia, due principi essenziali vanno seguiti:  
– strutturare la valutazione in modo da acquisire tutte le informazioni

ni necessarie per una mappa completa dei rischi;

– identificato il rischio, eliminare la causa che lo determina.

*(Consultare CD-ROM: U.D. Valutazione rischi-Documento valutaz. Rischi)*

La valutazione, effettuata per ogni luogo di lavoro, si baserà sulla osservazione diretta degli ambienti e attrezzature di lavoro integrata, ove necessario, da rilevazioni strumentali.

Si dovrà tenere conto, di tutti i parametri in gioco:

– destinazione dell'ambiente di lavoro (presenza di macchine, impianti, apparecchiature utilizzate, prodotti usati ecc.)

– caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro;

– numero degli operatori e organizzazione del lavoro;

– verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza mediante: esame documentazione esistente, presenza di misure di sicurezza e/o sistemi di prevenzione-protezione, esame dei parametri misurati o desunti di rischio (rumore, amianto ecc);

– movimentazione manuale dei carichi;

– applicazione concetti ergonomici.

In tale fase riveste particolare importanza la partecipazione dei lavoratori nella ricerca di tutte le potenziali sorgenti di rischio.

Il documento, atto finale della procedura e punto di riferimento di tutti i soggetti che intervengono nella attività di prevenzione, dovrà essere accompagnato da ogni utile documentazione (per dimostrare alle autorità competenti, ai lavoratori e ai loro rappresentanti che tutti i fattori sono stati presi in esame) e dovrà riportare:

– individuazione delle fonti di pericolo;

– valutazione dei danni connessi con i pericoli individuati;

– identificazione delle misure preventive e protettive da attuare;

– programmazione degli interventi preventzionali necessari;

– pianificazione delle attività destinate alla informazione e formazione costante dei lavoratori;

– programmazione delle riunioni e verifiche periodiche del sistema di sicurezza (controllare se i provvedimenti in atto risultano adeguati);

– attuazione degli interventi programmati.

La valutazione non deve essere intesa come attività da eseguirsi una tantum.

È necessario procedere alla revisione e al riesame della valutazione stessa:

– in presenza di cambiamenti significativi del processo del lavoro (impiego di macchinari diversi);

– quando le misure di prevenzione attualmente in atto non sono più adeguate;

– quando si effettui un cambiamento dell'organizzazione del lavoro.

Definito il documento di valutazione dei rischi, si elaborerà il piano della sicurezza e la relativa programmazione ed attuazione degli interventi di adeguamento e di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, graduati in relazione alle obiettivi prioritari ed alle disponibilità finanziarie; seguirà il costante monitoraggio, attraverso la visita ai luoghi di lavoro da parte del R. S. P. P.

Per agevolare la stesura del Piano di valutazione a quanti ancora non hanno provveduto, si riporta qui di seguito una scheda di valutazione (predisposta tenendo presenti le linee guida emanate dall'ISPESL) redatta dagli ingg. Costante, Franculli, Mannelli e Romanelli.

Il modello guida ("check-list" anche se non esaustiva), appositamente predisposto come ausilio minimo, considera tutti gli aspetti essenziali su cui soffermarsi per una valutazione coerente e veritiera, e potrà, ove ritenuto necessario, essere integrato in relazione alle eventuali ulteriori esigenze che ciascun estensore dovesse ritenere presenti.

Una volta compilato, il modello costituirà il punto di partenza o di verifica del processo di miglioramento dei rischi.

a cura degli Ingg. P. Costante - E. Franculli - D. Mannelli - S. Romanelli

Scuola (sede centrale) \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Sedì distraccate \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Dirigente scolastico \_\_\_\_\_

CLASSIFICAZIONE tipo 0 (fino 100 persone)  - tipo 1 (101-300)   
 tipo 2 (301 a 500)  -  
 tipo 3 (501 a 800)  - tipo 4 (801 a 1200)   
 (Decreto 26/08/92) Tipo 5 (oltre 1200)

ADEMPIMENTI

Nomina Responsabile	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Notifica all'ASL e Ispettorato prov. lavoro del RSPP	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nomina addetti al Servizio di prevenz. e protez.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Elezione Rappresentante lavoratori	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Informazione ai lavoratori sui principali rischi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nomina Medico competente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Valutazione dei rischi e individuazione delle misure di prevenzione e protez.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Redazione documento della sicurezza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

DATI STRUTTURALI

Anno di costruzione dell'immobile \_\_\_\_\_

L'immobile rispetta i requisiti sismici \_\_\_\_\_ SI  NO

Piani dell'immobile \_\_\_\_\_ (piani interrati o seminterrati \_\_\_\_\_)  
 piano terra \_\_\_\_\_ piani sup. \_\_\_\_\_ )  
 L'immobile dove si trova la scuola ha altre destinazioni SI  NO

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Requisiti per disabili SI  NO

Accesso all'edificio con rampa SI  NO

Servizi idonei SI  NO

("SI" risponde totalmente alle richieste normative per accesso, dimensioni e accorgimenti)

DOCUMENTAZIONE

\* Sottolineare la voce che interessa\*

Certificato di Collaudo, Certificato Prevenzione Incendi, Nulla osta provvisorio, Registro Infortuni vidimato dall'ASL, Concessione Edilizia, Condono, Autorizzazioni rilasciate dalle ASL (uso locali sotterranei, altezza inferiore a quelle stabili), Certificato di abitabilità ed agibilità, planimetrie locali di lavoro, Certificato di Collaudo Statico, documentazione relativa agli impianti (dich. di conformità dell'impianto elettrico L. 46/90, scheda mod. B impianto di messa a terra ecc.), copie contratti di appalto per la manutenzione delle macchine, attrezzature e impianti tecnologici (elettrico, antincendio, termico, condizionamento, ascensori ecc.).

NELLA CONCRETA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA LE EVENTUALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE SONO RICONDUCEBILI:

Interpretaz. della norma	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
aspetti organizzativi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
aspetti tecnici	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
resistenze culturali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
aspetti amm./procedurali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
individuazione soggetti cui affidare specifici compiti altro (specificare) _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>



IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI  
DI RISCHIO NELLA PROPRIA SCUOLA

Un primo passo per individuare i rischi presenti a scuola è quello di costruire un elenco delle possibili situazioni di pericolo seguendo la Tabella (check-list) riportata di seguito:

RISCHI PER LA SICUREZZA dovuti a:

*Carenze strutturali* (Cfr. CD: Dimensioni luoghi lavoro-pareti-aule-archivi) (altezza, superficie, volume, illuminazione (normale e di emergenza) pavimenti (lisci o sconnessi), numero porte e uscite  
(in numero sufficiente in funzione del personale), locali sotterranei (destinazione, dimensioni, ricambi d'aria ecc.), rapporto superficie/finestre, ingombro ed ostacoli, scale etc.

Luoghi utilizzati prima del 27/11/94  SI  NO

Condizioni delle pareti (insufficienti, buone, ottime)  SI  NO

Condizioni del pavimento (insufficienti, buone, ottime)  SI  NO

Condizioni del soffitto (insufficienti, buone, ottime)  SI  NO

Condizioni degli infissi (insufficienti, buone, ottime)  SI  NO

Serve una manutenzione  SI  NO

Locali interrati o seminterrati adibiti ad ambienti di lavoro  SI  NO

Altezza minima inferiore ai tre metri  SI  NO

Finestre provviste di schermatura  SI  NO

Illuminazione sufficiente  SI  NO

Scale interne:  SI  NO

Scale esterne:  SI  NO

Scale protetta  SI  NO

-presenza di ostacoli  SI  NO

-antisdrucciolo  SI  NO

segnalatica di sicurezza  SI  NO

illuminazione di emergenza  SI  NO

presenza di un corrimano  SI  NO

larghezza (mt)  SI  NO

*Carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature*  
(Cfr. CD: macchine e impianti elettrici)

Marcate CE  SI  NO

Libretto di istruzione  SI  NO

Dispositivi di sicurezza  SI  NO

Interventi periodici  SI  NO

Particolari rischi sull'utilizzatore  SI  NO

Attestato di conformità rilasciato dal costruttore o fabbricante in conformità alle direttive macchine  SI  NO

Manutenzione delle attrezzature marcate CE  SI  NO

effettuata secondo quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione obbligatoriamente fornito dal produttore  SI  NO

*Carenze di sicurezza elettrica* (Cfr. CD: impianti elettrici)  
(presenza di impianti inidonei, possibilità di contatto con conduttori etc)

*Rischi da sostanze pericolose* (conservate in quantità superiori ad una confezione commerciale)

*Incendio* (presenza di materiale infiammabile, carenza di sistemi antincendio, carenza di segnalatica di sicurezza, sistema di vie di uscita, larghezza vie di uscita, spazi a rischio specifico, impianti di condizionamento e ventilazione,

sistema di allarme e di emergenza ecc.)

Si è proceduti alla valutazione dei rischi di incendio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Si è fornita ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di incendio (D. M. 10 Marzo 1998)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Azioni informative/formative realizzate:

Circolari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Riunioni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Opuscoli	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Cartellonistica	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Corsi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Gli addetti alla prevenzione incendi sono stati adeguatamente formati (D. M. 10 Marzo 1998)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Si verifica periodicamente l'efficienza delle attrezzature e impianti di protezione antincendio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Segnaletica conforme al D. lgs. 493/96

Divieti particolari per la prevenzione incendi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano di emergenza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Avvisi scritti ai Lavoratori	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Porte REI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Scale di emergenza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Scale di emergenza

Porte di emergenza:

- provviste di illuminazione di emergenza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
- provviste di maniglione antipanico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
- provviste di segnaletica	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
- verso di apertura ("I" verso l'interno, "E" verso l'esterno)	_____	_____
- Luogo su cui apre (via, cortile interno ecc.)	_____	_____
- vetri di sicurezza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
- favorisce l'esodo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
- chiuse a chiave	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

170

Illuminazione di emergenza

SI

NO

Sistema di allarme (impianto a campanelli, impianto di altoparlanti)

SI

NO

Estintori

SI

NO

Verifiche periodiche

SI

NO

Segnaletica

SI

NO

Ostacoli all'uso

SI

NO

Idranti

SI

NO

Verifiche periodiche

SI

NO

Segnaletica

SI

NO

Ostacoli all'uso

SI

NO

Vie di esodo bene individuate, illuminate e sgombre

SI

NO

Sicurezza vie di fuga interne e esterne (scale, corridoi, uscite di sicurezza, attraversamenti viabilità carrabile)

SI

NO

Sicurezza, adeguata ubicazione, sufficienti dimensioni e accessibilità delle aree di raccolta

SI

NO

171

Agenti chimici (rischi di esposizione connessi con l'uso di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a ingestione, contatto cutaneo, inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi-dipende dalla quantità d'uso, scorta, carenze di informazione, formazione sulle modalità impiego, mancanza etichettatura, schede sicurezza ecc.)

---



---



---

Agenti fisici (Cfr. CD: Microclima-Ergonomia del posto di lavoro al VDT)

(rumore, microclima (carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto riguarda la temperatura, umidità relativa, ventilazione calore, condizionamento, mancanza di riscaldamento, anomalo funzionamento impianto di condiz. con sensazione di malessere) illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e posti di lavoro) videoterminali, ecc.

---



---



---

Condizioni ambientali (adeguate o insufficienti)

Estate	Inverno		
Impianti di ventilazione e condizionamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Manutenzione periodica da parte di personale specializzato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
pulizia filtri	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza aria esterna a norma	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

(Movimentazione manuale dei carichi, lavoro ai VDT, procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza, manutenzione degli impianti, pianificazione sicurezza (monitoraggio e programmi di controllo, condizioni di lavoro difficile ecc.)

---



---



---

Videoterminali

	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Addetti che operano per più di 4 ore in modo continuativo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Manutenzione periodica agli impianti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

(elettrico, termico, condiz. ecc) da parte di personale specializzato

Ergonomia del posto di lavoro

---



---



---

ALTRE PROBLEMATICHE RILEVATE ED EVENTUALI SUGGERIMENTI O RICHIESTE DA FORMULARE PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA

---



---



---

#### PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Sulla scorta della valutazione dei rischi, individua gli interventi migliorativi da realizzare immediatamente o mediante programmazione.

---



---



---



---



---

---

---

---

INFORMAZIONE-FORMAZIONE

- La scuola dispone di attrezzature idonee per l'uso del CD-ROM (Hardware)?  SI  NO
- La scuola dispone di attrezzature idonee (ampio ambiente dotato di videoproiettore collegato al PC multimediale, piccola aula con PC dotato di encoder VGA-PAL connesso ad un televisore) per una fruizione collettiva, del prodotto multimediale?  SI  NO
- Se sì, la scuola ha intenzione di proporsi come scuola polo, al fine di procedere ad interventi armonizzati tra gruppi di scuole?  SI  NO



Il presente questionario ha lo scopo di raccogliere le valutazioni finali dei partecipanti per correggere eventuali errori e migliorare le future azioni di formazione. Grazie per la collaborazione.

*In genere, il contenuto del corso mi è sembrato:*

- Molto utile
- Utile
- Poco utile
- Moderatamente utile
- Inutile

*Gli argomenti più interessanti sono stati i seguenti:*

---

---

---

---

*I meno interessanti:*

---

---

---

---

*Le attività realizzate nello svolgimento del corso mi sono sembrate:*

- Molto pratiche
- Moderatamente pratiche
- Pratiche
- Per niente pratiche

*Il lavoro dei Relatori mi è sembrato:*

- Ottimo
- Buono
- Discreto
- Scadente

Il ritmo di lavoro è stato:

Serrato

Adeguate

Lento

La documentazione ricevuta mi è sembrata:

Più che adeguata

Sufficiente

Insufficiente

Il livello di partecipazione è stato:

Molto elevato

Elevato

Medio

Basso

Ritengo che il corso abbia soddisfatto le mie aspettative:

Fra lo 0 e il 25%

Fra il 25 e il 50%

Fra il 50 e il 75%

Fra il 75 e il 100%

Per quanto mi riguarda il corso è stato ad un livello di:

Iniziazione

Approfondimento

Suggerimenti:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

GIUSEPPE LISI

Dirigente del Servizio Gestione Tecnica Edilizia Scolastica

Gli argomenti trattati nel convegno sono abbastanza complessi soprattutto se rivolti a figure giuridiche quali sono i Presidi e i Direttori didattici, alle quali normalmente manca quel bagaglio culturale tecnico necessario per poter comprendere appieno la materia e rendersi effettivamente consapevoli delle responsabilità che i DD. Lgs. 626/94 e 242/96 attribuiscono loro.

Teoricamente è facile assegnare al capo di istituto la funzione di "Datore di lavoro", affidandogli una serie di nuove incombenze di indubbia importanza e rilevanza sociale ma di fatto diventa molto difficile attuarle, se non altro, perché egli deve necessariamente rivolgersi ad altri soggetti giuridici che spesso non possono operare con l'urgenza o la speditezza che la legge vorrebbe.

Lo dimostra il fatto che a distanza di oltre 4 anni dall'emanazione del decreto legislativo 626 oggi ancora stiamo discutendo su come applicarlo.

L'Amm.ne Comunale di Potenza, comunque, successivamente alla entrata in vigore del D. Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 si è subito attivata per quelle che erano le sue Competenze, scuole materne ed elementari, affidando a 2 società specializzate nel settore l'incarico di redigere i cosiddetti "documenti per la valutazione dei rischi" presso le singole scuole ed oggi possiamo tranquillamente affermare che il lavoro è stato svolto ed è stato già depositato presso gli uffici competenti. Manca però, la

parte relativa alla responsabilità dei direttori quali datori di lavoro del personale docente ed ausiliario in funzione delle attività che specificatamente vengono svolte all'interno di ogni singola scuola.

La valutazione dei rischi nelle scuole medie, che rappresentano, comunque, meno del 20% degli immobili scolastici di proprietà Comunale, non è stata fatta in quanto non opera all'interno delle suddette strutture personale dell'Amministrazione Comunale, per cui rimane l'obbligo da parte dei Presidi di nominare il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la predisposizione del documento per la valutazione dei rischi da trasmettere al Comune che, in qualità di proprietario dell'immobile, è tenuto alla realizzazione delle opere di sua competenza ai sensi del Comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94.

I Presidi in questo caso possono, se lo riterranno opportuno, affidare l'incarico ad un unico soggetto, dato il numero ristretto degli edifici interessati, in modo da poter realizzare delle economie notevoli sui compensi spettanti al professionista incaricato.

Per quanto riguarda le scuole medie superiori di competenza del Comune di Potenza il discorso è identico precisando che a brevissimo saranno trasferite alla provincia di Potenza in base all'art. 3 della legge n. 23 del 1996.

Passiamo adesso ai fatti operativi che rappresentano il vero problema di tutto l'impianto tecnico legislativo connesso all'attuazione del nuovo decreto.

L'Amm.ne Comunale si sta attivando predisponendo dei progetti di manutenzione straordinaria per le singole scuole nel rispetto della legge 23 dicembre 1996 n. 649 che fissa al 31.12.1999 la data ultima per gli enti locali per effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 626/94, al D. M. 26 agosto 1992 sull'applicazione della normativa antincendio ed alla legge 46/90 sull'adeguamento degli impianti.

Ma provate ad immaginare il tempo necessario e le risorse economiche ed umane indispensabili per poter mettere "a norma" oltre 60 immobili scolastici.

#### *Cominciamo dalle risorse umane*

Si sa che il Comune di Potenza dopo il dissesto finanziario del 1995 ha dovuto predisporre in base alle leggi vigenti la nuova pianta organica

del personale limitata a sole 821 unità (nel passato si è arrivati fino a 1.000 dipendenti).

Alla data odierna mancano circa 250 unità delle 821 previste. Gli uffici tecnici, pertanto, sono vistosamente sprovvisti del personale necessario per far fronte a tutti gli adempimenti di legge. Con molta buona volontà si va avanti con tempi purtroppo lunghi in attesa dell'arrivo del nuovo personale da assumere tramite alcuni concorsi già banditi.

#### *Tempi di esecuzione*

Per completare tutte le progettazioni, ottenere le approvazioni, le autorizzazioni ed i relativi finanziamenti e realizzare le opere previste per 50 o 60 scuole non credo assolutamente che basterà un anno. Si confida molto nello slittamento dei tempi assegnati dalla legge 649/96. Ed arriviamo alle noti dolenti.

Quanti soldi serviranno per poter realizzare tutti i lavori richiesti? Da una prima valutazione sommaria si può stimare in circa 10-15 miliardi l'impegno economico necessario. Tale cifra è ovviamente indicativa in quanto il lavoro di progettazione è appena cominciato ma ci offre l'ordine di grandezza delle somme di cui disporre per poter realizzare ed ultimare gli interventi.

Con queste considerazioni non voglio né spaventarvi né demoralizzarvi per portarvi alla conclusione ovvia che non se ne può far niente, ma solo farvi capire quali sono le reali difficoltà connesse all'applicazione del D. Lgs. 626/94 e ai successivi decreti di modificazione ed integrazione.

Chi ha fatto la legge, evidentemente ha sottovalutato la possibilità che potessero sorgere questi problemi totalmente preso dall'interesse e dall'urgenza di attribuire alla sicurezza del lavoratore un valore prioritario.

A cosa serve, però, promulgare una legge quando, poi, non è possibile ottemperare alle norme contenute in essa?

Con ciò non voglio dire che il D. Lgs. 626 è stato inutile o superfluo, anzi rappresenta senza alcun dubbio il giusto e naturale coordinamento di tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza, ma sarebbe stato opportuno creare prima le condizioni per la sua completa applicazione evitando di diffondere ulteriori allarmismi e tensioni fra tutte le parti so-



ciali interessate.

In ogni caso l'Amm.ne Comunale nella predisposizione del bilancio annuale 1999 e di quello triennale 1999-2001 ha previsto delle somme per la sicurezza nelle scuole con la speranza di poter giungere quanto prima alla realizzazione di tutti gli interventi necessari con fondi rivenienti da mutui da richiedere alla Cassa DD. PP.

Attenzione, però, "al gioco" dello scarico delle responsabilità.

È vero che l'art. 5 comma 1 dell'ultimo Decreto n. 282 del 29 Settembre 1998 del Ministero della Pubblica Istruzione intende assolvere l'obbligo di competenza del datore di lavoro con la richiesta formale all'ente locale interessato della realizzazione degli interventi segnalati ai sensi del Comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 626, ma è vero anche che il successivo Comma 2 dello stesso articolo stabilisce precisi adempimenti a cura del Datore di lavoro in caso di grave ed immediato pregiudizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Ma soprattutto bisogna tenere presente la realtà in cui opera l'Amm.ne Comunale a cui prima si faceva cenno.

Inviare, quindi, numerose richieste di interventi declinando tutte le responsabilità in ordine all'applicazione del D. Lgs. 626/94, non servirà a risolvere i problemi ma contribuirà ad aumentare il clima di tensione esistente al punto da costringere i responsabili interessati ad ordinare, in assenza di soluzioni alternative, l'interruzione delle attività didattiche fino alla ultimazione dei lavori richiesti o, quantomeno, l'interruzione degli ambienti o delle attrezzature interessate fino alla eliminazione del pericolo.

È un gioco, quindi, che non conviene a nessuno, e crea solo danni al regolare svolgimento dei compiti istituzionali della scuola.

Immagino, invece, una sosta di collaborazione tra tutte le parti interessate sulla base dei problemi effettivamente esistenti, con l'intento di giungere, comunque, all'obiettivo prefissato nei tempi minimi necessari nell'interesse degli utenti delle scuole: alunni, insegnanti e personale ausiliario.

## Documento finale

PASQUALE COSTANTE

MARIO PETROSINO

Il Convegno è stato, per i Dirigenti scolastici, un'occasione per una riflessione organica e puntuale sugli effetti che le nuove normative hanno introdotto nelle scuole; un'occasione per porsi di fronte ai problemi reali, confrontarsi e individuare insieme percorsi concreti da seguire.

L'applicazione del D. Lgs. 626/94 crea, infatti, non poche difficoltà nell'ambito di strutture come le istituzioni scolastiche, dove, pur avendo le norme identificato i diretti responsabili, a questi non viene fornito un adeguato supporto tecnico, normativo, formativo ed informativo in grado di consentire l'attuazione delle norme vigenti nei modi e nei tempi richiesti.

Incontri come questi servono per fare prevenzione ma anche per evidenziare il faticoso cammino nelle concrete applicazioni.

Si intrecciano problemi di capacità giuridica, tecnica e finanziaria. La gran parte delle strutture scolastiche italiane, anche quelle di più recente costruzione, risultano, per qualche aspetto, carenti in relazione a quanto previsto.

È facile rendersi conto, anche dall'esperienza quotidiana, di come queste norme siano disattese: dalle statistiche a livello provinciale risulta che lo stato attuale degli impianti è molto scadente e la loro manutenzione e quella degli edifici assai lacunosa.

Per anni questo problema è stato ignorato e ancora oggi manca una

cultura della sicurezza.

Pur nella consapevolezza delle problematiche operative connesse all'attuazione della citata normativa, va doverosamente richiamata l'attenzione sul particolare rilievo della materia nell'ambiente scolastico, che presenta, com'è noto, aspetti estremamente delicati che richiedono una particolare attenzione da parte di tutti gli organismi coinvolti.

Occorre finalmente un serio confronto fra tutti i soggetti interessati (Scuole, Amministrazioni e Organi di vigilanza), con l'obiettivo di una scuola sicura da conseguire in unione di intenti, risorse e sinergie.

I Dirigenti scolastici chiedono un intervento forte degli Enti Locali, proprietari degli immobili, per avere interventi immediati sulle strutture (assicurare l'agibilità statica e igienico-sanitaria delle scuole, nonché l'adeguamento degli stessi alle norme di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni) e team di esperti per accertare lo stato dei luoghi, l'efficienza di tutti gli impianti, le condizioni igienico-sanitarie, per rimuovere i fattori di rischio segnalati e collaborare alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi (art. 3 Decreto 382/1998).

Le scuole hanno bisogno sicuramente di una maggiore attenzione da parte delle Amministrazioni competenti (Comuni e Province), che devono:

- certificare tutti gli interventi manutentivi, attestando la piena efficienza ed utilizzazione delle strutture ed impianti;
- fornire tutta la documentazione tecnica-autorizzativa e contratti di appalto e/o convenzioni per tutti i servizi di manutenzione a impianti e attrezzature;
- predisporre un preventivo programma di controllo e manutenzione, con scadenze fisse e programmate, per tutti gli impianti;
- stipulare convenzioni con personale competente e qualificato per il controllo e la manutenzione di tutti gli impianti e attrezzature di protezione antincendio (attualmente le convenzioni riguardano, per alcune scuole, solo gli estintori).

Bisogna evitare interventi a pioggia, effettuati senza una razionale e organica programmazione: così facendo si rischia un dispendio di risorse.

Per un approccio più razionale della gestione della sicurezza, con interventi specifici e finalizzati al contesto in esame, migliorativi, senza inutili sprechi, occorre che le scuole, previa valutazione dei rischi, invi-

ino alle Amministrazioni competenti e per conoscenza al Provveditorato agli Studi, la programmazione degli interventi preventivati necessari a migliorare le condizioni di igiene e sicurezza dell'ambiente lavorativo.

Per l'attuazione di tali interventi, le Amministrazioni, sicuramente agevolate dalle programmazioni delle scuole, dovranno stabilire i tempi e promuovere ogni utile ed opportuna iniziativa, nelle sedi appropriate, per ottenere i finanziamenti necessari.

Nell'attuale fase di decollo del nuovo sistema prevenzionale, l'esigenza di un orientamento preciso e di chiare indicazioni procedurali è ancora più avvertita.

Ai fini dell'attuazione delle norme, nel rispetto di quanto previsto nell'ultimo D. M. 29.09.1998 n. 382, si dovrà pensare alla istituzione, presso il Provveditorato, di un Ufficio di Coordinamento Provinciale al fine di svolgere un'azione di indirizzo e promuovere ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali, utile per un'organica e funzionale soluzione delle diverse problematiche in materia.

L'ufficio, avvalendosi della collaborazione di esperti, dovrà provvedere a:

- avviare un proficuo dialogo con gli Enti Locali e altri Organismi interessati, al fine di ricercare soluzioni univoche e condivise, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa;
- assicurare il coordinamento delle diverse azioni (intervenire presso gli Enti interessati al fine di assicurare che gli adeguamenti siano correttamente e tempestivamente curati (con riferimento a tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso));
- promuovere attraverso l'ASL, l'ISPESEI, INAIL e i Vigili del Fuoco, corsi di educazione sanitaria, antincendio e di prevenzione infortunistica;
- fornire, in collaborazione con l'Inail e attraverso notiziari statistici, bollettini informativi e riviste specializzate, adeguate informazioni finalizzate alla prevenzione;

- predisporre specifica *modulistica* per agevolare l'assolvimento degli obblighi di legge utilizzando le *nuove tecnologie* (attraverso Internet) per fornire un tipo di assistenza a domicilio e per proporre suggerimenti o utili indicazioni, ciò favorirà anche la nascita di una banca-dati di risposte alle problematiche relative all'argomento. La banca dati consultabile su Internet, permetterà che le risposte a eventuali quesiti

possano diventare un patrimonio di informazioni comuni a cui attingere notizie specie in questa fase di avvio delle attività;

– stipulare apposite convenzioni con Enti e Istituti specializzati in materia di sicurezza;

– individuare personale interno alle scuole, in possesso di specifici requisiti, che sia disposto a ricoprire il ruolo di R. S. P. per una pluralità di Istituti;

– individuare scuole polo per svolgere attività di informazione e formazione previsti per legge (per scuole non dotate di idonee attrezzature).

– monitorare, valutare le politiche sulla sicurezza e richiamare le varie Amministrazioni sulla inadeguatezza in materia di prevenzione e attuazione della legge. L'attività di monitoraggio servirà per conoscere lo stato di attuazione globale della normativa e per evidenziare situazioni di maggiore carenza e criticità (redazione di una mappa dei rischi).

Disporre di una dettagliata mappa dei rischi, costruita elaborando le informazioni e i dati richiesti alle scuole, rimane ancora oggi lo strumento indispensabile per poter:

● impartire direttive mirate al raggiungimento di ben precisi obiettivi di sicurezza e, quindi per orientare razionalmente tutta l'attività di controllo;

● monitorare costantemente le situazioni di maggiore allarme.

Dai risultati di questa attività il Provveditorato potrà verificare l'attuazione degli interventi programmati nelle scuole e mettere a punto proposte, di ordine più generale, ritenute necessarie per affrontare e risolvere le problematiche di maggiore rilievo.

La mancanza di un centro di coordinamento, capace di stabilire criteri uniformi ed omogeneità di comportamenti in tutte le scuole, continuerà a creare situazioni di grave squilibrio e di disarmonia nell'applicazione delle norme ed uno stato di confusione e disagio.

Al fine di adottare una linea unitaria e concordata, si sollecitano inoltre precise indicazioni (una serie di direttive) da parte degli Organi di Vigilanza.

L'ASL, in collaborazione con il Provveditorato, dovrà svolgere una rilevante attività di informazione ed assistenza alle scuole, attività diretta a stimolare e a rendere più organica, razionale e proficua la corretta applicazione delle norme in tema di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

La funzione degli organi di Controllo dovrà assumere un ruolo assai più ampio e stimolante di indirizzo e di promozione della prevenzione a tutti i livelli; costituire un importante punto di riferimento per chiunque voglia impegnarsi ed essere aiutato nella ricerca e nell'attuazione delle misure di prevenzione.

L'insieme di regole che derivano dall'applicazione della complessa e corposa normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro obbliga tutti gli operatori (controllori e controllati), da entrambe le parti, a uno sforzo che non è di poco conto.

Sforzo, questo, che in virtù del D. Lgs. 626 oggi potrebbe ridursi grazie a un modello più moderno di gestione della prevenzione e dei rapporti tra i soggetti.

Cominciare ad organizzare, come avviene in diversi Paesi dell'Unione, strutture di informazione, consulenza e assistenza (sportelli informativi), in modo da aiutare il datore nella redazione degli atti progettuali. Sicuramente, per questo, sarebbe necessario un forte potenziamento dei servizi di prevenzione e protezione delle ASL, che rimangono pure sempre l'organo principale su cui si basa l'attività pubblica di vigilanza.

Pensare inoltre alla redazione di un'opuscolo (vademecum sorta di linee guida – peraltro già adottata in altre parti d'Italia – vedi Associazione Industriale milanese), che si pone proprio l'obiettivo di aumentare sempre più il grado di collaborazione e di dialogo tra due mondi non sempre in armonia, ma che devono comunque convivere.

Ed è nell'interesse di tutti che questa convivenza si regga su regole chiare.

La principale finalità dell'opuscolo dovrà essere, pertanto, quella di offrire alle scuole concrete indicazioni e suggerimenti operativi, sia per facilitare i numerosi adempimenti previsti dal 626 e sia per meglio gestire il rapporto con le ASL.

Proporre una prima informazione, il più possibile puntuale, sui vari aspetti riguardanti i rapporti che si vanno ad attivare tra le scuole e tali strutture.

La realizzazione di quest'opuscolo, curata con la collaborazione del Provveditorato, dell'ISPESEI, INAIL e dei Vigili del Fuoco, dovrebbe in sostanza essere la premessa per favorire un'applicazione uniforme delle disposizioni di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro; questo anche in funzione dell'attività di vigilanza.

L'opuscolo sarebbe uno strumento operativo destinato a chiarire più

in dettaglio il funzionamento delle norme (aspetti formali attinenti alle attività di vigilanza e controllo; documentazioni richieste; l'osservanza di specifici comportamenti), ma anche le ancora numerose aree grigie, di interpretazione difficile e dubbia.

L'attuazione concreta e completa della normativa è un obiettivo difficile, che tanto più sarà possibile raggiungere completamente quanto maggiore risulterà la coerenza delle azioni intraprese dai diversi soggetti.

Occorrono anche e soprattutto nuovi comportamenti da parte di tutti affinché i principi sui quali si basa il Decreto possano trovare piena e costruttiva applicazione.

Considerata l'importanza e la delicatezza degli argomenti, certo non possiamo aspettarci da questa tavola rotonda di trovare soluzioni alle numerose problematiche emerse nel corso dei lavori, ma siamo certi che operando nello spirito della massima apertura e collaborazione, in un'ottica di fativa sinergia di obiettivi e risorse, con la partecipazione di tutte le componenti interessate, attraverso un sereno e costruttivo dibattito, potremo creare le premesse che sono alla base di una efficace politica di prevenzione, sicurezza e qualità delle attività lavorative.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI POTENZA

Ufficio Studi e Programmazione - Servizio Aggiornamento

L. T. C "F. S. Nitri" - Potenza

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI SCOLASTICI  
DELLA PROVINCIA DI POTENZA

14-16 dicembre 1998 - Park Hotel - Potenza

Convegno

*Le problematiche della sicurezza e della salute  
nelle Istituzioni scolastiche*

*D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche*

P R O G R A M M A

*Obiettivo* del corso è quello di fornire alcune informazioni di carattere generale sugli aspetti di maggior rilievo del D. Lgs. 626/94 (e successive modificazioni), al fine di consentire una corretta comprensione ed attuazione delle numerose disposizioni previste dalle normative tecniche e legislative ad esso collegate.

Lunedì 14 dicembre

Ore 8,30  
Arrivo-Registrazione al Seminario-Ritiro materiale

Ore 9,00  
*Apertura*

Saluto del Provveditore agli Studi di Potenza  
Dott. Gaetano Martucci  
Saluto delle Autorità

Ore 9,15	Introduzione ai lavori Dott. Fernando Misuriello-Vice Provveditore Presentazione del Corso Prof. Mario Petrosino-Presidente I. T. C. "F. S. Nitri" Potenza		
Ore 9,30	<i>Relazioni</i>  <i>La scuola e la sicurezza sul lavoro. Aspetti peculiari, punti di crisi, possibili linee guida</i> Dott. ANACLETO MARTINELLI-Dirigente Ministero Pubblica Istruzione		
Ore 11,00	<i>Pausa caffè</i>  Illustrazione cd rom. Informazione statistica e prevenzione Ing. PASQUALE COSTANTE-R.S.P.P. "F. S. Nitri" Potenza		
Ore 13,00	<i>Pausa pranzo</i>		
Ore 15,00	<i>Aspetti applicativi delle nuove normative in materia di sicurezza sul lavoro</i> Ing. SALVATORE ROMANELLI Responsabile Ufficio Prevenzione e Infortuni-ASL Potenza		
Ore 17,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il recepimento della normativa comunitaria</li> <li>• L'applicazione del D. Lgs. 626/94 integrato dal D. Lgs. 242/96 alle strutture scolastiche</li> <li>• Adempimenti, compiti e responsabilità degli attori della prevenzione</li> <li>• Il ruolo dei servizi di vigilanza e controllo</li> </ul> <i>Sistema infortunistico e prevenzione in relazione al rischio in genere</i> INAIL Sig. ROMEO ALESSANDRO Responsabile della Formazione della Direzione Interregionale Calabria e Basilicata		
		Ore 19,00	Dr. D'AMICO DARIO Responsabile del Nucleo della Prevenzione della Direzione Interregionale Calabria e Basilicata  <i>Dibattito</i>
		Ore 9,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">martedì 15 dicembre</div>  <i>Relazioni</i>  <i>Lotta antincendi ed evacuazione</i> Ing. EMANUELE FRANCUCCI Comando Vigili del Fuoco di Potenza
		Ore 11,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione della problematica</li> <li>• Quadro della normativa tecnica specifica</li> <li>• Misure di prevenzione incendi: interventi di protezione attiva e di emergenza</li> </ul> <i>Pausa caffè</i>
		Ore 12,00	<i>Sorveglianza sanitaria</i> Dott. CARMELLO ROMANO-SERTASL n. 2 Potenza
		Ore 13,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medico competente</li> <li>• Aspetti medico-ergonomici</li> <li>• Malattie professionali e controlli sanitari (sicurezza nell'uso dei VDT)</li> </ul> <i>Il rischio chimico nelle scuole</i> Sig. ANDREA GENOVESE-Addetto al SPP ASL n. 2 di Potenza
		Ore 15,30	<i>Pausa pranzo</i>  <i>Introduzione ai lavori di gruppo</i> Ing. PASQUALE COSTANTE  <i>Lavori di gruppo</i>  Elaborazione di azioni di prevenzione e tutela. Compilazione scheda con individuazione dei problemi di maggiore rilievo e suggerimenti per meglio gestire il rapporto tra i protagonisti delle attivi-

*Coordina*

tà lavorative, Organi di vigilanza e Amministrato-  
ni. Stesura documenti.

Ispett. Tecnico DIEGO BOUCHE

Ispett. Tec. FRANCESCO NACCI

Ing. PASQUALE COSTANTE

Ispett. Tec. GIACINTA CAMPIONE

Ing. EMANUELE FRANCUCCI

Ispett. Tec. AUGUSTO GRANIERO

Ing. SALVATORE ROMANELLI

Ispett. Tec. ANTONIO BARONE

Ore 18,00

*Dibattito*

*Le peculiarità dell'applicazione del  
626 nelle scuole: esperienze a confronto*

*Coordina*

Ispett. Tec. AUGUSTO GRANIERO

mercoledì 16 dicembre

Ore 9,00

*Relazioni*

*Responsabilità dei dirigenti scolastici*

Dott. ALBERTO IANNUZZI

Pretore di Potenza

Ore 10,00

*Pausa caffè*

*Aspetti giuridici della legislazione a tutela della  
sicurezza e della salute*

Avv. DOMENICO MUTTINO

Avvocato dello Stato

Ore 13,00

*Pausa pranzo*

Ore 15,00

*Tavola rotonda*

*Attuazione delle nuove normative in materia di  
sicurezza sul lavoro: l'azione delle parti sociali*

*Coordina*

*Partecipano*

*Presentazione documento Lavori di Gruppo*  
Ing. PASQUALE COSTANTE

Prof. MARIO PETROSINO-PRESIDE I. T. C.

“F. S. Nitri” - Potenza

Dott. ALBERTO IANNUZZI

Pretore di Potenza

Ing. ANTONIO BARONE

Comandante Vigili del Fuoco-Potenza

Ing. EMANUELE FRANCUCCI

Vice Comandante VV. FF.

Prof. VINCENZO GIULIANI- ANCI

Ing. DOMENICO MANNELLI

Istituto Sup. per la Prevenz. e la Sicurezza del lavoro

Ing. FEDERICO MORRA

Responsabile Uff. Tecnico Provincia

Ing. GIUSEPPE LISI

Responsabile Edilizia Scolastica Comune di Potenza

Ing. SALVATORE ROMANELLI-ASI Potenza

Ore 19,00

*Conclusioni del Proveditore agli Studi di Potenza*



DISTRETTO n. 1

*Scuola Elementare*

Boccheri Matteo, Carulli Domenico, Fasanella Pietro, Gabriele Anna, Galella Sofia, Imbrenda Salvatore, Lasala Mario, Mazzeo Caterina, Pinto Michele, Robbe Nicola, Scisci Marisa, Zaccagnino Giovanni

*Scuola Media I grado*

Bozzone Antonio, Cacciatore D'Andrea Aldo, Cefola Vittoria Lucia, Colasanti Cosimo, Maglione Rosa, Marotta Michele, Mauro Francesco, Mecca Giovanni, Pace Pietro, Possidente Giuseppe, Ruggiero Vito, Vernavà Emanuele

*Scuola Media II grado*

Alfonso Luciano, Capobianco Ciro, Corbo Michele, Giorgio Nicola, Grande Raffaella, Grusso Giovanni, Lioy Aldo, Rigante Riccardo, Santomauro Donato, Specchio Giuseppe, Torciano Rosa

DISTRETTO n. 2

*Scuola Elementare*

Abbate Giuseppina, Atella Maddalena, Autunno Giuseppe, Calabrese Anna Maria, Colucci Gennaro, Corrado Maria Giuseppa, Ettore Maria, Franculli Canio, Gallucci Lucia, Gerardi Carmela, Lorusso Michelangelo, Martorano Anna, Mascolo Salvatore, Mastrodonato Domenico, Motta Maria, Pepe Donato, Perretta Margherita, Pinto Gerardo, Pittaro Felicetta M., Rosa Vincenzo, Saltarelli Gioacchino, Villani Francesco

*Scuola Media I grado*

Basile Egidio, Boccia Saverio, Casale Francesco, Caranzariti Lucia, Catapano Giuseppina, Ciliberti Anna, Cillis Maria A., Columro Carmelo, Coviello

Giuseppe, De Nicola Teodosio, D'Onofrio Anninda, Famularo Giuseppe, Giordano Rosa, Imbrenda Anna, Izzo Lucia, Maggio Bianca, Martocchia Antonio, Mirabella Carmela, Palermo Giovanni, Pizzà Arcangelo, Sarti Vito Nicola, Trotta Maria A.

*Scuola Media II grado*

Bellino Mario, Biondo Donata, Capobianco Carmela, Columbo Carmelo, Colonnese Rocco, Covello Angelo, D'Auria Carlo, Federici Arduino, Gentile Gerardo, Mecca Raffaele, Pace Vittorio, Pisani Immacolata, Petrosino Mario, Santoro Maria C., Savino Bellitti Nicola, Telesca A. Raffaele, Vignola Girolamo

DISTRETTO n. 3

*Scuola Elementare*

Di Rosa Rosamaria, Lomanto Eminilio, Mancusi Vito, Oriolo Giulia, Oriolo Giulia R., Robertella Giovanni, Robertella Giovanni R., Salerno Giuseppe, Pascale Nicola

*Scuola Media I grado*

Cassese Germano, Dalessandri Domenico, Pardi Giuseppe, Sanchirico Mario, Santarsiere Michele, Votta Vito

*Scuola Media II grado*

Damiano Francesco, Falvella Vittorio, Laudani Rosa, Preite, Signoretti

DISTRETTO n. 4

*Scuola Elementare*

Alagia Enzo, Alagia Enzo R., Cassino Imelde, Cozzi Francesca, Fittipaldi Vincenzo, Fittipaldi Vincenzo R., Guida Pietro, Pagano Prospero, Pagano Prospero R.

*Scuola Media I grado*

Cascini Prospero, Ciancio Maria, Coppola Antonio, Costanza Angela, Franchino Vito, Luglio Carmela, Neri Maria T.

*Scuola Media II grado*

Calabrese Pasquale, Cernicchiano José, Di Deco Mattia, Fulco Alcardo Ricciardi Nicola

DISTRETTO n. 5

*Scuola Elementare*

Guarini Antonio, Mancusi Vito, Santo Giuseppe, Valicenti Filomena

*Scuola Media I grado*

Capara Giuseppe, Ciminelli Vincenzo, D'Albo Vincenzo, Dursi Francesco

*Scuola Media II grado*

Cicalese Vincenzo, Garruto Giovanna

FINITO DI STAMPARE DALLA

ALFAGRAFICA VOLONNINO, LAVELLO

PER CONTO DELLE

EDIZIONI OSANNA



OTTOBRE 2000